



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA**

**DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA**

Regolamento delle corse al trotto

*aggiornato al Decreto
n. del*

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - Efficacia del Regolamento	Pag. 9
ART. 2 - Bollettino Ufficiale - ABROGATO	Pag. 9
ART. 3 - Obbligo di comunicazione	Pag. 9
ART. 4 - Regole di comportamento	Pag. 9
ART. 5 - Scommesse clandestine	Pag. 10
ART. 6 - Clausola compromissoria	Pag. 10

TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

CAPO I

ART. 7 - Società di Corse	Pag. 10
ART. 8 - Documentazione	Pag. 10
ART. 9 - Requisiti degli ippodromi	Pag. 11
ART. 10 - Obblighi delle Società di Corse	Pag. 11
ART. 11 - Revoca del riconoscimento	Pag. 12

CAPO II

ART. 12 - Ditte individuali - Società - Associazioni - Enti - Comitati	Pag. 12
--	---------

CAPO III

ART. 13 - Proprietari e affittuari di cavalli da corsa	Pag. 12
ART. 14 - Documentazione	Pag. 13
ART. 15 - Autorizzazione allo svolgimento di attività - Comproprietà - Affitto	Pag. 14
ART. 16 - Rinnovo dei colori	Pag. 15
ART. 16 <i>bis</i> - Deleghe e procure	Pag. 15
ART. 17 - Nome assunto	Pag. 16
ART. 18 - Diniego della autorizzazione	Pag. 16

CAPO IV

ART. 19 - Allevatori	Pag. 16
----------------------	---------

CAPO V

ART. 20 - Guidatori e fantini	Pag. 17
-------------------------------	---------

CAPO VI

ART. 21 - Guidatori professionisti	Pag. 18
------------------------------------	---------

CAPO VII

ART. 22 - Allievi guidatori	Pag. 19
ART. 22 <i>bis</i> - Attribuzione premi al traguardo allievo guidatore	Pag. 20

CAPO VIII

ART. 23 - Gentlemen	Pag. 20
ART. 24 - Corsi di formazione	Pag. 21
ART. 25 - Partecipazione alle corse	Pag. 21

CAPO IX

ART. 26 - Allenatori	Pag. 23
ART. 26 <i>bis</i> – Società di allenamento	Pag. 24

CAPO X

ART. 27 - Categorie professionali	Pag. 25
ART. 28 - Licenza a cittadini stranieri	Pag. 25

CAPO XI

ART. 29 - Disposizioni comuni	Pag. 26
-------------------------------	----------------

TITOLO II

DEI CAVALLI

CAPO I

ART. 30 - I cavalli	Pag. 27
---------------------	----------------

CAPO II

ART. 31 - Estensione della qualifica di indigeno – ABROGATO	Pag. 27
--	----------------

CAPO III

ART. 32 - I castroni	Pag. 27
----------------------	----------------

CAPO IV

ART. 33 - Nome dei cavalli	Pag. 28
----------------------------	----------------

CAPO V

ART. 34 - Certificati, identificazione e microchip di cavalli trottatori italiani e riflessi sull'attività agonistica	Pag. 28
---	----------------

ART. 34 bis - Identificazione cavalli esteri per partecipazione a competizioni sportive **Pag. 29**

CAPO VI

ART. 35 - Identificazione **Pag. 29**

ART. 36 - Esame del DNA, procedure, sanzioni **Pag. 30**

CAPO VII

ART. 37 - Deposito certificati – Tatuaggi - Embryo-transfer - **ABROGATO** -
In sostituzione è in vigore il "Disciplinare e le Norme Tecniche del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano **Pag. 30**

CAPO VIII

ART. 38 - Importazione in via definitiva e in via temporanea in Italia di cavalli esteri per la partecipazione a competizioni sportive **Pag. 30**

CAPO IX

ART. 39 - Passaporto **Pag. 31**

ART. 40 - Cessione, affitto, locazione finanziaria **Pag. 32**

ART. 41 - Dichiarazione di allenamento - Abrogato **Pag. 34**

ART. 42 - Certificazioni veterinarie **Pag. 34**

TITOLO III

CAPO I

ART. 43 - Riunioni di corse **Pag. 34**

ART. 44 - Misurazione del tempo **Pag. 35**

ART. 45 - Premi e programmazione **Pag. 35**

ART. 46 - Programma della riunione **Pag. 36**

CAPO II

ART. 47 - Corse Classiche - Grandi Premi **Pag. 37**

CAPO III

ART. 48 - Corse di allevamento **Pag. 37**

ART. 49 - Qualifiche **Pag. 38**

CAPO IV

ART. 50 - Corse a reclamare **Pag. 39**

ART. 51 - Corse a sella (trotto montato) **Pag. 40**

ART. 52 - Corse in pariglia **Pag. 41**

CAPO V

ART. 53 - Esclusioni e limitazioni	Pag. 41
ART. 53 <i>bis</i> - Divieto di tracheotomia permanente	Pag. 42
CAPO VI	
ART. 54 - Iscrizioni	Pag. 43
CAPO VII	
ART. 55 - Estrazione dei numeri	Pag. 43
CAPO VIII	
ART. 56 - Dichiarazione dei parenti	Pag. 43
ART. 56 <i>bis</i> – Cavalli senza ferri	Pag. 44
CAPO IX	
ART. 57 - Modalità di iscrizione	Pag. 45
CAPO X	
ART. 58 - Prima della corsa	Pag. 46
ART. 58 <i>bis</i> – Sfilata	Pag. 47
ART. 59 - Numeri di partenza	Pag. 47
ART. 60 - Riparazioni	Pag. 48
CAPO XI	
ART. 61 - Partenza con i nastri	Pag. 48
ART. 62 - Partenza con l'autostart	Pag. 49
ART. 62 <i>bis</i> – Partenza con l'autostart su pista con racchetta	Pag. 50
ART. 63 - Richiamo della partenza	Pag. 50
ART. 63 <i>bis</i> – Prove di riqualifica in pista	Pag. 51
CAPO XII	
ART. 64 - Comportamento in corsa	Pag. 51
ART. 65 - Comportamenti non consentiti	Pag. 53
CAPO XIII	
ART. 66 - Equipaggiamenti proibiti in corso e regolamentazione dell'uso del frustino	Pag. 53
ART. 66 <i>bis</i> – Partenza con i nastri su piste con racchetta ed asola laterale	Pag. 54
ART. 67 – Disposizioni sull'uso del casco e del corpetto protettivo	Pag. 55
CAPO XIV	
ART. 68 - Incidenti in corsa	Pag. 56
CAPO XV	
ART. 69 - Arrivo	Pag. 57

CAPO XVI

ART. 70 - Cavalli distanziati **Pag. 57**

CAPO XVII

ART. 71 - Premiazioni **Pag. 58**

ART. 72 - Pari arrivo **Pag. 58**

ART. 73 - Premi d'onore **Pag. 58**

ART. 74 - Pagamento dei premi **Pag. 59**

CAPO XVIII

ART. 75 - Prove di qualifica **Pag. 59**

CAPO XIX

ART. 76 - Raggiugli chilometrici - Valutazione tempi - Normative speciali **Pag. 59**

TITOLO IV

CAPO I

ART. 77 - Organi di controllo e disciplina delle corse **Pag. 60**

ART. 78 - Direzione delle corse **Pag. 60**

ART. 79 - Compiti della Giuria **Pag. 61**

CAPO II

ART. 80 - Incarichi **Pag. 62**

CAPO III

ART. 81 - Giudice nella partenza (Starter) **Pag. 62**

CAPO IV

ART. 82 - Commissari - Handicappers - Cronometristi - Giudice d'arrivo **Pag. 63**

CAPO V

ART. 83 - Interessati nelle corse: divieto di effettuare scommesse **Pag. 63**

TITOLO V

In sostituzione della normativa "Del Doping" (dall'ART. 84 all'ART. 95 compreso) è in vigore il "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite"

Pag. 64

TITOLO VI

CAPO I

ART. 96 – Soggetti - **ABROGATO**

Pag. 64

CAPO II

ART. 97 - Addebiti disciplinari - **ABROGATO**

Pag. 64

ART. 98 - Sanzioni per gli addebiti disciplinari

Pag. 64

ART. 99 - Casi particolari

Pag. 65

CAPO III

ART.100 -Competenza degli organi di disciplina - **ABROGATO**

Pag. 65

ART.100 *bis* – Sospensione cautelativa - **ABROGATO**

Pag. 65

ART.101 -Obbligo di collaborazione - **ABROGATO**

Pag. 65

CAPO IV

ART.102 - Devoluzione delle somme incassate

Pag. 65

ART.103 - Prescrizioni delle infrazioni

Pag. 66

CAPO V

ART.104 - Lista dei pagamenti insoddisfatti – iscrizione nella lista

Pag. 66

TITOLO VII

Si rinvia al Regolamento di Disciplina dell'Ente, adottato con Deliberazione commissariale n.98 del 20/11/2001, approvato con D.M. 19/03/2002 e successive modificazioni e integrazioni

Pag. 69

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 – Corse di Categoria - (con allegata Taratura delle piste

Pag. 70

- ALLEGATO 2 – Ripartizione premi al traguardo

Pag. 72

- ALLEGATO 3 – Corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina delle corse

Pag. 73

- ALLEGATO 4 - Codifica delle violazioni disciplinari

Pag. 74

- ALLEGATO 5 - Normativa disciplinare relativa alle corse effettuate in ippodromi in cui il guard-rail è stato rimosso (senza via libera in retta d'arrivo) **Pag. 85**

- ALLEGATO 6 - Integrazione per le corse effettuate in piste con la via libera in retta d'arrivo

Pag. 86

- ALLEGATO 7 - Normativa disciplinare relativa alle corse al trotto montato **Pag. 87**

- ALLEGATO 8 - Disciplinare e Norme Tecniche del Libro genealogico del
cavallo trottatore italiano" **Pag. 89**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Efficacia del Regolamento

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia.

Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore.

Tutti gli operatori ippici sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme e dei provvedimenti adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MIPAAF).

Qualsiasi modifica al regolamento ha effetto dalla sua pubblicazione, salvo diverso motivato provvedimento.

ART. 2

Pubblicazioni

La pubblicazione di atti e provvedimenti sul sito internet istituzionale del Ministero costituisce pubblicità legale ad ogni effetto di legge.

ART. 3

Obblighi di comunicazione

I soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento sono obbligati a comunicare al MIPAAF, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari.

Le comunicazioni da parte dal MIPAAF, sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o sul sito web) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore successivamente aggiornato attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati.

L'assenza di comunicazione in merito alla variazione del recapito, secondo le suddette modalità, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dal MIPAAF.

Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti.

ART. 4

Regole di comportamento

È fatto obbligo a ogni operatore di svolgere le proprie mansioni in condizioni psico-fisiche non alterate e di tenere un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo e fuori di esso: in particolare, non è consentito avere rapporti diretti o indiretti con gli assuntori di scommesse in relazione allo svolgimento delle corse.

È vietato a tutti, in ogni caso, sottoporre i cavalli a maltrattamenti o a correzioni eccessive.

Ai fini disciplinari i datori di lavoro hanno responsabilità oggettiva per il comportamento dei loro dipendenti.

ART. 5

Scommesse clandestine

Per coloro che sono tenuti all'osservanza del presente regolamento vige il divieto assoluto di effettuare, anche in via occasionale, scommesse clandestine, pena la squalifica e la inibizione permanente di accesso ai recinti degli ippodromi e agli annessi centri di allenamento.

ART. 6

(ABROGATO)

TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

CAPO I

ART. 7

Società di Corse

Ogni Società che intenda effettuare sul proprio ippodromo riunioni di corse al trotto deve chiedere il riconoscimento al MIPAAF.

Tale riconoscimento viene concesso dal MIPAAF previo accertamento del possesso da parte della Società richiedente dei requisiti tecnico-economici e di quelli ritenuti necessari per una efficiente gestione dell'ippodromo.

ART. 8

Documentazione

La richiesta di riconoscimento deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto della Società in copia autentica;
- b) certificazione del Tribunale in ordine alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo con l'elenco dei soci, ed alla insussistenza di procedure fallimentari e concorsuali;
- c) atti dai quali risulti la disponibilità dell'impianto;
- d) elaborati tecnici dai quali risulti la consistenza dell'impianto e la rispondenza dello stesso alle disposizioni previste dal presente regolamento;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dall'amministratore unico e dai singoli soci da cui risulti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

f) ogni altro documento richiesto dal MIPAAF ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 7.

Qualsiasi modificazione circa la composizione della Società e dei suoi organi dovrà subito essere notificata al MIPAAF.

ART. 9

Requisiti degli ippodromi

Ogni ippodromo deve essere dotato di:

a) una pista da corsa non inferiore a mt. 1000, misurati ad un metro dal ciglio interno della stessa ed una larghezza di almeno 25 metri sulle due rette le cui caratteristiche tecniche dovranno essere preventivamente approvate dal MIPAAF.

Per gli ippodromi in attività, la pista può avere una lunghezza non inferiore a mt. 800 ed una larghezza di almeno mt. 15 sulle due rette;

b) una idonea pista per l'allenamento;

c) idonei dispositivi tecnici per la ripresa e la determinazione dell'esatto ordine di arrivo (fotosprint) nonché per la rilevazione automatica e la visualizzazione dei tempi di gara;

d) un impianto di ripresa televisiva a circuito chiuso che consenta la completa ed efficiente documentazione visiva delle corse;

e) due autostart per le partenze alla pari ed un idoneo sistema elettronico per le partenze con resa di metri;

f) una adeguata struttura per la recettività dei cavalli, dotata dei necessari servizi.

ART. 10

Obblighi delle Società di Corse

Le Società di Corse si impegnano ad osservare le norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni degli organi direttivi del MIPAAF.

In particolare debbono:

1) uniformarsi alle disposizioni di carattere tecnico e di programmazione delle corse;

2) assicurare, per quanto concerne l'accesso alle scuderie, la più scrupolosa osservanza della normativa volta alla tutela ed alla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche nonché delle specifiche direttive del MIPAAF;

3) assicurare la continua efficienza e funzionalità sia delle piste che di tutte le attrezzature tecniche;

4) trasmettere in tempi reali i risultati ufficiali di ogni giornata di corse mediante sistema telematico indicato dal MIPAAF;

5) inviare con sollecitudine gli importi delle multe riscosse ed ogni altro provento di spettanza del MIPAAF.

ART. 11

Revoca del riconoscimento

In caso di constatata inadempienza da parte della Società ad uno qualsiasi degli impegni di cui sopra o di mancato rispetto dei divieti e obblighi comunque previsti dal presente Regolamento, il MIPAAF può irrogare una multa non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo a quanto stabilito dal punto 1) del vigente art. 98 o - nei casi più gravi - privarla dell'autorizzazione ad effettuare riunioni di corse.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra Società e terzi soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento, deve essere segnalata alla Procura della Disciplina.

CAPO II

ART. 12

Ditte individuali, Società, Associazioni, Enti, Comitati

Alle Ditte individuali, Società, Associazioni, Enti e Comitati, il MIPAAF potrà concedere, annualmente, l'autorizzazione ad effettuare una riunione di corse per un massimo di cinque giornate, purché dispongano di impianti idonei e dei requisiti minimi ritenuti indispensabili dal MIPAAF.

CAPO III

ART. 13

Proprietari di cavalli da corsa

Agli effetti del Regolamento delle Corse, sono considerati proprietari, le persone fisiche o giuridiche che abbiano ottenuto dal MIPAAF l'autorizzazione a far correre cavalli di loro proprietà. I suddetti proprietari potranno partecipare, senza alcuna limitazione, alle corse con cavalli iscritti al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano.

I proprietari titolari di colori all'estero possono partecipare a corse in Italia con cavalli iscritti ai Libri genealogici tenuti dai Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET), il cui accordo è esteso anche a Canada, USA, Australia e Nuova Zelanda, importati temporaneamente, sulla base dei certificati di esportazione temporanea emessi dal Paese estero di origine o di provenienza del cavallo.

I certificati suddetti devono essere depositati, prima della dichiarazione dei partenti, presso l'ippodromo dove il cavallo partecipa a corse e inviati al MIPAAF.

Il proprietario titolare di colori all'estero che intenda partecipare a corse in Italia con cavalli italiani o esteri già definitivamente importati in Italia deve chiedere al MIPAAF il riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata nel Paese di origine o di provenienza.

Al proprietario che sia anche datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all'assunzione e al trattamento del personale dipendente, nonché all'assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dagli Organi di giustizia sportiva, comporta l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito dal MIPAAF; in caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.

ART. 14

Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione a far correre – Documentazione

È fatto divieto di partecipare a competizioni sportive ippiche, sia in Italia che all'estero, in assenza della concessione dei colori.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 un soggetto può essere titolare di un'unica autorizzazione a far correre cavalli di proprietà (*concessione colori*), come persona fisica e di un'unica autorizzazione come persona giuridica e lo stesso non può essere socio di altre società titolari di colori. Resta ferma la possibilità di mantenere le autorizzazioni acquisite entro la data indicata, attraverso l'effettuazione del relativo rinnovo.

I soggetti che intendano far correre cavalli di loro proprietà devono presentare specifica richiesta di autorizzazione a far correre, redatta su apposito modulo predisposto dal MIPAAF.

L'istanza di concessione deve contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera:

1. di conoscere in ogni sua parte il Regolamento delle Corse, i regolamenti per il controllo delle sostanze proibite e le norme di procedura disciplinare accettandone senza riserve o eccezioni tutte le disposizioni;
2. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
3. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4. di svolgere un'attività lavorativa, stabile e continuativa, e di essere titolare di congrui redditi non derivanti da lavoro subordinato espletato nel campo delle corse dei cavalli (*la dichiarazione deve essere resa sulla base della certificazione attuale dei redditi prodotta alle amministrazioni competenti*);
5. di non essere titolare di autorizzazione alla raccolta delle scommesse ippiche e sportive;
6. di non essere socio e di non avere rapporti di lavoro dipendente con soggetti autorizzati alla raccolta delle scommesse ippiche e sportive;
7. che il coniuge, ascendente o discendente in linea diretta e gli affini di 1° grado del dichiarante non sono soci e non hanno rapporti di lavoro dipendente con soggetti autorizzati alla raccolta delle scommesse ippiche e sportive.

Se la richiesta di autorizzazione a far correre cavalli di proprietà è presentata da una persona giuridica l'oggetto della stessa deve prevedere in via prevalente lo svolgimento dell'attività di scuderia e a integrazione di quanto sopra riportato, devono essere rese le seguenti dichiarazioni:

- a) che l'intero capitale sociale è sottoscritto da persone non rientranti nei divieti di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente articolo;
- b) che la società è iscritta alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con indicazione di tutti i riferimenti relativi all'oggetto sociale, alla compagine sociale e alla registrazione.

Nel caso di società di capitali il rappresentante legale è esonerato dalla presentazione relativa al possesso della titolarità di congrui redditi personali.

All'istanza di concessione deve seguire il versamento dei previsti oneri di istruttoria e l'assolvimento dell'imposta di bollo effettuati secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Le persone giuridiche devono altresì comunicare al MIPAAF le variazioni dei legali rappresentanti e della compagine sociale mediante invio del modello previsto sottoscrivendo le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, lett. a) e b).

In detti casi i cavalli non possono partecipare a corse prima che intervenga l'approvazione del MIPAAF. In caso di inosservanza di tale disposizione, i cavalli saranno distanziati e i responsabili segnalati alla Procura della Disciplina.

Nel caso in cui il MIPAAF non ritenga idonei i nuovi rappresentanti o componenti delle società, l'autorizzazione a far correre già concessa, è sospesa.

In sede di adozione del provvedimento di autorizzazione, o anche successivamente, possono essere modificate d'ufficio le combinazioni di colori proposte dal richiedente, se risultano già attribuite ad altra scuderia o comunque siano tali da ingenerare confusione con altre già registrate. In tal caso, la variazione, non comporta alcun pagamento.

In sede di domanda, o anche successivamente alla concessione colori, può essere autorizzato dal MIPAAF, secondo le modalità previste, l'uso di simboli o scritte pubblicitarie versando il previsto onere di istruttoria.

Qualora venga concessa una variazione (*combinazione colori, legale rappresentante o compagine sociale*), su richiesta del titolare di un'autorizzazione già in essere, è dovuto il versamento dell'onere di istruttoria stabilito con apposito provvedimento.

In caso di morte del proprietario i cavalli non possono partecipare a corse fino a che gli eredi non abbiano regolarizzato la successione ereditaria, mediante apposita istanza al MIPAAF, con attribuzione della proprietà a ciascuno, oppure all'erede indicato dagli altri, e non abbiano ottenuto l'autorizzazione a correre con i nuovi colori.

ART. 15

Comproprietà - Affitto

Nel caso in cui un cavallo sia in comproprietà deve sempre essere indicato il proprietario sotto il cui nome il cavallo parteciperà a competizioni sportive.

A tale soggetto verranno corrisposti gli importi vinti dal cavallo e allo stesso spettano formalmente, a norma del presente Regolamento, tutti i diritti e obblighi del proprietario.

In caso di comproprietà di un cavallo le Società di corse verificano prima dell'iscrizione alla corsa l'eventuale esistenza di un rapporto di scuderia.

I cavalli dati in affitto devono correre sotto il nome, con i colori e per conto dell'affittuario.

Il proprietario, o l'affittuario, può chiedere alla Giuria, per il tramite della società di corse, che i propri cavalli corrano con la divisa personalizzata dei guidatori ai quali sono affidati.

È vietato, al proprietario o all'affittuario, pena la revoca dei colori, far correre sotto il proprio nome cavalli appartenenti ad altri.

I proprietari e gli affittuari dei cavalli partenti in corse sono responsabili del controllo circa l'esattezza delle distanze alle quali i rispettivi cavalli devono partire. Il mancato controllo comporta l'applicazione di misure disciplinari.

ART. 16

Rinnovo dei colori - Durata

È fatto divieto di partecipare a competizioni sportive ippiche, sia in Italia che all'estero, in assenza del rinnovo dei colori.

La concessione dei colori è valida, sulla base della scelta dell'operatore per un anno solare o per un triennio solare

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, prima di far partecipare alle corse i propri cavalli a produrre, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione:

- a) istanza di rinnovo;
- b) pagamento degli oneri di istruttoria, annuali o triennali a seconda della scelta operata e assolvimento dell'imposta di bollo.

La validità dell'autorizzazione a correre è fissata al 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'ultimo rinnovo sia esso annuale o triennale. Entro tale termine deve essere perfezionata l'istanza di rinnovo. Le richieste presentate successivamente a tale data, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'ultimo rinnovo, sono soggette al pagamento degli oneri di istruttoria di importo raddoppiato. L'assenza di rinnovo entro tale termine determina la decadenza dell'autorizzazione.

Successivamente al 31 marzo è fatto divieto, per chiunque, di partecipare alle corse in carenza di perfezionamento dell'istanza di rinnovo per il nuovo anno. La partecipazione a corse, in assenza di rinnovo, non dà diritto all'erogazione dei relativi premi e il cavallo viene distanziato totalmente dall'ordine di arrivo.

ART. 16 bis

Deleghe e procure

Il proprietario deve affidare, mediante atto di delega, i suoi cavalli in allenamento a un allenatore. La delega deve essere sottoscritta nel momento in cui il cavallo inizia l'attività di allenamento.

Le deleghe devono essere inserite a SIAN direttamente dal proprietario, unitamente alla fotocopia di un documento di identità dell'allenatore; sono valide dal giorno della loro registrazione e devono essere confermate annualmente. Qualsiasi successiva variazione deve essere comunicata attraverso l'inserimento a SIAN di un nuovo atto di delega sottoscritto dal proprietario del cavallo e dall'allenatore delegato. In caso di rinnovo triennale il proprietario è comunque tenuto a comunicare ogni variazione (acquisto nuovi cavalli, modifica dell'allenatore delegato, ecc) intervenga nel corso del triennio di validità del rinnovo.

Il proprietario in assenza di registrazione a SIAN delle variazioni intervenute nell'affidamento dei cavalli ad un allenatore è l'unico responsabile del cavallo ad ogni fine regolamentare (allenamento, compravendita dei cavalli per suo conto, partecipazione a corse, doping).

La delega cessa di avere vigore in caso di: revoca, morte del delegante o rinuncia del delegato.

Il proprietario può altresì rilasciare, con atto notarile depositato presso l'Amministrazione almeno 30 giorni prima della sua utilizzazione, procura ad agire in suo nome ad altra persona.

A tal fine, il procuratore designato deve sottoscrivere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, le medesime dichiarazioni previste per il soggetto richiedente i colori.

ART. 17

Nome assunto

Dal 1° gennaio 2023 è possibile far partecipare a corse i propri cavalli esclusivamente in nome proprio o sotto una ragione/denominazione sociale secondo le modalità stabilite dall'art. 14 del presente Regolamento.

Resta ferma la possibilità di mantenere il “nome assunto” (nome di fantasia), per chiunque abbia ottenuto tale autorizzazione entro la data sopra indicata ed effettui il relativo rinnovo.

In materia di rinnovo del nome assunto valgono le norme stabilite dai precedenti articoli.

Il nome assunto registrato non può essere cambiato né trasferito ad altro titolare di autorizzazione a far correre cavalli di proprietà.

ART. 18

Diniego della autorizzazione e del rinnovo

L'autorizzazione a far correre cavalli può essere negata, revocata o sospesa dal MIPAAF con provvedimento motivato tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente la scadenza e, in particolare, di quelli concernenti:

1. la natura ed il numero dei provvedimenti disciplinari del titolare dell'autorizzazione;
2. le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturite dall'attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal Regolamento delle Corse.
3. organizzazione e/o esercizio di scommesse clandestine o partecipazione anche occasionale alle stesse da parte del titolare dell'autorizzazione;
4. cessazione dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la concessione colori;
5. sentenza irrevocabile di condanna del titolare di colori alla pena dell'arresto o della reclusione superiore a due anni.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione viene adottato anche nei confronti delle società, titolari di colori, qualora per il rappresentante legale intervenga la squalifica o ricorra una delle fattispecie di cui sopra, salvo il caso in cui lo stesso, cessi di far parte della compagine sociale e venga sostituito da altro rappresentante legale, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

CAPO IV

ART. 19

Allevatori

È allevatore il proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro e come tale è riconosciuto ad ogni effetto, purché iscritto all'Albo degli Allevatori, di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.

Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti ad atti generativi precedenti il 29 gennaio 1999.

Le provvidenze in favore degli allevatori non sono cedibili: esse si intendono a disposizione degli allevatori al netto delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione e all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Trottatore (ANACT).

La percentuale destinata agli allevatori è fissata al 20% dell'ammontare del premio delle singole corse.

È altresì previsto un premio aggiunto agli allevatori, stabilito anno per anno dall'Amministrazione, da distribuirsi nella misura del 25% della somma stanziata ai cavalli di due anni, del 50% a quelli di tre anni e del 25% a quelli quattro anni. Detto premio verrà ripartito proporzionalmente al premio allevatore complessivamente vinto dal singolo cavallo nell'anno di riferimento.

All'allevatore del trottatore italiano allevato in Italia che termini tra i premiati in una corsa disputata all'estero verrà corrisposta, entro i limiti delle risorse economiche previste annualmente dal MIPAAF, una provvidenza/premialità pari al 15% della somma vinta al traguardo a condizione che l'allevatore, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la corsa si è svolta, faccia pervenire all'Amministrazione specifica domanda corredata dalla documentazione ufficiale della corsa a cui il cavallo ha partecipato e comunque per un importo massimo stabilito annualmente dall'Amministrazione per ciascun cavallo.

Sulle provvidenze/premialità/ premio aggiunto erogate dall'Amministrazione agli allevatori verrà prelevato il 5% a favore dell'ANACT onde garantire i mezzi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per assicurare all'Amministrazione la collaborazione per quanto attiene lo sviluppo e l'attuazione dei programmi a favore dell'allevamento.

La quota spettante agli allevatori sarà ripartita secondo le percentuali previste dalla tabella ufficiale di ripartizione dei premi allegata al presente regolamento.

Nel caso di premi divisi tra cavalli classificati in parità, anche le provvidenze spettanti agli allevatori saranno divise.

CAPO V

ART. 20

Norme comuni a guidatori/gentleman e allenatori

Nessuno può guidare o allenare cavalli in corsa senza aver prima ottenuto dall'Amministrazione la specifica autorizzazione (allievo guidatore, guidatore professionista, gentleman driver e allenatore).

A fini della concessione/rinnovo di una delle licenze elencate deve essere presentata apposita istanza, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, corredata da:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- b) certificazione medica attestante l'idoneità fisica all'attività sportiva agonistica ippica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie;
- c) pagamento del previsto onere di istruttoria;
- d) copertura assicurativa contro gli infortuni in corsa e in allenamento.

Il titolare della sola patente di allenatore che, durante il convegno di corse, limiti la sua funzione all'attività programmatoria e organizzativa e si avvalga per lo svolgimento della parte tecnico-operativa di personale di scuderia e/o di collaboratori, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, è esentato dalla presentazione dei documenti di cui ai punti b) e d).

Le licenze hanno validità annuale e devono essere rinnovate entro il 31 marzo dell'anno nel quale si intende correre.

Gli adempimenti e le modalità specifiche inerenti alla concessione/rinnovo delle licenze previste dal Regolamento delle corse al trotto sono riportati negli articoli di riferimento.

Le autorizzazioni concesse possono essere revocate in qualsiasi momento per gravi motivi disciplinari oppure per il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti.

Ogni cinque anni l'Amministrazione provvede alla revisione delle licenze sopra specificate, verificando il mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento.

Il guidatore che abbia in corsa cavalli di proprietà o in allenamento, anche mediante partecipazione societaria o associativa, non può guidarne altri.

Nel caso che li abbia entrambi nella stessa corsa deve guidare quello di proprietà.

L'attività di guida e allenamento per tutti i titolari di licenza cessa al compimento dei 70° anni di età.

Il MIPAAF, con specifico provvedimento, può consentire la continuazione dell'attività anche oltre il compimento del 70° anno di età a quei professionisti o amatori che nell'ultimo biennio abbiano partecipato ad almeno 4 corse e abbiano dimostrato l'idoneità a svolgere l'attività.

A tal fine, deve essere presentata, oltre al previsto certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, anche la certificazione di un medico specialista in neurologia che attesti l'idoneità psicofisica e l'insussistenza di patologie che impediscono il regolare svolgimento dell'attività di guida di cavalli in corse al trotto.

In caso di mancato rinnovo della licenza per un periodo superiore a cinque anni il guidatore, anche amatore, che intenda riprendere l'attività, è sottoposto ad esame teorico-pratico mentre l'allenatore soltanto a esame teorico secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

CAPO VI

ART. 21

Guidatori professionisti

La licenza di guidatore professionista può essere rilasciata a coloro che, avendo assolto agli obblighi scolastici, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. allievi che abbiano conseguito almeno 20 vittorie o 60 piazzamenti;
- b. gentlemen in possesso dei requisiti previsti all'art. 25;

La partecipazione ai Grandi Premi con cavalli allenati da altri soggetti è consentita esclusivamente ai guidatori che hanno conseguito almeno 100 vittorie in carriera o almeno 40 negli ultimi tre anni, compreso l'anno in cui si svolge il Gran Premio. La partecipazione dell'allenatore guidatore con cavalli allenati dallo stesso, è subordinata al conseguimento in carriera di almeno 60 vittorie o 180 piazzamenti.

Nel caso in cui un Gentleman driver diventi guidatore professionista, nel calcolo del numero di vittorie, ai fini della partecipazione ai Grandi Premi, sono considerate esclusivamente quelle conseguite con la qualifica di guidatore professionista.

I guidatori professionisti possono chiedere al MIPAAF di indossare una divisa personalizzata, conforme alle modalità e alle caratteristiche approvate dall'Amministrazione. Se un guidatore è anche titolare di colori, la combinazione della divisa personalizzata deve essere diversa da quella della scuderia della quale è titolare. Nel caso in cui si accerti la non distinguibilità delle due combinazioni richieste, nel rispetto del principio di trasparenza, si procede alla variazione d'ufficio dei colori della divisa personalizzata.

CAPO VII

ART. 22

Allievi guidatori.

Il MIPAAF organizza periodicamente corsi di qualificazione per Allievi Guidatori e, al riguardo, l'Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.

L'istanza di concessione deve contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera:

- a) età non inferiore a 17 anni e non superiore a 30 anni;
- b) cittadinanza italiana o di un Paese della U.E.;
- c) aver assolto agli obblighi scolastici;
- d) aver prestato la propria opera di artiere ippico o di tirocinante presso uno o più allenatori in Italia per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi;
- f) essere in possesso di un attestato di idoneità alla guida rilasciato e sottoscritto, per responsabilità, da un allenatore che sia munito di regolare licenza rilasciata dall'Amministrazione da almeno 10 anni o che abbia conseguito come guidatore almeno 250 vittorie;
- h) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

All'istanza deve, inoltre, essere allegato, in originale, certificato di idoneità medico-sportiva all'attività agonistica ippica valido 12 mesi e rinnovabile fino a conclusione di tutte le fasi del percorso formativo.

Al momento dell'ammissione al corso il candidato deve produrre polizza assicurativa contro i rischi in pista valida per tutta la durata del percorso formativo.

Le modalità di selezione sono di volta in volta stabilite dall'Amministrazione e comunicate attraverso il bando di indizione del corso .

Gli Allievi guidatori possono partecipare esclusivamente alle corse loro riservate fino al conseguimento di 15 piazzamenti.

Successivamente al conseguimento dei 15 piazzamenti, essi possono partecipare anche a corse riservate ai professionisti, ad esclusione delle prove per cavalli di 2 anni, dei Grandi Premi e delle corse con dotazione superiore all'importo stabilito annualmente dall'Amministrazione.

Se previsto dalla proposizione della corsa e in caso di corse miste, il cavallo guidato da un allievo guidatore usufruisce di un abbuono in metri e può essere guidato da allievi che non abbiano conseguito il numero di piazzamenti richiesti.

Al conseguimento di 20 vittorie o di 60 piazzamenti gli allievi perdono tale qualifica e devono presentare domanda per l'ottenimento della qualifica di guidatore professionista. In attesa dell'ottenimento della licenza l'aspirante guidatore non potrà partecipare a corse riservate agli allievi né usufruire di eventuali abbuoni.

L'autorizzazione a guidare decade se trascorsi 5 anni dal rilascio della stessa, l'allievo guidatore non raggiunge i requisiti per l'ottenimento della qualifica di guidatore professionista.

Esclusivamente ed eccezionalmente nelle piazze in cui, a causa dello scarso numero di allievi presenti, non sia possibile programmare corse allievi secondo il dettato regolamentare, l'Handicapper può prevedere corse miste con abbuono di metri a cui possano partecipare anche gli allievi che non abbiano conseguito 15 piazzamenti. Lo svolgimento di tali corse deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

ART. 22 bis

Attribuzione premi al traguardo allievo guidatore

Gli allievi guidatori, in corse loro riservate, non percepiscono premi al traguardo.

Se un allievo risulta classificato in tali corse la somma a lui spettante è attribuita all'allenatore del cavallo con il quale ha partecipato alla corsa.

Qualora l'allievo, avendo conseguito i requisiti previsti, partecipi a corse riservate ai guidatori professionisti avrà diritto a ricevere il premio al traguardo nella misura stabilita per i guidatori dall' "Allegato 2" del presente Regolamento.

È onere dell'allievo comunicare per iscritto al MIPAAF di aver maturato tale diritto. La corresponsione della somma vinta sarà effettuata a far data dalla registrazione della predetta comunicazione.

CAPO VIII

ART. 23

Gentlemen Driver

Possono ottenere la qualifica di gentleman o amazzone, e il relativo rinnovo annuale, coloro che

1. Si trovino in una delle condizioni di seguito indicate:

- a) siano proprietari di una scuderia che abbia conseguito, nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza, vincite non inferiori all'importo determinato ogni triennio dall'Amministrazione. Se la scuderia è costituita sotto forma societaria o associativa, il gentleman driver è considerato proprietario se possiede almeno il 50% delle quote e i cavalli corrono sotto la denominazione di tale scuderia. In caso di compartecipazione con un familiare, la somma vinta dalla scuderia viene valutata sulla quota di comproprietà, comprensiva di quella spettante a genitori, fratelli, figli e coniuge;
- b) siano proprietari da almeno dodici mesi di una scuderia che abbia partecipato, con almeno due cavalli di proprietà a corse rette dall'Amministrazione. Se la scuderia è costituita sotto forma societaria o associativa, il gentleman driver è considerato proprietario se possiede almeno il 50% delle quote e i cavalli corrono sotto la denominazione di tale scuderia. In caso di compartecipazione con un familiare, la quota di comproprietà è comprensiva di quella spettante a genitori, fratelli, figli e coniuge;
- c) siano figli o fratelli di titolari di scuderia, in età compresa tra i 18 e i 26 anni. Tale licenza decade al compimento del 26° anno di età.

2. Siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o, se l'aspirante ha meno di 21 anni, del certificato di iscrizione e frequenza a regolari corsi per il suo conseguimento presso istituti

scolastici riconosciuti dallo Stato. Il conseguimento del titolo di studio dovrà, comunque, avvenire entro il limite di età sopra indicato e sarà accertato al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo. Il mancato conseguimento comporterà la perdita della licenza per il venir meno dei requisiti previsti.

3. Abbiamo fonti di reddito diverse da quelle derivanti dal mantenimento dei cavalli o dalla gestione di una scuderia con incasso dei corrispettivi e non svolgano attività professionistica ippica.

4. Si avvalgano della collaborazione professionale di un allenatore per il quale è stata depositata presso l'Amministrazione regolare delega.

I soggetti titolari di autorizzazioni a correre nei campionati "delle stelle", "universitari" o "giornalisti" che abbiano disputato almeno 40 corse e ottenuto 5 vittorie o 20 piazzamenti in tali categorie, nel caso in cui vogliano continuare a partecipare a corse, debbono chiedere la qualifica di gentlemen o amazzone. Gli stessi sono esonerati dalla partecipazione al corso e all'esame di cui all'art. 24 del presente Regolamento, fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti previsti per il rilascio della licenza.

L'ottenimento della licenza di gentleman, sulla base dei requisiti previsti al comma di cui sopra, comporterà la perdita della qualifica precedentemente posseduta.

Limitatamente a un candidato all'anno l'Associazione di categoria può sottoporre all'Amministrazione la richiesta di concessione della licenza di gentleman a persone di indiscusso prestigio, anche non in possesso dei requisiti sopra elencati. La licenza verrà concessa previo superamento di un esame teorico-pratico.

ART. 24

Corsi di formazione

Il MIPAAF organizza periodicamente corsi di formazione per gentlemen e al riguardo l'Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.

Le relative domande devono essere presentate al MIPAAF secondo le modalità e nei termini previsti dal bando.

Al termine del corso, gli aspiranti sono sottoposti a un esame teorico-pratico secondo le modalità fissate dal bando e il MIPAAF provvederà a rilasciare la licenza di gentleman a coloro che sono risultati idonei.

Le licenze di gentleman concesse e non perfezionate entro l'anno successivo a quello di concessione decadono. Il rilascio di una nuova licenza è subordinato al superamento di un nuovo esame teorico-pratico.

ART. 25

Partecipazione alle corse dei gentlemen driver

I gentlemen devono partecipare alle corse loro riservate e non possono percepire alcun compenso per tale attività.

Qualora in una corsa risulti classificato tra i premiati un cavallo guidato da un gentleman driver l'importo previsto per il guidatore verrà corrisposto al proprietario. In tal caso l'importo non è conteggiato ai fini della qualifica. Qualora il Gentleman Driver guidi un cavallo di proprietà a norma dell'art. 23 l'importo previsto per il guidatore, mediante rilascio di apposita delega, è corrisposto alla Federazione Nazionale Amatori Trotto.

Nei primi 24 mesi dal rilascio della licenza, e comunque non prima di aver conseguito 5 vittorie o 20 piazzamenti, i Gentlemen driver possono guidare solamente cavalli di proprietà.

Agli effetti di cui sopra sono considerati cavalli di proprietà quelli che appartengono al gentleman almeno per il 50%, fatte salve le condizioni di cui al punto a) dell'art. 23, e che corrano per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso.

Il gentleman che nell'anno solare abbia partecipato a 100 corse con cavalli di proprietà di altre scuderie può continuare a correre solo con cavalli di proprietà.

Ai sensi del precedente comma, il cavallo deve appartenere per almeno il 50% al gentleman e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso. Entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni prima del giorno della corsa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di decorrenza del relativo passaggio di proprietà presso l'Amministrazione.

Il gentleman che abbia conseguito non meno di 150 vittorie in carriera può rivolgere formale istanza per ottenere la licenza di guidatore professionista. L'autorizzazione viene concessa dall'Amministrazione nei limiti di cinque all'anno.

I gentlemen che abbiano conseguito 150 vittorie in carriera possono correre in corse professionisti con cavalli di proprietà, ad eccezione delle corse per due anni nel limite di 50 corse l'anno. Qualora il gentleman oltrepassi nell'anno solare il predetto limite perderà automaticamente la qualifica di gentleman e potrà rivolgere formale istanza per il rilascio della licenza di guidatore professionista.

Per poter prendere parte a tali corse il cavallo deve appartenere per almeno il 50% al gentleman e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso; entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni prima del giorno della corsa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di decorrenza del relativo passaggio di proprietà presso l'Amministrazione. In tali corse la percentuale spettante al guidatore viene assegnata all'allenatore del cavallo.

L'Amministrazione riserva annualmente ai gentlemen, su ogni piazza, un numero di corse pari al numero delle giornate annuali di corsa moltiplicato per il coefficiente 1 per tutte le piazze, rimanendo escluse dal computo le corse gentlemen a carattere internazionale, le giornate gentleman e quelle organizzate dalla Federazione Nazionale Amatori Trotto approvate con apposito disciplinare.

Gli ippodromi che hanno un numero di giornate annue superiori alle 10 dovranno programmare una giornata di corsa gentleman nell'anno solare.

Gli ippodromi che hanno un numero di giornate annue superiori alle 25 dovranno programmare due giornate di corse gentleman nell'anno solare.

Almeno il 33% delle corse gentlemen deve essere riservato a gentlemen con cavalli di proprietà. Per poter essere iscritti a una corsa facente parte di questa aliquota, i cavalli devono appartenere al gentleman per almeno il 50% e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso; entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni prima del giorno della corsa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di decorrenza del relativo passaggio di proprietà presso l'Amministrazione.

Le corse gentlemen sono programmate per numero e qualità secondo un criterio proporzionale, rispetto alla programmazione della singola piazza, escludendo le corse per i due anni e i Grandi Premi.

CAPO IX

ART. 26

Allenatori

Sono qualificati ad esercitare attività di allenatore coloro che abbiano svolto regolare attività di guidatore professionista negli ultimi tre anni, abbiano partecipato, in tale periodo, ad almeno trenta corse e superino apposito esame indetto con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Il MIPAAF organizza periodicamente corsi di qualificazione per allenatori.

Possono essere ammessi ai corsi di qualificazione per allenatore e a sostenere l'esame finale, nel rispetto delle modalità indicate dal bando del corso, coloro che abbiano assolto agli obblighi scolastici, e dimostrino di aver svolto attività di collaborazione professionale continua e retribuita con uno o più allenatori per un periodo complessivo non inferiore a tre anni negli ultimi dieci.

Gli allenatori sono obbligati a comunicare all'Amministrazione, attraverso apposito modulo da allegare alla domanda di concessione o di rinnovo della licenza, l'elenco dei cavalli in allenamento e i rispettivi proprietari. Il suddetto modulo deve essere immediatamente aggiornato in caso di variazioni relative all'affidamento dei cavalli.

Essi sono, altresì, obbligati a fornire alle Società di Corse l'elenco del personale che presta la propria attività lavorativa presso gli ippodromi.

All'allenatore che sia datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all'assunzione e al trattamento del personale dipendente, nonché all'assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dagli Organi di Giustizia sportiva comporta l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito dall'Amministrazione. In caso di recidiva, oltre alla multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.

L'affidamento dei cavalli per l'allenamento deve risultare da atto di delega rilasciato dal proprietario e sottoscritto per accettazione dall'allenatore, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del DPR 445/2000. Ogni variazione deve essere resa nota mediante il deposito di un nuovo atto di delega redatto secondo le medesime modalità.

Le deleghe sono valide fino a revoca del proprietario o rinuncia dell'allenatore. Il proprietario e l'allenatore sono tenuti a comunicare l'eventuale revoca e/o l'eventuale rinuncia all'incarico.

Il proprietario, l'allenatore e il guidatore sono responsabili del controllo circa l'esattezza di quanto riportato sul programma ufficiale per quanto attiene la proprietà e l'affidamento in allenamento e la distanza alla quale il proprio cavallo deve partire; il mancato controllo o la mancata denuncia di eventuali inesattezze costituiscono violazione regolamentare.

L'allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli e anche del comportamento dei suoi delegati, collaboratori o dipendenti, addetti alla custodia.

L'allenatore non può addurre a proprio scarico eventuali istruzioni impartitegli dal proprietario in contrasto con il Regolamento delle Corse.

Nessun cavallo può accedere all'ippodromo né può avere box in assegnazione se non è affidato in allenamento a un allenatore qualificato.

ART. 26 bis

Società di allenamento

Il MIPAAF può autorizzare Società costituite da titolari di patente di allenatore aventi quale oggetto sociale prevalente l'esercizio di attività di addestramento e di allenamento del cavallo da corsa.

L'oggetto sociale delle Società di allenamento, autorizzate anche ai sensi dell'art.13 (concessione colori), deve prevedere espressamente l'esercizio di attività di scuderia, fermo restando che gli allenatori soci o amministratori di tali Società non possono esser titolari o contitolari di altra scuderia, anche in nome proprio, autorizzata a norma dell'art.13.

Sono ammesse Società costituite da uno o più allenatori purché questi ultimi posseggano almeno il 75% del capitale sociale e ne diventino amministratori.

Non possono essere soci di società di allenamento altre società e gentlemen-drivers.

La ragione o denominazione sociale, oltre l'espressione "Società di allenamento" deve indicare i nominativi degli allenatori che ne fanno parte.

Dopo l'autorizzazione di cui al primo comma, gli allenatori e i soci della società di allenamento non possono svolgere attività di allenatore in proprio, né essere soci di altra società allenamento e comunque prestare attività lavorativa o di collaborazione presso altra scuderia.

Il MIPAAF autorizza a svolgere attività di allenamento di cavalli da corsa in forma societaria previo esame dell'istanza proposta e sottoscritta dall'amministratore unico e dai singoli soci che si impegnano a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

L'istanza di concessione deve contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera:

2. di conoscere in ogni sua parte il Regolamento delle Corse, i regolamenti per il controllo delle sostanze proibite e le norme di procedura disciplinare accettandone senza riserve o eccezioni tutte le disposizioni
3. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
5. di non essere titolare di soggetti autorizzati alla raccolta delle scommesse ippiche e sportive;
6. di non essere socio e di non avere rapporti di lavoro dipendente con soggetti autorizzati alla raccolta delle scommesse ippiche e sportive;
7. che il coniuge, ascendente o discendente in linea diretta e gli affini di 1° grado del dichiarante non sono soci e non hanno rapporti di lavoro dipendente con soggetti autorizzati alla raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
8. che l'intero capitale sociale è sottoscritto da persone non rientranti nei divieti di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente articolo;
9. che la società è iscritta alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con indicazione di tutti i riferimenti relativi alla registrazione.

All'istanza di concessione deve seguire il versamento dei previsti oneri di istruttoria e l'assolvimento dell'imposta di bollo effettuati secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Qualunque discordanza tra le dichiarazioni prodotte dagli interessati e gli eventuali accertamento d'ufficio può comportare il rigetto della domanda di autorizzazione o la revoca della stessa se intervenuta, ferma restando l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione ad altre qualifiche rivestite dai singoli interessati.

Qualsiasi variazione dell'atto costitutivo, dello Statuto o della compagine sociale deve essere tempestivamente comunicata al MIPAAF per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui al MIPAAF non ritenga idonei i nuovi legali rappresentanti o componenti della società, anche in relazione alle risultanze degli accertamenti effettuati, ai sensi della normativa di riferimento, può sospendere l'autorizzazione già concessa.

Qualora la variazione riguardi la persona dell'amministratore o degli amministratori, i cavalli dichiarati in allenamento presso la società o di proprietà della stessa non possono partecipare a corse prima che intervenga la predetta approvazione.

In caso di inosservanza di tale disposizione, i cavalli saranno distanziati e i responsabili della società di allenamento segnalati alla Procura della Disciplina.

Alla società di allenamento sono applicate tutte le disposizioni stabilite dal presente Regolamento per gli allenatori, ferma restando la responsabilità disciplinare, a titolo personale, dell'infrazione di dette norme da parte degli amministratori .

In caso di sospensione o di squalifica degli Amministratori, la Società non può far partecipare a corse cavalli affidati in allenamento e/o di proprietà della stessa.

Nel caso di società di allenamento, la delega prevista dall'art. 26 del Regolamento, deve essere rilasciato a favore della Società stessa e sottoscritta dal proprietario e dagli amministratori per accettazione.

Le Relazioni Ufficiali delle corse e il programma ufficiale giornaliero dovranno riportare la denominazione della Società in corrispondenza del cavallo risultante allenato dalla stessa.

CAPO X

ART. 27

Autorizzazione a guidare in corse promozionali

Il MIPAAF può autorizzare soggetti non titolari di licenza a guidare in corse organizzate per fini promozionali, previa approvazione del relativo Regolamento, predeterminazione dei requisiti per la partecipazione e accertamento dell' idoneità.

ART. 28

Licenza a cittadini stranieri

In conformità con quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo internazionale UET (Union Européenne du Trot) l'allenatore, il guidatore che operano in un Paese diverso da quello di origine devono sottostare ai Regolamenti delle corse vigenti nel Paese ospitante.

Gli operatori, già in possesso di licenza rilasciata da analogo organismo estero riconosciuto, che vengono a correre in Italia sono obbligati a comunicare tutti i dati richiesti secondo le modalità stabilite dal MIPAAF.

È compito delle Società di corse verificare, prima della partecipazione a corse di operatori non italiani (comunitari o stranieri), che tali adempimenti siano stati effettuati.

L'operatore non italiano può chiedere il riconoscimento in Italia della qualifica posseduta. A tal fine deve produrre specifica istanza, attraverso la modulistica predisposta, ed essere in possesso di attestati di competenza o titoli di formazione rilasciati da un'Autorità ippica riconosciuta e dei requisiti previsti dalle disposizioni regolamentari vigenti in Italia.

L'Amministrazione, nel caso in cui rilevi differenze sostanziali tra quanto suddetto e la normativa italiana, può subordinare il riconoscimento a misure compensative (tirocinio di adattamento della durata massima di un anno e/o superamento di una prova attitudinale).

I cittadini italiani che non hanno ottenuto o non possono ottenere una licenza in Italia per carenza dei requisiti previsti dai Regolamenti delle corse, nel caso in cui abbiano conseguito o conseguano la medesima licenza fuori dal Paese di origine non possono svolgere la loro attività in Italia. La disposizione resta valida anche nel caso in cui i soggetti in argomento siano titolari di colori in Italia.

I titolari di patenti di gentleman driver rilasciate fuori dall'Italia possono partecipare in Italia a manifestazioni speciali che prevedano espressamente la loro partecipazione.

Ai fini della partecipazione occasionale a corse in Italia di un guidatore non italiano, dovrà pervenire al MIPAAF, da parte della Federazione che ha rilasciato la licenza, attestazione dalla quale risulti: il tipo di licenza, la regolarità del rinnovo per l'anno in corso, il curriculum ippico, il possesso di copertura assicurativa valida anche in Italia con indicazione della scadenza e l'assenza di provvedimenti disciplinari a carico del richiedente.

Ai fini della partecipazione continuativa o del riconoscimento in Italia della propria licenza il guidatore non italiano dovrà presentare specifica richiesta secondo le modalità stabilite dal MIPAAF. L'autorizzazione è subordinata al superamento di un esame teorico volto ad accertare la conoscenza del Regolamento delle Corse.

Per partecipazione continuativa si intende la partecipazione del guidatore non italiano ad almeno 3 giornate, esclusi Grandi Premi e/o Corse classiche.

CAPO XI

ART. 29

Disposizioni comuni

I titolari di licenze di guida che in seguito a infortuni in corsa abbiano interrotto la loro attività per più di 40 giorni devono produrre al MIPAAF idoneo certificato medico prima di riprendere a guidare.

I precedenti penali o i procedimenti penali in corso, gli eventuali stati di insolvenza, saranno valutati dal MIPAAF ai fini dei conseguenti provvedimenti cautelativi di competenza.

In caso di smarrimento o furto del libretto di guida la richiesta del duplicato, deve essere redatta sul modulo predisposto dal MIPAAF al quale devono essere allegati:

- a) denuncia di smarrimento o furto presentata all'Autorità giudiziaria competente;
- b) attestato di versamento del previsto onere di istruttoria;
- c) n. 2 fotografie formato tessera di cui una firmata lateralmente.

TITOLO II
DEI CAVALLI

CAPO I

ART. 30
I cavalli

Con la denominazione generica di “cavalli” si intendono i cavalli interi, le cavalle ed i castroni iscritti nel Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e nei corrispondenti Libri genealogici e registri tenuti da Autorità ippiche estere membri UET e ufficialmente riconosciuti dalle Autorità ippiche italiane, nel rispetto delle norme di cui alla Direttiva Comunitaria n. 428/90.

Sono denominati “Cavalli Trottatori Italiani” i cavalli interi, le cavalle e castroni iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

Ai fini dell’iscrizione nel predetto Libro genealogico valgono le disposizioni di cui al Disciplinare del Libro e le relative Norme Tecniche.

Al fine dei benefici economici per gli interventi di cui ai piani delle provvidenze per l’allevamento, i puledri denominati “Cavalli Trottatori Italiani” dovranno essere iscritti nel Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

L’età del cavallo si conta dal primo gennaio dell’anno di nascita.

CAPO II

ART. 31

Estensione della qualifica di indigeno

ABROGATO

CAPO III

ART. 32

Castrazione e modifica dati segnaletici

I proprietari hanno l’obbligo di comunicare al MIPAAF l’avvenuta castrazione dei loro cavalli almeno 20 giorni prima della corsa a cui si intende far partecipare il cavallo, inviando copia della pagina del passaporto con l’annotazione dell’intervento.

L’avvenuta castrazione deve essere annotata sull’apposita pagina del passaporto da parte del veterinario che ha eseguito l’intervento, indicando data e luogo e apponendo firma e timbro. L’annotazione equivale a certificazione veterinaria.

I veterinari incaricati MIPAAF devono verificare, sulla base dell’elenco dei partenti fornito dalla Società di Corse, l’avvenuta registrazione in banca dati della castrazione annotata sul passaporto o l’assenza dell’annotazione al momento dell’identificazione del cavallo.

Sono esclusi dalla partecipazione a competizioni sportive tutti i cavalli la cui castrazione non risulta annotata sul passaporto o non sia stata comunicata al MIPAAF con conseguente registrazione in banca dati dell’evento.

I proprietari, una volta ricevuto il passaporto, devono far verificare da un veterinario la corrispondenza dei dati segnaletici.

Le modifiche e le integrazioni dei dati segnaletici devono essere riportate sul passaporto solo ed esclusivamente se sono rilevanti ai fini dell’accertamento dell’identità del cavallo. In caso di

variazioni rilevanti il veterinario deve compilare l'apposita scheda segnaletica che, unitamente al passaporto, deve essere inviata al MIPAAF.

Il veterinario MIPAAF deve apporre timbro e firma nell'apposito spazio della pagina del passaporto a conferma della corrispondenza dell'identità del cavallo, inviando copia della suddetta pagina al MIPAAF per la registrazione in banca dati delle modifiche o integrazioni.

Qualora il veterinario MIPAAF rilevi incongruenze tali da non garantire certezza dell'identità del cavallo deve effettuare il prelievo del campione biologico per la verifica del DNA. Il cavallo non può partecipare a corse fino all'esito della diagnosi che confermi la sua identità.

CAPO IV

ART. 33

Nome dei cavalli

Il nome da attribuire ai cavalli deve essere indicato nella denuncia di nascita.

E' vietato imporre ad un cavallo lo stesso nome del padre, della madre, degli stalloni, di soggetti con record di 1.20 o migliore, di fattrici madri di prodotti con record di 1.18 o migliore, anche distinguendoli con sigle o numeri d'ordine.

I nomi devono essere preferibilmente italiani.

Possono essere imposti nomi stranieri a condizione che non abbiano alcun riferimento con quelli del trotto di paesi esteri.

Possono essere dati nomi anche composti, purché con un numero di lettere non superiore a diciassette (spazi compresi).

In conformità alle direttive UE, il nome deve essere seguito dalla sigla IT.

Poiché ai prodotti nati nel 1978 sono stati imposti nomi che iniziano con la lettera -A-: per quelli nati negli anni successivi, si segue la serie delle lettere dell'alfabeto con esclusione delle lettere H - J - Q - W - X - Y.

Il MIPAAF può non accettare nomi che per la loro pronuncia, ortografia o per altri motivi siano ritenuti ingiuriosi.

E' vietato cambiare il nome del cavallo dopo l'emissione del passaporto.

CAPO V

ART. 34

Certificati, identificazione e microchip di cavalli trottatori italiani e riflessi sull'attività agonistica

Nessun cavallo italiano iscrivibile al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, ai sensi e per gli effetti del Disciplinare del Libro genealogico e delle relative Norme Tecniche, può partecipare a corse se non è iscritto al Libro genealogico e non ha il passaporto.

Il MIPAAF provvede all'iscrizione al Libro genealogico ed al rilascio del passaporto solo a seguito di attuazione degli adempimenti previsti dalle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico e dell'accertamento degli ascendenti dichiarati dall'allevatore mediante diagnosi del DNA.

Tutta la documentazione prevista dalle Norme Tecniche, corredata dalla quietanza di versamento di quanto dovuto quale onere di istruttoria, deve essere depositata entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.

Il MIPAAF ha facoltà di accettare il deposito dell'originale del Certificato di intervento fecondativo (CIF) dal 1° novembre ma non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro previo versamento di un onere di istruttoria.

Nel caso in cui l'obbligatoria attività identificativa non sia effettuata entro il 31 ottobre, il MIPAAF ha facoltà di consentire lo svolgimento di detta attività dal 1° novembre ma non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro, previo versamento dell'importo previsto.

Non possono partecipare a corse i cavalli i cui dati segnaletici e il numero di microchip non siano corrispondenti a quanto registrato sul passaporto.

ART. 34 bis

Identificazione cavalli esteri per partecipazione a competizioni sportive

Nessun cavallo estero può partecipare a corse in Italia se non dispone del documento di identificazione (passaporto).

I cavalli importati temporaneamente, devono essere accompagnati dal passaporto, dal quale sia possibile evincere chiaramente l'identità del cavallo, e dal certificato di temporanea esportazione emessi dal Paese di origine e/o provenienza del cavallo.

I cavalli importati in definitiva, devono essere accompagnati dal passaporto e dal certificato di definitiva esportazione emessi dal Paese di origine e/o provenienza e possono partecipare a corse soltanto dopo la conclusione del procedimento di importazione definitiva.

Per i cavalli importati definitivamente, provenienti da Paesi i cui Libri genealogici, pur ufficialmente riconosciuti, non rilascino il passaporto il MIPAAF provvede al rilascio per consentire la regolare movimentazione e la partecipazione a corse.

Non possono partecipare a corse i cavalli i cui dati segnaletici e/o il numero di microchip non siano corrispondenti a quanto registrato sul passaporto.

CAPO VI

ART. 35

Identificazione

Il DNA di un cavallo nato in Italia o all'estero costituisce elemento della sua identificazione.

Analisi del DNA possono essere disposte dal MIPAAF in ogni momento.

Tali analisi sono effettuate dal Laboratorio accreditato individuato dal MIPAAF.

Controlli di identità mediante analisi del DNA possono essere effettuati a discrezione del veterinario incaricato MIPAAF o dalla stessa Amministrazione anche ai cavalli che, all'atto controllo dell'identificazione prima della partecipazione a competizioni sportive o in qualunque altro momento, secondo le modalità stabilite dal MIPAAF con apposito provvedimento.

In detti casi il veterinario provvede al ritiro del passaporto e il cavallo non può partecipare a corse.

ART. 36

Esame del DNA, procedure, sanzioni.

L'accertamento dell'identità di un cavallo può essere disposto dal MIPAAF anche in accoglimento di motivata richiesta dell'allevatore o del proprietario interessato.

Le relative spese sono a carico del richiedente.

Al prelievo del campione biologico per l'esame del DNA, eseguito da un veterinario incaricato dal MIPAAF, deve assistere il proprietario del cavallo o, in sua assenza, la persona da quest'ultimo incaricata.

Il MIPAAF incarica formalmente il veterinario competente informando le parti interessate.

Il veterinario redige l'apposita scheda di identificazione e prelievo che deve essere sottoscritta dalle parti presenti ed invia il campione biologico al Laboratorio incaricato, nel rispetto delle modalità previste dal Manuale operativo.

Qualora il proprietario di un cavallo rifiuti di sottoporlo ad identificazione e prelievo, il MIPAAF può disporre la sospensione dall'attività di corse.

In presenza di elementi palesi e concordanti tali da richiedere nuovi accertamenti in ippodromo o in centri di allevamento o di allenamento, per l'identificazione di un cavallo le relative operazioni conseguenti possono avvenire ad opera del veterinario incaricato sentito il MIPAAF.

CAPO VII

ART. 37

Deposito certificati – Tatuaggi - Embryo-transfer – ABROGATO

E' in vigore il "Disciplinare e le Norme Tecniche del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano"

CAPO VIII

ART. 38

Importazione definitiva e temporanea in Italia di cavalli per la partecipazione a competizioni sportive

I cavalli nati in U.S.A., Canada, Australia e Nuova Zelanda per poter essere importati definitivamente o temporaneamente in Italia, ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maschi di 3-4 anni con record in corsa di 1.14.6 al km o migliore oppure vincite non inferiori a € 51.646,00;

b) maschi di 5 anni ed oltre con record in corsa di 1.13.3 al km o migliore oppure vincite non inferiori a € 103.291,00;

c) femmine con record in corsa 1.15 al km o migliore oppure vincite non inferiori a € 25.823,00.

I cavalli nati nei Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET) possono essere importati definitivamente o temporaneamente in Italia, ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive, a prescindere dal possesso dei requisiti sopra indicati.

Per la definitiva importazione in Italia di cavalli, ai fini della partecipazione a competizioni sportive, deve essere inoltrata al MIPAAF istanza compilata sull'apposito modello pubblicato sul sito web, corredata da:

- originali dei certificati di registrazione e di esportazione, oppure solo quest'ultimo nel caso di presenza del passaporto, emessi dall'Ente paritetico del Paese di origine e/o provenienza del cavallo;
 - quietanza di versamento dell'importo stabilito dal MIPAAF con apposito provvedimento.
- In aggiunta a tale documentazione l'Amministrazione deve acquisire:
- l'originale del verbale di identificazione, di rilevamento microchip o di impianto dello stesso, laddove non leggibile o assente, e del prelievo del campione biologico per l'esame del DNA effettuati in Italia, da parte del veterinario incaricato dal MIPAAF;
 - la formula del DNA rilasciata dalla Federazione estera di origine o di provenienza del cavallo;
 - la diagnosi del DNA che accerta l'identità del cavallo, da parte del Laboratorio incaricato.

L'identità dei cavalli deve essere accertata, infatti, mediante comparazione, da parte del Laboratorio incaricato dal MIPAAF, della formula contenuta nella DNA card inviata dalla Federazione estera di riferimento con quella del campione prelevato dal veterinario, al momento dell'identificazione.

Il MIPAAF a conclusione del procedimento di importazione definitiva di cavalli nati in U.S.A., Canada, Australia e Nuova Zelanda, in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle corse in Italia, emette un passaporto laddove i cavalli ne siano sprovvisti. Nel caso di cavalli nati nei Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET) o provenienti da questi, già in possesso del passaporto emesso dalla Federazione ufficialmente riconosciuta, il MIPAAF emette un attestato di deposito che si aggiunge al passaporto. In caso di cessione del cavallo, il cedente deve consegnare al nuovo proprietario oltre al passaporto anche l'attestato di deposito.

Ai fini della validità dell'importazione definitiva in Italia dei predetti cavalli e dell'autorizzazione a svolgere attività agonistica in Italia, la decorrenza è determinata dalla data di conclusione del relativo procedimento registrata nella banca dati del MIPAAF.

Per la temporanea importazione in Italia, ai fini della partecipazione a competizioni sportive, i certificati di esportazione dei cavalli, emessi dall'Autorità ippica del Paese di origine o di provenienza, devono essere depositati prima della dichiarazione dei partenti presso l'ippodromo dove il cavallo partecipa a corse e inviati al MIPAAF.

In caso di mancato deposito di detti certificati, il cavallo non può partecipare a competizioni sportive.

I cavalli di proprietà di scuderia estera oppure di scuderia italiana, possono partecipare a corse in Italia, in temporanea importazione, sulla base dei predetti certificati di esportazione emessi dall'Autorità ippica del Paese di origine o di provenienza.

CAPO IX

ART. 39

Passaporto

Il passaporto dei cavalli nati in Italia viene emesso dal MIPAAF completo nelle sue parti descrittive e grafiche e viene rilasciato all'allevatore del puledro. L'allevatore deve controllare l'esattezza dei dati in esso riportati relativi a sesso, nome cavallo, destinazione finale e allevatore e comunicare l'eventuale discordanza entro 40 giorni dal ricevimento del passaporto, pena il pagamento di una sanzione.

Il passaporto deve accompagnare il cavallo in tutti gli spostamenti sia in Italia che nei casi di esportazione temporanea e definitiva.

In esso devono essere trascritte le vaccinazioni e le misure profilattiche alle quali i cavalli sono sottoposti. Per le vaccinazioni eseguite in Italia il medico veterinario deve apporre la fustella del prodotto somministrato e annullarla; gli stessi medici veterinari devono, inoltre, riportare, nell'apposito spazio, il motivo del vaccino, la data e il luogo della vaccinazione ed apporre il loro timbro e la loro firma per esteso.

In caso di smarrimento o di furto o di deterioramento che renda illeggibili i dati del passaporto dei cavalli nati in Italia o dei cavalli nati all'estero per i quali il passaporto sia stato emesso dal MIPAAF il proprietario deve inoltrare al MIPAAF istanza di rilascio di duplicato redatta sull'apposito modello.

Il MIPAAF, per il rilascio del duplicato, dispone la verifica dell'identità del cavallo mediante diagnosi del DNA, con spese a carico del proprietario.

Nel caso dei cavalli che hanno già superato la prova di qualifica, su richiesta del proprietario, previa specifica autorizzazione del MIPAAF, il cavallo può partecipare a competizioni sportive sotto riserva con sospensione dei premi eventualmente vinti, fino alla diagnosi del DNA che accerta la corrispondenza con il genotipo depositato.

L'allenatore ha l'obbligo di depositare, pena l'esclusione del cavallo dalla corsa, il passaporto di ogni cavallo da lui allenato e dichiarato partente presso la Segreteria della Società di corse, almeno un'ora prima della corsa a cui il cavallo deve partecipare. Il veterinario responsabile o il veterinario coadiutore devono verificare la validità delle vaccinazioni, delle misure profilattiche e l'identità del cavallo. Per quanto non indicato si rimanda alle disposizioni del Disciplinare dell'identificazione del cavallo in ippodromo e del Disciplinare delle vaccinazioni influenzali, allegate al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Un cavallo non può essere ammesso a correre se ha ricevuto una iniezione di vaccino nei sette giorni precedenti la corsa.

Il proprietario è tenuto a comunicare al MIPAAF entro 48 ore dall'evento il decesso del suo cavallo, al fine di consentire l'inserimento in BDN entro sette giorni. L'originale del passaporto deve essere restituito al MIPAAF.

ART. 40

Cessione, affitto, locazione finanziaria

Ai sensi della normativa di riferimento, la cessione anche a titolo gratuito di un cavallo deve essere comunicata all'Amministrazione entro 7 giorni dall'evento.

Ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive è consentito affittare o stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).

La cessione, non avvenuta in occasione di una corsa a reclamare o a vendere, oppure l'affitto o la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo che deve partecipare a competizioni sportive devono essere comunicate all'Amministrazione mediante presentazione della documentazione prevista dalla normativa vigente, al fine della registrazione della variazione in banca dati.

I contratti di affitto possono essere stipulati soltanto per la partecipazione a corse e per quote non inferiori al 100%. In costanza di un contratto di affitto il cavallo non può essere ceduto a terzi né può partecipare a corse a reclamare se non previo scioglimento del contratto medesimo.

Il cavallo dichiarato partente non può essere ceduto, né possono essere stipulati contratti di affitto o di locazione finanziaria (leasing) nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dei partenti e il giorno di effettuazione della corsa o della prova di qualifica.

La cessione, l'affitto e la locazione finanziaria (leasing) possono essere comunicati alla segreteria tecnica di una Società di Corse. E' fatto divieto di registrare detti eventi nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dei partenti e il giorno di effettuazione della corsa o della prova di qualifica. La segreteria tecnica della Società di Corse, dopo aver proceduto alla registrazione nella banca dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di detti eventi, è tenuta a trasmettere entro 48 ore all'Amministrazione tutta la documentazione prevista ed acquisita agli atti.

In caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli, affittare o stipulare un contratto di leasing fino alla cancellazione del proprietario dalla lista medesima. Nel caso di presentazione di un passaggio di proprietà, di un affitto o di un leasing in presenza dell'iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti, gli stessi avranno efficacia dal giorno successivo a quello della cancellazione dalla predetta lista.

Qualora il cavallo oggetto di cessione sia una fattrice, per il riconoscimento della qualifica di allevatore la cancellazione dalla lista deve essere avvenuta in data antecedente alla nascita del puledro.

Non possono essere stipulati contratti di affitto o di locazione finanziaria (leasing), a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a partecipare a competizioni sportive.

Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing), a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing), ad altro proprietario.

Nel caso in cui siano riscontrate dal MIPAAF irregolarità in un passaggio di proprietà, affitto o locazione finanziaria (leasing), registrato dalla Società di corse, gli effetti vengono sospesi a decorrere dalla data della richiesta di regolarizzazione inviata dall'Amministrazione e da tale data il cavallo non può essere dato partente fino all'avvenuta regolarizzazione.

Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà segnalata alla Procura della Disciplina.

Il modello predisposto dall'Amministrazione per la comunicazione di cessioni, affitti o locazioni finanziarie (leasing), con applicata la prevista marca da bollo, deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in originale dai contraenti, nonché accompagnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 3° comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, da fotocopia leggibile del documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.

Ogni modello di comunicazione di cessione, di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dovrà essere accompagnato dall'originale della quietanza del versamento dell'importo dovuto. Detto importo non è dovuto per la registrazione di cessioni riguardanti i puledri di un anno, le fattrici che abbiano già almeno un puledro iscritto ai rispettivi Libri genealogici, gli stalloni abilitati all'attività riproduttiva che abbiano almeno un puledro già iscritto al rispettivo Libro genealogico.

In caso di comproprietà deve essere indicato il comproprietario delegato a rappresentare tutti ad ogni effetto e sotto il cui nome e con i cui colori il cavallo parteciperà a competizioni sportive.

Il cedente deve consegnare al nuovo proprietario il passaporto che deve accompagnare il cavallo in ogni suo spostamento. Per detto motivo in caso di affitto o di locazione finanziaria (leasing) il passaporto deve essere consegnato al titolare dei relativi contratti. La mancata consegna di tale documento deve essere immediatamente comunicata all'Amministrazione affinché si possa procedere alla segnalazione alla Procura della Disciplina per i conseguenti provvedimenti.

L'acquirente, ricevuta l'attestazione di avvenuta registrazione del passaggio di proprietà nella banca dati del MIPAAF, è tenuto, ai sensi della normativa di riferimento ad aggiornare il passaporto.

applicando l'etichetta adesiva nello spazio previsto sul passaporto medesimo o, nel caso di passaporti, di cavalli anziani, sprovvisti delle apposite pagine rendendo solidale al passaporto l'attestazione di avvenuta registrazione in banca dati dell'evento.

**ART. 41
(ABROGATO)**

**ART. 42
Certificazioni veterinarie**

I cavalli devono essere sottoposti a vaccinazioni secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento ed essere in regola con quanto previsto dalla normativa sanitaria.

**TITOLO III
DELLA ORGANIZZAZIONE E DEI TIPI DI CORSE**

CAPO I

ART. 43

Riunioni di corse

Si intende per corsa qualunque gara di velocità effettuata su pubblica pista, in riunione riconosciuta in Italia dal MIPAAF e all'estero dalle Autorità ippiche del Paese.

Si corre sulla sinistra e il veicolo prescritto è il sediolino con pneumatici (sulky) le cui caratteristiche sono stabilite dall'Accordo UET.

Nessuna Società può pubblicare il programma della riunione prima che questo abbia riportato l'approvazione tecnica dal MIPAAF.

I cavalli e i possessori di licenza di guida e di allenamento, non possono prendere parte in Italia a corse non riconosciute dal MIPAAF.

Le violazioni di cui al precedente comma saranno segnalate dal competente ufficio alla Procura della Disciplina per i provvedimenti del caso.

Le corse debbono essere effettuate con un numero minimo stabilito dall'Amministrazione con apposito provvedimento in materia di programmazione.

Se la corsa rimane con un numero inferiore di partenti, deve essere annullata e sostituita entro un'ora con altra ad "invito" di pari importo e, quando possibile, nel rispetto dei cavalli già dichiarati partenti, della stessa età, categoria, distanza e tipo di avvio, fino al raggiungimento di almeno il numero previsto dei partenti.

Per le corse TRIS vale lo specifico Regolamento approvato dall'Amministrazione.

In caso di ritiri o di esclusioni intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, la corsa viene annullata qualora il giorno della disputa della competizione il numero dei cavalli all'atto dell'entrata in pista risulti inferiore a 4 cavalli.

ART. 44

Misurazione del tempo

In tutte le corse la misurazione del tempo impiegato dai cavalli per percorrere la distanza stabilita è fatta in minuti primi, secondi e decimi di secondo.

Il ragguaglio dei tempi è fatto sul chilometro.

Per stabilire la velocità dei cavalli concorrenti, nel computo del ragguaglio al chilometro, le frazioni decimali verranno arrotondate per difetto quando i valori terminali del risultato numerico sono compresi tra 0 e 4, per eccesso negli altri casi.

Il tempo decorre dal segnale di scatto dei nastri di partenza e nelle partenze con l'autostart come previsto dal successivo art.62.

Nei resoconti delle corse, da inviare al MIPAAF, saranno segnalati i tempi di tutti i cavalli che hanno preso parte alla gara.

Quelli da pubblicare sul sito porteranno soltanto l'indicazione del tempo dei cavalli vincitori e piazzati.

Hanno valore ufficiale soltanto i tempi misurati secondo la procedura di cui all'art.82 e conseguiti dai cavalli come vincitori o piazzati su piste riconosciute sulla distanza di 1600 metri o superiore.

ART. 45

Premi e programmazione

Tutte le corse debbono essere dotate di un premio in denaro da suddividersi in conformità alla tabella allegata al presente Regolamento, in rapporto agli stanziamenti deliberati dal MIPAAF.

I premi al traguardo delle corse ordinarie saranno suddivisi secondo le percentuali stabilite nell'allegato 2 al Regolamento delle Corse.

Il MIPAAF stabilisce periodicamente i limiti minimi e massimi delle dotazioni delle corse per ciascun ippodromo.

Per ogni giornata di corse sono programmate ordinariamente sette corse, fatte salve le deroghe espressamente concesse dall'Amministrazione nelle giornate in cui sono previsti Grandi Premi e manifestazioni di particolare interesse e le specifiche disposizioni derogatorie previste dagli atti di programmazione.

Il totale dei premi di ogni ippodromo, al netto degli stanziamenti riservati ai Grandi Premi, ai premi aggiunti e per altre speciali manifestazioni (ad es. corsa Tris), dovrà essere ripartito come segue:

a) corse di allevamento per i due anni: non meno del 9% dell'intero stanziamento (con non meno del 10% del relativo importo riservato a corse per sole femmine);

b) corse di allevamento per i tre anni: non meno del 27% dell'intero stanziamento (con non meno del 10% del relativo importo riservato a corse per sole femmine);

c) corse di allevamento per i quattro anni: non meno del 25% dell'intero stanziamento (con non meno del 10% di detto stanziamento riservato a corse per sole femmine);

d) corse per cavalli di cinque anni ed oltre: non meno del 37% dell'intero stanziamento, di cui una percentuale riservata ai cavalli di cinque e sei anni.

Il residuo stanziamento compreso tra un minimo dello 0,5% ed un massimo del 2% rimane a disposizione del programmatore che può utilizzarlo in base al materiale presente nella piazza.

Il montepremi assegnato alle Società di corse con calendario che si esaurisce prima della data di debutto dei due anni, o, comunque, ad ippodromi a cui l'Amministrazione non assegna importi per i due anni, deve essere così ripartito in base alle percentuali stabilite da apposito provvedimento.

Le percentuali di cui sopra saranno soggette ogni biennio a verifica da parte del MIPAAF al fine di adeguarle alla effettiva presenza in corsa dei cavalli delle varie età.

Per particolari documentate esigenze delle programmazioni locali, il MIPAAF può autorizzare variazioni alle percentuali previste alle lettere precedenti.

Le corse devono essere aperte ai cavalli provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET) a condizione di reciprocità, e dunque in misura percentualmente corrispondente alle corse aperte ai cavalli italiani in ciascun Paese.

Le somme vinte dai cavalli in corse ove si prevede l'attribuzione delle guide mediante sorteggio, vengono abbattute del 50% ai fini delle successive qualificazioni alle corse.

ART. 46

Programma della riunione

Le Società di Corse, almeno trenta giorni prima di ogni riunione, devono inviare all'Amministrazione il libretto programma accompagnato dal modulo obbligatorio di utilizzo stanziamento con l'indicazione: a) del calendario delle singole giornate di corsa, conforme a quello approvato dall'Amministrazione che deve prevedere una durata non inferiore ai due mesi, b) delle preposizioni per ogni corsa e relative dotazioni, in conformità allo stanziamento riconosciuto per l'ippodromo ed alle disposizioni del presente Regolamento.

Ogni riunione deve svolgersi nei giorni e nelle ore stabiliti dal programma. Questi non possono essere modificati, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del MIPAAF.

Qualora cause di forza maggiore non rendano possibile l'effettuazione di una giornata di corse, la stessa o una o più corse della medesima possono essere recuperate previa autorizzazione dell'Amministrazione con i medesimi partenti, senza sanzioni per i cavalli ritirati ed i guidatori assenti.

In caso contrario le iscrizioni saranno annullate e la corsa rinviata con provvedimento del MIPAAF.

Qualora la giornata venga sospesa di domenica, il relativo recupero, debitamente autorizzato, può avere luogo anche dopo 48 ore.

Nessuna corsa può disputarsi se le condizioni ambientali rendono impraticabile la pista oppure non sia garantito il controllo e la disciplina delle corse ippiche, ad insindacabile giudizio della Giuria, che deve riferire tempestivamente all'Amministrazione.

Di ciò la Giuria dovrà tempestivamente riferire al MIPAAF.

La giornata si intende effettuata quando siano portate a termine almeno quattro corse.

Lo stanziamento relativo alle corse non effettuate sarà dalle Società utilizzato in altre giornate, previa autorizzazione del MIPAAF.

CAPO II

ART. 47

Corse Classiche - Grandi Premi

I Grandi Premi, le Corse Classiche e le date delle rispettive effettuazioni vengono stabiliti annualmente dall'Amministrazione e pubblicati sul sito istituzionale.

Sono Classiche le corse di allevamento per cavalli di due, tre e quattro anni, indette alla pari ed inserite nell'elenco dei Grandi Premi come Gruppi I.

Le modalità di svolgimento e le regole di disciplina delle Corse Classiche e dei Grandi Premi sono fissate in apposito provvedimento dell'Amministrazione in materia di programmazione.

L'Amministrazione, inoltre, approva disciplinari specifici per Corse Classiche e Grandi Premi che devono rimanere invariati per almeno tre anni, salvo deroghe espressamente motivate.

I cavalli partecipanti ai Grandi Premi ed alle Corse Classiche, nei termini stabiliti dall'Amministrazione, pena l'esclusione dagli stessi, dovranno essere condotti e ospitati in stalli adeguati e concentrati in apposita area separata con adeguata sorveglianza.

A tal fine le Società di Corse metteranno a disposizione, in tempo utile, detta idonea area, comprendente un numero sufficiente di stalli e sellerie.

Sono considerate corse di preparazione quelle per i tre o quattro anni, programmate con la formula ad invito che si effettuano prima di una corsa classica.

Esse non hanno chiamata di esclusione per somme vinte in carriera o per prestazioni ed hanno una dotazione non superiore al premio minimo della giornata per ciascun ippodromo, aumentato sino ad un massimo del 30%.

L'Amministrazione può disporre o autorizzare per esigenze tecniche di programmazione di corse la formulazione di competizioni con modalità, qualifiche e proposizioni non contemplate da quanto previsto nel presente Regolamento.

CAPO III

ART. 48

Corse di allevamento

Sono corse di allevamento quelle riservate ai puledri e puledre indigeni e trottatori italiani di due, tre e quattro anni.

I cavalli di due anni possono partecipare alle corse a decorrere dal 1° luglio.

Sono qualificati a partecipare alle corse i cavalli debuttanti che, previa identificazione veterinaria, abbiano superato in giornata di corse ed alla presenza della Giuria, una prova di qualificazione pubblica sulla distanza di 1600 metri con le modalità dell'art. 75 e il tempo ufficiale stabilito annualmente dal MIPAAF.

Per ogni singola età, il superamento di tale prova qualifica il cavallo alle corse di allevamento fino a tutto il quarto anno di età; dopo tale periodo si applicano le prescrizioni delle corse di categoria.

Per la stessa categoria dovranno altresì essere programmate corse per i non vincitori (Maiden).

Tutte le corse per i due anni dovranno essere indette alla pari e sulla distanza massima di 2.100 metri.

I cavalli di due anni non potranno prendere parte a corse se non siano trascorsi almeno 6 giorni dalla precedente prestazione.

Le altre corse possono essere indette sulla distanza minima di 1600 metri, su quella di 2000 metri e su quella massima di 2.500 metri.

Per corse su distanza superiore occorre esplicita autorizzazione del MIPAAF.

Le corse possono essere indette: alla pari, con abbuoni, con penalità ed esclusioni, ad invito da intendersi anche come handicap invito.

Gli abbuoni e le penalità sono riferiti: all'età, alla nazionalità, alle somme vinte in carriera nei dodici mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nel periodo (trimestre o bimestre, compreso quello della corsa).

Le esclusioni sono riferite: all'età, al sesso, alla nazionalità, alle somme vinte in carriera, nei dodici mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nel periodo (bimestre o trimestre), e/o alla velocità ufficiale conseguita anche in prove pubbliche nei dodici mesi precedenti, compresa la prova di qualifica.

E' ammessa l'effettuazione di corse suddivise in due o più prove a condizione che ognuna di queste abbia una dotazione a sé stante.

Il MIPAAF può disporre o autorizzare la programmazione di corse con modalità, qualifiche e proposizioni difformi o non contemplate da quanto sopra riportato.

ART. 49

Qualifiche

Qualifiche, penalità e abbuoni sono determinati tenendo conto delle somme vinte e delle velocità conseguite dai cavalli fino al momento della dichiarazione dei partenti, ma riferiti, comunque, al giorno della corsa.

Le indicazioni delle somme vinte nell'annata e delle velocità conseguite dai cavalli risultano sul sito.

Agli effetti della qualifica, la decorrenza della importazione temporanea in Italia di cavalli esteri è determinata, dalla data di validità dei certificati di origine e di esportazione depositati presso il MIPAAF.

In ogni riunione almeno il 20% delle corse riservate ai cavalli di tre e quattro anni dovrà essere destinato a corse programmate sulla distanza di metri 2.000.

Per i cavalli di 5 anni ed oltre e per quelli di 4 anni dal mese di ottobre, le corse su questa distanza si effettueranno secondo i seguenti parametri:

- almeno il 15% negli ippodromi con pista di 800 metri;
- almeno il 30% in quelli con pista di 1000 metri.

Per questi ultimi cavalli può essere programmata una corsa ad invito in ogni giornata di corse, a condizione che l'importo non sia superiore a quello massimo consentito alla singola piazza.

Nelle corse con resa di metri il numero dei partenti per ogni nastro non potrà essere superiore alle due file (8 oppure 10 a seconda delle piste) con esclusione dei cavalli con il numero più alto, salvo quanto previsto diversamente da disposizioni speciali.

L'esclusione dei dichiarati partenti mediante sorteggio avviene quando i numeri sono assegnati dall'Handicapper o quando previsto da appositi disciplinari.

CAPO IV

ART. 50

Corse a reclamare

Nelle corse a reclamare tutti i cavalli dichiarati partenti, anche se ritirati, sono acquistabili al prezzo non inferiore a quello indicato nella proposizione di corsa.

Il MIPAAF stabilisce il numero minimo di tali corse per età nonché le procedure e i parametri di attuazione.

Il reclamo si effettua a mezzo di apposito modulo, predisposto in triplice copia dalla Società di Corse, e messo a disposizione del pubblico.

Tale modulo - con indicato a chiare lettere il nome del cavallo reclamato, anche se dichiarato partente e poi ritirato, il prezzo offerto, le generalità, la residenza e la firma dell'acquirente, - deve essere depositato, nel termine di dieci minuti dalla conclusione della corsa, negli appositi contenitori recanti la scritta "reclami d'acquisto" e posti in zona ben visibile uno nel settore del pubblico, l'altro in quello delle scuderie.

Decorso detto termine, un Funzionario di gara o altro incaricato dalla Giuria, scelto tra i collaboratori previsti dall'art. 78 del Regolamento, procederà all'apertura dei contenitori e al deposito delle eventuali offerte da lui controfirmate presso la segreteria delle Società di Corse.

Due copie rimarranno a disposizione rispettivamente del venditore e del reclamante mentre la terza verrà allegata al resoconto ufficiale della corsa da trasmettere al MIPAAF.

Acquista il cavallo reclamato colui che ha fatto l'offerta più alta: in caso di parità di offerta il Funzionario di gara, d'intesa con il Presidente di Giuria, procede al sorteggio riportando il nome del sorteggiato sul modulo di reclamo.

Il proprietario del cavallo ha diritto alla somma per la quale lo ha messo in vendita, l'eventuale eccedenza dovrà essere versata al MIPAAF.

L'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente, a mezzo assegno circolare, assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario alla Segreteria della società di Corse, il prezzo di aggiudicazione.

Coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari non trasferibili, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore che incorrono nella squalifica in caso di inadempienza o dalle Società di corse.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti versamenti, uno dei quali di importo pari a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro, di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine del MIPAAF.

In caso di mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario, nei trenta minuti dalla conclusione della corsa, subentrerà colui che ha fatto l'offerta immediatamente inferiore e che dovrà provvedere al pagamento nei successivi trenta minuti.

E così fino all'ultima offerta.

Avvenuto il pagamento, comprensivo di ogni gravame fiscale, la Società di Corse, attraverso un proprio incaricato, predispone la consegna del cavallo.

La stessa Società trasmetterà l'importo al venditore dopo che quest'ultimo avrà rilasciato all'acquirente regolare documento contabile e di identificazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporterà il deferimento della parte inadempiente per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

La reclamazione di un cavallo è pienamente valida ad ogni effetto anche se in dipendenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'avvenuta reclamazione.

L'acquirente può, comunque, ottenere l'annullamento della compravendita nel caso che il cavallo venga distanziato in applicazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta che pervenga al MIPAAF entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del distanziamento.

ART. 51

Trotto montato

L'Amministrazione autorizza lo svolgimento di corse al trotto montato, su proposta delle Società di corse che debbono sottoporre ad approvazione i relativi Regolamenti con indicazione del tipo di corsa (*alla pari o con resa di metri*) e della distanza sulla quale la stessa verrà disputata

Un Funzionario di gara accerterà che il peso portato da un cavallo corrisponda a quello assegnatogli e indicato nel programma ufficiale della corsa.

Alle corse al trotto montato si applicano le disposizioni di carattere generale e quelle compatibili del presente Regolamento.

Sono abilitati alla guida al trotto montato, in corse differenziate per professionisti e dilettanti i soggetti titolari di una delle licenze di seguito indicate:

- Guidatore professionista;
- Gentleman driver (soltanto con cavalli di proprietà)
- Allievo guidatore autorizzato a correre in corse per professionisti;
- Fantini;
- Allievi fantini
- Cavalieri dilettanti/amazzoni;
- Patentati FISE e FITETREC/ANTE appositamente autorizzati dall'Amministrazione.

I Gentleman driver e i cavalieri dilettanti possono partecipare a corse al trotto montato per professionisti nel caso in cui abbiano maturato i requisiti previsti dagli specifici Regolamenti

L'Amministrazione stabilisce, in accordo con FISE e FITETREC/ANTE, i tipi, i gradi delle patenti e il percorso formativo che devono possedere i cavalieri che chiedono di essere ammessi a partecipare a corse al trotto montato.

Fatto salvo il possesso del curriculum previsto, l'autorizzazione è subordinata a:

1. presentazione di una dichiarazione della Federazione di appartenenza dalla quale risulti il rinnovo della patente per l'anno in corso;
2. presentazione di un attestato rilasciato da un Allenatore patentato dal MIPAAF, dal quale risulti l'idoneità a partecipare a corse al trotto montato;

3. superamento di una prova teorica/pratica. La prova dovrà svolgersi antecedentemente alla dichiarazione dei partenti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

L'autorizzazione deve essere annualmente rinnovata e può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato.

Per quel che riguarda i premi a traguardo ai titolari dell'autorizzazione suddetta, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione, si applicano le norme previste per i gentlemen driver.

I patentati FISE. o FITETREC/ANTE titolari di autorizzazione a correre in corse al galoppo, regolarmente rinnovata per l'anno in corso, che abbiano effettuato almeno 5 corse possono partecipare a corse al trotto montato senza ulteriori adempimenti.

ART. 52

Corse in pariglia

Il MIPAAF potrà autorizzare di volta in volta lo svolgimento di corse al trotto in pariglia, sulla base di un programma proposto dalla Società interessata.

Una pariglia si intende in rottura anche se a galoppare è un solo cavallo.

Nelle corse in pariglia è concesso al guidatore l'uso della frusta della lunghezza massima di 2,50 metri.

Qualora la corsa dovesse registrare la dichiarazione di partenza di un numero inferiore a tre pariglie, sarà annullata e sostituita, previa autorizzazione del MIPAAF, con una corsa ad "invito".

A tali corse si applicano le disposizioni generali e quelle compatibili del presente Regolamento.

CAPO V

ART. 53

Esclusioni e limitazioni

Sono esclusi e non qualificati a partecipare a corse:

- a) i castroni nati o registrati negli stud-book di Paesi non aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), da tutte le corse;
- b) i castroni dalle seguenti corse: Gran Premio Allevatori, Gran Criterium, Giovanardi, Gran Premio Nazionale, Derby, Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, Gran Premio d'Europa, Gran Premio Triossi e Gran Premio Continentale;
- c) le femmine indigene, quelle provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), nonché quelle provenienti da paesi non aderenti all'Unione Europea del trotto (UET) di età superiore ai 7 anni;
- d) i cavalli maschi e i castroni indigeni e quelli provenienti da paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), di età superiore ai 10 anni.

L'Amministrazione con apposito provvedimento ha facoltà di introdurre deroghe finalizzate all'autorizzazione a correre;

- e) i puledri di 2 anni, dalle corse riservate ad altre generazioni;
- f) i puledri di 3 anni fino al 30 giugno, dalle corse riservate ad altre generazioni;
- g) i puledri di 2 anni dalle corse a sella; quelli di 3 anni non potranno parteciparvi che a datare dal 1° luglio; h) i cavalli di 3 anni ed oltre che disputano sei corse consecutive senza conseguire alcun piazzamento. Detti cavalli saranno allontanati dalle piste per venticinque giorni effettivi a decorrere

da quello successivo all'ultimo non piazzato. Il mancato piazzamento (N.P.) correlato al riconoscimento di multa a favore adottata dalla Giuria per danneggiamento o intralcio subito in corsa, pur se non è da considerare ai fini di tale conteggio, non interrompe la consecutività dei non piazzati (N.P.). Se al momento in cui il cavallo consegue il sesto N.P. consecutivo dovesse essere stato dichiarato precedentemente partente in altre corse, potrà parteciparvi e l'allontanamento partirà dal giorno successivo a questa prestazione. Il cavallo non potrà essere dichiarato partente nel periodo compreso tra il sesto N.P. e la corsa nella quale era stato già dichiarato partente. Nel computo delle sei corse consecutive senza conseguire nessun piazzamento devono essere conteggiate anche quelle effettuate all'estero. La serie dei non piazzati, ai fini dell'allontanamento dalle corse, viene sempre azzerata al trentesimo giorno successivo alla mancata partecipazione del cavallo a corse;

i) i cavalli di 3 anni ed oltre dopo oltre 150 giorni di inattività. Tali cavalli saranno riammessi in corsa dopo il periodo di allontanamento fissato in 25 giorni;

l) le fattrici sottoposte a intervento fecondativo da più di quattro mesi. Le fattrici che dovessero restare vuote, previa presentazione di certificato veterinario, potranno essere autorizzate a continuare l'attività agonistica;

m) le fattrici che abbiano prodotto un puledro vivo negli ultimi sei mesi. In caso di aborto o nascita di un puledro morto dopo il quarto mese di gestazione, le fattrici potranno ottenere il permesso di partecipare nuovamente a corse trascorsi almeno tre mesi dall'aborto. Quanto disposto dalle lettere m) e n) si applica a entrambe le fattrici (donatrice e ricevente) oggetto di embryo - transfer, considerate gravide;

n) dal primo gennaio di ogni anno i cavalli di 5 anni ed oltre che non abbiano conseguito nell'annata precedente almeno il tempo ufficiale minimo di 1.19 sia per i cavalli indigeni sia per i cavalli provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET) e almeno il tempo di 1.16.5 per le femmine e di 1.16 per i maschi provenienti da Paesi non aderenti all'Unione Europea del trotto (UET). Tali cavalli per essere riammessi a correre debbono effettuare una prova pubblica di riqualificazione con il tempo minimo indicato per ciascuna categoria di cavalli.

Le esclusioni e limitazioni a prendere parte a corse possono essere disposte dall'Amministrazione a seguito dell'approvazione di appositi Disciplinari che, in deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, stabiliscano i requisiti della partecipazione anche in riferimento alla guida.

Salvo i casi previsti da appositi Disciplinari, un cavallo non può partecipare a più di una corsa nella stessa giornata o in riunioni diverse.

ART. 53 bis

Divieto di tracheotomia permanente (tracheotubo)

A decorrere dall'1 luglio 2003 è vietata la partecipazione a corse in Italia di cavalli sottoposti da tale data ad intervento di tracheotomia permanente (tracheotubo).

E' consentita la partecipazione di cavalli che abbiano corso e siano stati tracheotomizzati prima di tale data. In tal caso i proprietari e gli allevatori devono trasmettere al MIPAAF, entro il 30 giugno 2003, certificazione di Medico Veterinario attestante la presenza del tracheotubo, unitamente al libretto segnaletico per le necessarie annotazioni e registrazioni.

Il cavallo potrà correre soltanto dopo tale adempimento.

CAPO VI

ART. 54

Iscrizioni

Per la partecipazione ad una corsa ogni cavallo deve essere iscritto e qualificato al momento della iscrizione e della dichiarazione dei partenti per la corsa alla quale partecipa e dichiarato partente a cura dell'allenatore o della persona da questi delegata.

Le iscrizioni e la dichiarazione di partenza si ricevono presso la Società dell'ippodromo in cui deve effettuarsi la corsa, in forma scritta, a mezzo telefax o per via telematica

Di ogni cavallo iscritto deve essere chiaramente indicato il nome, l'età, la genealogia nonché il nome dell'allenatore, del proprietario o dell'affittuario e il relativo domicilio.

Il giorno e l'ora fissati per la chiusura delle iscrizioni devono essere specificati nel programma.

Nessuna iscrizione giunta dopo l'ora stabilita può essere accettata qualunque sia la causa del ritardo.

Sono nulle le iscrizioni fatte con riserva.

Nessuna iscrizione può essere chiusa prima di tre settimane dalla effettuazione delle corse, né più tardi di cinque giorni precedenti la corsa, salvo autorizzazione del MIPAAF.

L'allenatore di un cavallo regolarmente iscritto in una corsa è responsabile per tutti gli obblighi derivanti dalla iscrizione stessa.

Il decesso del proprietario non annulla l'iscrizione.

La somma corrisposta dalla scuderia del cavallo partente sarà restituita nei seguenti casi:

- morte del cavallo;
- esclusione del cavallo per raggiunto limite massimo dei concorrenti;
- mancata qualifica del cavallo alla corsa ivi compreso il caso di allontanamento dello stesso dalle piste;
- annullamento o mancata disputa della corsa;
- non riuscita della corsa anche nel caso in cui la stessa sia trasformata in corsa ad invito.

CAPO VII

ART. 55

Estrazione dei numeri

Il numero d'ordine assegnato a ciascun cavallo iscritto in una corsa è stabilito dal sorteggio, ad eccezione delle corse ad invito e nei casi previsti da specifici regolamenti, nei quali il posto è stabilito dall'Handicapper. Ai cavalli che presentano difficoltà in partenza vengono assegnati gli ultimi numeri.

L'estrazione dei numeri viene effettuata secondo procedura automatizzata. In caso di errore nelle operazioni precedenti l'estrazione dei numeri si dovrà procedere all'inserimento per sorteggio dei numeri bis.

CAPO VIII

ART. 56

Dichiarazione dei partenti

I cavalli che dopo l'iscrizione non risultano più qualificati alla corsa, ne sono automaticamente esclusi.

Gli uffici tecnici delle società di corse sono tenuti, salvo documentate esigenze, a prevedere nei libretti programma la scadenza delle iscrizioni al lunedì e il sorteggio dei numeri al martedì.

Entro i termini sotto indicati e non più tardi delle ore 9,30, salvo deroghe espressamente consentite, viene effettuata la dichiarazione dei partenti, con il sistema del libro aperto:

- il lunedì: per le corse che si effettuano il mercoledì e il giovedì;
- il mercoledì: per le corse che si effettuano il venerdì e il sabato;
- il venerdì: per le corse che si effettuano la domenica, il lunedì e il martedì.

Il lunedì entro le ore 9,30 viene effettuata la dichiarazione dei partenti di tutti i Grandi Premi e delle Corse Classiche previste dall'art. 47 del Regolamento che si effettuano dal mercoledì alla domenica.

L'estrazione viene effettuata il mercoledì e le conferme il venerdì della settimana precedente la corsa.

Per i Grandi Premi che si disputano il lunedì od il martedì la dichiarazione dei partenti si effettua il venerdì della settimana antecedente entro le ore 9,30, mentre l'estrazione dei numeri e la conferma vengono fatti il lunedì ed il mercoledì precedenti la corsa.

Le dichiarazioni anzidette debbono essere fatte alla Società dell'ippodromo dove si effettua la corsa, che è tenuta a predisporre un sistema che consenta la visione in diretta delle relative procedure.

E' consentita esclusivamente la dichiarazione in forma scritta tramite comunicazione mediante telefax, posta elettronica, messaggi di Sms o di altro tipo oppure altri mezzi telematici da parte del proprietario, allenatore o da persona delegata. Quest'ultima può ricevere una sola delega per singola sessione dei partenti dal proprietario e/o allenatore.

Salvo disposizioni particolari i cavalli dichiarati partenti in una corsa alla quale poi non partecipano, sono allontanati dalle corse per un periodo di 10 giorni, compreso quello della corsa, con provvedimento della Giuria, a meno che la stessa accerti casi di forza maggiore, non riconducibili alle condizioni fisiche del cavallo.

All'atto della dichiarazione dei partenti deve essere indicato il nome ed il cognome del guidatore del cavallo dichiarato partente. Il guidatore appiedato per infrazione che non abbia comportato anche il deferimento agli organi disciplinari, potrà prender parte ugualmente alle corse per le quali è stato dichiarato partente prima dell'appiedamento, in tal caso i giorni di appiedamento non scontati saranno computati nelle giornate di corse successive.

ART. 56 bis

Cavalli senza ferri

All'atto della dichiarazione dei partenti l'allenatore deve dichiarare la propria intenzione di far correre il cavallo senza o con i ferri (anteriori e/o posteriori); di ciò, ne deve essere data notizia nella comunicazione dei partenti e sul programma ufficiale delle corse.

Un cavallo è considerato ferrato quando il suo zoccolo è munito di una protezione rigida e visibile che assicura tale funzione durante l'intera corsa. Il cavallo è considerato sferrato quando il suo zoccolo non è munito di alcuna protezione (il chiodo o i chiodi non sono considerati protezione) o è protetto esclusivamente dalla resina.

Entro e non oltre un'ora prima dell'inizio del convegno di corse, è possibile modificare la ferratura dichiarata, comunicando tale variazione alla segreteria della Società di corse, che deve garantire l'immediata massima diffusione.

E' vietato far entrare in pista un cavallo per partecipare alla corsa con una ferratura diversa da quella dichiarata.

Qualora ciò si verifichi, a meno che non venga autorizzato dal Funzionario di gara addetto all'ingresso pista per le operazioni necessarie al ripristino della ferratura dichiarata, il cavallo sarà escluso dalla corsa e l'allenatore punito con una multa.

Il cavallo che, nonostante ciò, partecipi ad una corsa in condizioni di ferratura diverse da quelle dichiarate, viene considerato piazzato ai fini delle scommesse e distanziato all'ultimo posto ai fini della premiazione e l'allenatore punito con una multa.

La Giuria qualora constati che eccezionali condizioni metereologiche abbiano pesantemente influito sul normale stato della pista, può disporre, in via straordinaria, che gli allenatori che lo richiedano vengano autorizzati a correre con la ferratura completa, indipendentemente da quanto eventualmente dichiarato.

Resta salvo il potere della Giuria di annullare le corse nel caso in cui accerti l'inagibilità della pista.

CAPO IX

ART. 57

Modalità di iscrizione

Per i Grandi Premi e le Corse Classiche sono dovuti dal proprietario o da chi iscrive il cavallo, i seguenti importi:

- per l'iscrizione e l'estrazione dei numeri: 0,20% del premio complessivo;
- per la conferma: 0,40% del premio complessivo;
- per la dichiarazione di partenza: 0,40% del premio complessivo.

I suddetti importi sono così suddivisi tra i cavalli premiati:

1. 45% al primo;
2. 25% al secondo;
3. 15% al terzo;
4. 10% al quarto;
5. 5% al quinto.

Per le altre tipologie di corse sono dovute dal proprietario, o da chi iscrive il cavallo, i seguenti importi:

- per l'iscrizione e l'estrazione dei numeri: 0,10% del premio complessivo;
- per la dichiarazione di partenza: ulteriore 0,40% del premio complessivo.

I suddetti importi, in tutte le corse ad esclusione di Grandi Premi e Corse Classiche, sono ripartiti in parti uguali tra i cavalli premiati.

Detti importi non vengono considerati, a tutti gli effetti, come somme vinte.

Il mancato rispetto dell'obbligazione pecuniaria contratta da parte del proprietario per le iscrizioni dichiarate comporta l'iscrizione della lista dei pagamenti insoddisfatti.

Il pagamento delle integrazioni dei premi derivanti dalle quote relative alle iscrizioni e dichiarazioni partenti deve essere eseguito, agli aventi diritto e senza necessità di richiesta da parte

degli interessati, in un'unica soluzione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese in cui si è disputata la corsa.

Per ogni giornata di corse deve essere prodotto ed inviato al MIPAAF unitamente alla distinta degli importi riscossi, il prospetto riepilogativo ed una ulteriore copia del programma giornaliero.

Il totale degli importi per iscrizione e dichiarazione dei partenti deve essere riportato nel programma ufficiale.

CAPO X

ART. 58

Prima della corsa

I cavalli dichiarati partenti in una corsa ordinaria, pena l'esclusione dalla stessa, devono trovarsi in ippodromo, accompagnati dal proprio passaporto, un'ora prima dell'orario ufficiale di partenza della propria corsa.

I cavalli partecipanti ai Grandi Premi, accompagnati dal proprio passaporto, devono essere presenti negli appositi recinti tre ore prima dell'inizio del convegno.

Ai fini della partecipazione alla corsa è consentito un ritardo massimo di 30 minuti rispetto ai termini di cui sopra.

La partecipazione è subordinata al pagamento di una multa di € 250,00 a carico dell'allenatore. La sanzione è di € 520,00 nel caso di un Gran Premio.

Per le corse Tris vale l'apposito Regolamento.

Nei recinti di isolamento, se non per quanto consentito dalle vigenti normative in materia, è comunque vietato tenere qualsiasi prodotto o specialità farmaceutiche che possono alterare le naturali condizioni del cavallo nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinoesofagee e ogni altro mezzo di somministrazione; nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere somministrato o tentato di somministrare ai cavalli partecipanti a corsa, pena l'esclusione dalla stessa.

I guidatori devono trovarsi nell'ippodromo un'ora prima dell'inizio della propria corsa e non possono accedere in divisa al recinto del pubblico. E' consentito un ritardo massimo di 30 minuti trascorso il quale si potrà procedere alla sostituzione.

Qualora un cavallo per il quale sia stato sorteggiato o assegnato il numero di partenza non prenda parte alla corsa, il suo posto viene preso dal cavallo col numero successivo purché rimanga nella propria fila; gli altri cavalli scendono nei posti successivi resisi vacanti, restando sempre nella propria fila.

Nel caso di indisponibilità, il guidatore sarà sostituito dalla Giuria, sentito l'interessato, il proprietario e/o allenatore del cavallo.

Nel procedere alla sostituzione si terrà conto del livello tecnico e dell'esperienza del guidatore sostituito. Per i guidatori professionisti non si considera la qualifica di allenatore.

Non sono ammesse sostituzioni a disparità di licenza.

Per le sostituzioni di guidatori con licenze Gentlemen si terrà conto della possibilità di guidare esclusivamente cavalli di proprietà o meno o di guidare in corse per professionisti o meno, mentre per gli Allievi si terrà conto della possibilità di guidare in corse per professionisti o meno secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

La Giuria punirà i guidatori che senza giustificato motivo rendano necessaria la sostituzione.

La scuderia ha l'obbligo di presentare in pista cavallo, finimenti e sulky in condizioni di efficienza e di far indossare la giubba con i propri colori al guidatore, salvo il caso che quest'ultimo corra con giubba personalizzata. La scuderia può in ogni caso pretendere che il guidatore indossi la giubba della medesima.

Qualora una scuderia per qualsiasi ragione non faccia indossare la sua giubba al guidatore, lo stesso deve indossare la giubba bianca fornita dalla Società di corse. La scuderia è punita con la sanzione pecuniaria.

Il guidatore è tenuto ad indossare una divisa regolamentare: giubba con colori di scuderia, calzoni bianchi, stivaletti marroni o neri, cravatta o maglia bianca, corpetto e casco protettivo.

In caso di pioggia, oltre alla divisa in gomma con i colori di scuderia ed i pantaloni bianchi impermeabili, dovranno essere montati i parafanghi, qualora la Giuria comunichi la necessità degli stessi. Indumenti e casco possono essere personalizzati.

L'artiere ippico che all'interno della pista accompagna un cavallo deve avere un casco protettivo, scarpe da lavoro e un abbigliamento consono e decoroso, indossando, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, maglia con colori distintivi della scuderia o dell'allenatore e pantaloni lunghi.

É tenuto inoltre a portare in modo visibile la tessera di riconoscimento, recante la propria fotografia, rilasciata dalla Società di corse al datore di lavoro.

Detta tessera in regime di reciprocità tra Società di corse è valida per tutti gli ippodromi operanti sul territorio nazionale.

Gli allenatori professionisti hanno facoltà di far indossare al personale di scuderia un indumento indicante il loro nome.

L'inosservanza di tali obblighi comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria al datore di lavoro.

I funzionari di gara devono accertare l'ottemperanza alle suddette disposizioni e punire i contravventori.

ART. 58 bis

Sfilata

In determinate corse di particolare rilevanza tecnica e spettacolare, le Società possono stabilire nel programma, approvato dal MIPAAF, l'effettuazione della sfilata prima della partenza.

Alla sfilata debbono partecipare tutti i concorrenti seguendo gli ordini di chi la guida.

I Commissari/la Giuria, su richiesta dell'allenatore, possono esonerare il cavallo dal partecipare alla sfilata.

La mancata partecipazione comporterà, comunque, l'irrogazione di una sanzione a carico del proprietario di importo pari al 10% del premio al proprietario del cavallo vincitore della corsa.

ART. 59

Numeri di partenza

Il numero di partenza assegnato ad ogni cavallo, con il nome del rispettivo guidatore, deve essere esposto al pubblico prima della corsa in tabelloni bene in evidenza.

Al segnale dato dieci minuti prima di ogni corsa i concorrenti devono tenersi pronti per la corsa stessa.

La giurisdizione dei commissari si esercita sino al momento in cui i cavalli entrano in pista: dopodiché passano agli ordini dello Starter.

Della denunciata difficoltà in partenza deve essere data notizia, a cura del guidatore, direttamente allo Starter prima dell'entrata in pista.

ART. 60

Riparazioni

Le riparazioni ai rotabili, ai finimenti e alle ferrature di cavalli entrati in pista che, in ogni caso, devono essere effettuate ai bordi della pista stessa sotto il controllo degli addetti alla vigilanza delle corse, previa autorizzazione dello Starter, comportano l'adozione di provvedimenti, salvo siano causate da scoppio di pneumatici o da rovesciamenti e riguardino le ferrature.

Il cavallo che durante le operazioni preliminari o l'effettuazione della corsa abbandoni la pista è considerato ritirato a tutti gli effetti.

Tuttavia il cavallo che abbandoni accidentalmente la pista, durante le operazioni preliminari alla corsa, non deve essere ritirato a tutti gli effetti, qualora il soggetto anche nel momento in cui è uscito dalla pista sia rimasto sempre sotto il controllo dei commissari e degli altri addetti al controllo disciplinare delle corse.

Lo Starter potrà ritardare la partenza fino a 30 minuti dall'ingresso di tutti i cavalli in pista, per incidenti, ritiri di cavalli o necessità di sostituzione di guida.

Scaduto tale termine, dovrà chiamare i cavalli all'allineamento e dare il segnale di partenza, qualunque sia il numero dei cavalli presentatisi.

Non è consentito l'ingresso in pista in ritardo, se non motivato ed autorizzato dallo Starter.

CAPO XI

ART. 61

Partenza con i nastri

Al segnale dello Starter che chiama i cavalli in partenza, i guidatori debbono farli entrare nei nastri disposti secondo le distanze e l'ordine di partenza previsti nel programma ufficiale della giornata di corse. La partenza con i nastri, nel rispetto della posizione stabilita dal numero di partenza e del numero massimo consentito può essere:

- tradizionale: i cavalli compiono un solo giro, a destra, entro i limiti di spazio delimitati dai nastri elastici e/o dai dispositivi elettronici.

- alla tedesca: i concorrenti entrano nei nastri lateralmente disponendosi secondo il proprio numero.

Laddove sia possibile, tale tipologia di partenza deve essere effettuata con il sistema alla tedesca.

Nelle partenze alla tedesca deve essere indicato sul ciglio esterno della pista il punto che il primo cavallo della fila, entrato in pista dalla corsia laterale, deve raggiungere prima di girare a sinistra.

Una volta nei nastri ogni concorrente deve tenere il proprio posto di partenza, osservando la debita distanza con quelli della stessa fila del proprio e degli altri nastri ed evitare che il cavallo vada sul nastro prima del segnale di partenza.

I sistemi automatici predisposti per la partenza devono avere i comandi con tempi uniformi stabiliti dall'Amministrazione.

Nello spazio delimitato da due nastri consecutivi non si possono formare più di due file di cavalli e lo spazio minimo deve essere di 20 metri.

L'Amministrazione, con apposito provvedimento, in relazione alla larghezza della singola pista, stabilisce il numero massimo dei cavalli che possono essere allineati su ciascuna fila.

Spetta allo Starter constatare che ogni cavallo abbia preso e mantenuto il posto assegnato.

Se una corsa programmata a resa di metri diventa alla pari a causa del ritiro dopo la dichiarazione dei partenti dei cavalli penalizzati, la corsa deve essere comunque effettuata con i nastri; viene trasformata invece con partenza dietro l'autostart qualora in sede di dichiarazione dei partenti venissero confermati cavalli ad un solo nastro, ad eccezione delle competizioni per le quali sia espressamente indicato sul libretto programma che la corsa resta comunque con i nastri.

Lo Starter deve richiamare la partenza esclusivamente in caso di incidente o di irregolarità.

In caso di particolare gravità lo Starter può anche ordinare la sostituzione del guidatore per indisciplinazione.

Nelle partenze con i nastri, quando un cavallo per rustichezza compromette la regolarità della partenza, lo Starter può disporre di farlo partire all'ultimo posto del proprio nastro. In tal caso il cavallo è allontanato ai sensi del successivo art. 63 *bis*.

Nelle corse con partenza ai nastri il numero massimo di concorrenti è di due file per ogni nastro (con un massimo di 8 dove si gira in 4 e di 10 dove si gira in 5, salvo nei casi previsti dall'art. 66 *bis*). Le modalità specifiche con cui vengono effettuate le partenze con i nastri sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Amministrazione.

ART. 62

Partenza con l'autostart

Il MIPAAF fissa il numero dei partenti in ciascuna fila dietro l'autostart in relazione alla larghezza delle singole piste.

Le usuali sgambature devono terminare al suono della campana e i concorrenti, secondo i tempi scanditi dal countdown, dovranno avvicinarsi all'autostart.

Lo Starter chiamerà i cavalli in partenza mediante il lampeggiante e il campanello posti sull'autostart, e allo zero del countdown, salvo i casi di forza maggiore, avvierà l'autostart, impartendo le disposizioni per un corretto allineamento.

La macchina attenderà i cavalli 400 metri prima del punto di partenza.

Lo Starter farà sì che la macchina raggiunga tale punto aumentando gradualmente la velocità, però mantenendo:

a) per i primi 200 metri una velocità tra i 20 e 25 km l'ora, in relazione al tracciato della pista, giungendo a 200 metri a 30/32 km orari;

b) per i successivi 100 metri una velocità compresa tra 30/32 e 35/37 km orari, in relazione alla categoria dei cavalli;

c) da questo punto sino a quello di partenza una accelerazione graduale fino ad un massimo di velocità di 47/50 km orari.

Durante la progressione dell'autostart non dovranno esservi diminuzioni di velocità.

Duecento metri prima del punto di partenza dovrà essere esposto un segnale ben visibile (segnale di allineamento).

A questo punto i cavalli devono essere perfettamente allineati: la prima fila a stretto contatto dell'ala, le successive a stretto contatto con i concorrenti che procedono.

I guidatori devono mantenere tale allineamento fino al punto di partenza.

Qualora un guidatore non riesca a mantenere l'allineamento per difficoltà del cavallo, lo Starter effettuerà ugualmente la regolare progressione convalidando la partenza.

Il cavallo che non ha seguito l'autostart sarà passibile di allontanamento analogamente a quanto previsto dall'art. 61.

Lo Starter chiude le ali della macchina al punto di partenza ed il tempo inizia a decorrere dal momento in cui il muso del primo cavallo tocca la linea di partenza (start).

ART. 62 bis

Partenza con l'autostart su pista in racchetta

Il numero di partenti per ciascuna fila è di 8 concorrenti.

La macchina attenderà i cavalli da 150 a 200 metri prima del punto di partenza (giallo).

Lo Starter farà in modo che la macchina raggiunga tale punto aumentando gradualmente la velocità, però raggiungendo:

- a) per la metà della progressione, una velocità di 33 Km. circa l'ora;
- b) per la restante progressione, un'accelerazione graduale fino ad un massimo di velocità di circa 48 Km. l'ora.

Ad almeno 300 metri dal punto di partenza verrà esposto un segnale rosso (di allineamento): a tale punto i cavalli dovranno essere allineati come segue:

- dall'8 all'1 a stretto contatto in fila;
- dal 16 al 9 apparigliati ed a stretto contatto con la 1^a fila;
- per file successive con le stesse modalità.

Tali posizioni dovranno essere mantenute esattamente dai concorrenti al segnale rosso.

ART. 63

Richiamo della partenza

La partenza deve essere richiamata quando:

- un cavallo supera le ali dell'autostart;
- vi è interferenza tra due o più concorrenti;
- vi è rottura di finimenti o rotabili. Il guidatore dovrà fare il possibile per segnalare subito l'inconveniente allo Starter;
- un cavallo cade prima che sia stato dato il via;
- un cavallo non parte al proprio numero.

Una volta dato il via, la partenza non può più essere richiamata.

Il richiamo della partenza deve essere segnalato dal lampeggiare di un segnale luminoso posto sull'autostart, chiaramente visibile dai guidatori e dal pubblico; la macchina, in questi casi, andrà a riprendere la posizione di allineamento iniziale (400 metri dal punto di partenza).

In caso di richiamo i concorrenti devono attenersi alle disposizioni impartite dallo Starter.

ART. 63 bis

Prove di riqualifica in pista

Un cavallo che si dimostri indisciplinato in partenza, sia per rustichezza che per scarso addestramento, deve essere diffidato ufficialmente dallo Starter, segnalando nella diffida il tipo di partenza, specificatamente autostart o nastri, in quest'ultimo caso precisando se effettuata con il sistema alla tedesca, tradizionale oppure con quello previsto dall'art. 66 *bis*, durante la quale ha manifestato la difficoltà.

Un'ulteriore diffida, comminata di seguito o entro 60 giorni per lo stesso tipo di partenza, comporta l'allontanamento del cavallo a tempo indeterminato dalle corse con quello specifico tipo di partenza.

Per essere riammesso alle corse il cavallo deve effettuare una prova di idoneità alla partenza dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, ottemperando a tutte le disposizioni impartite dallo Starter e terminando il percorso.

La prova deve essere sostenuta in giornata di corse con almeno un altro cavallo. Qualora la prova di qualifica venga richiamata per riottosità di un cavallo partecipante, quest'ultimo è escluso dalla ripetizione della medesima.

La prova di riqualifica, come quelle previste dall'art. 75, non può essere ripetuta nella medesima giornata di corse. La prova di riqualifica non può essere effettuata comunque prima di 15 giorni dalla data dell'allontanamento.

Il cavallo che supera questa prova di riqualifica viene sottoposto a prelievo per il controllo delle sostanze proibite.

I cavalli riammessi in corsa per aver superato la prova di riqualifica e che ripetono le difficoltà in partenza nei 60 giorni successivi alla riammissione, vengono allontanati dalle corse con quel tipo di partenza a tempo indeterminato e non possono effettuare la prova di riqualifica prevista con le stesse modalità se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data dell'ultimo allontanamento.

I cavalli allontanati dalle corse per rustichezza o scarso addestramento non possono essere iscritti a corse se non dopo aver superato positivamente la prova di riqualifica.

CAPO XII

ART. 64

Comportamento in corsa

In corsa i guidatori devono correre a fondo e far mantenere al cavallo l'andatura di trotto, rimmetterlo al trotto quando procede o guadagna terreno di galoppo (rompe), d'ambio, o di andatura irregolare.

La condotta di corsa da parte di ciascun concorrente deve essere adeguata alla categoria ed alle prestazioni del cavallo guidato.

Le Giurie devono intervenire disciplinarmente nei casi in cui appaia chiaro che un cavallo ha corso in modo non conforme alle sue possibilità, falsando lo svolgimento e il ritmo della corsa e provocando situazioni di disagio o di pericolo per gli altri concorrenti.

Se un cavallo durante la corsa rompe o si mette d'ambio e non ha concorrenti alla destra, il guidatore deve portarlo all'esterno finché non avrà ripreso la normale andatura oppure, se ha la possibilità, portarsi nella pista interna ai paletti.

Nel caso si trovi in gruppo dovrà mantenere rigorosamente la propria linea rallentando senza trattenere all'improvviso, in modo da non mettere in difficoltà i concorrenti che lo seguono e creare stati di pericolo. Sono squalificati, a insindacabile giudizio della Giuria, i cavalli nel caso che rompano a lungo, si avvantaggino oppure rompano due volte durante il percorso, in retta d'arrivo (ultimi 200 metri tratto indicato da apposito segnale) o al traguardo, in particolare:

- la squalifica per rottura prolungata è immediata qualora il cavallo di galoppo si avvantaggi, mantenga la posizione, metta in difficoltà altri concorrenti o crei stati di pericolo;
- la squalifica avviene quando il cavallo percorra più di 5 tempi di galoppo negli ultimi 400 metri oppure trovandosi in gruppo durante il percorso, fermo restando quanto previsto dal capoverso precedente;
- la squalifica avviene qualora il concorrente, rallentando e portandosi all'esterno, percorra più di 10 tempi di galoppo, ad eccezione delle fasi iniziali della corsa (primi 200 metri) oppure per i cavalli di due anni in cui viene comminata nelle ipotesi di più di 15 tempi di galoppo e/o cento metri.

L'andatura ad ambio è considerata a tutti gli effetti come rottura.

In caso di squalifica il guidatore deve abbandonare la corsa senza disturbare gli altri concorrenti, non appena la Giuria ne avrà dato comunicazione.

Il cavallo che procede in trotto irregolare non è squalificato, viene punito il guidatore ed il cavallo allontanato dalle corse per 90 giorni. In caso di piazzamento è comminata una multa pari ad almeno il 50% del premio vinto che, proporzionalmente, è devoluta a favore dei successivi cavalli giunti al traguardo fino a quello seguente l'ultimo premiato.

Nei confronti del cavallo che trotta al limite dell'accettabilità, la Giuria deve emettere diffida scritta da notificare all'allenatore. Il nome del cavallo è contrassegnato per 60 giorni da un asterisco nelle successive menzioni sui programmi ufficiali. Un'ulteriore diffida comminata nei 60 giorni successivi comporta l'allontanamento del cavallo dalle corse per 90 giorni, una punizione al guidatore ed all'allenatore ed una multa, di almeno il 50% del premio vinto, a favore dei successivi cavalli giunti al traguardo, con le stesse modalità di cui sopra.

Il cavallo allontanato per trotto irregolare o perché ha trottato al limite dell'accettabilità, per essere riammesso alle corse deve superare una prova di riqualifica conseguendo la velocità necessaria richiesta in relazione all'età per l'ammissione alle corse o quella richiesta per l'appartenenza ad una determinata categoria.

È pregiudizievole al buon andamento delle corse, e pertanto è allontanato oppure diffidato, a seconda della gravità, dalla Giuria, il cavallo affetto da vizi e difetti di carattere nonché quello che per insufficiente addestramento arrechi disturbo durante la corsa. Due diffide per lo stesso motivo, comminate nell'arco di 60 giorni, comportano l'allontanamento dalle corse per un mese.

I concorrenti sono altresì tenuti al rispetto della normativa disciplinare allegata al presente Regolamento, relativa alle corse effettuate in ippodromi in cui il guard-rail è stato rimosso. Tale normativa può essere modificata e integrata con apposito provvedimento dell'Amministrazione.

ART. 65

Comportamenti non consentiti

I guidatori non debbono:

- a) chiudere o intralciare il passaggio agli altri concorrenti deviando dalla propria linea di corsa;
- b) sorpassare altro concorrente se non vi è lo spazio sufficiente o occupare la linea di corsa di un altro se le ruote del proprio veicolo non abbiano oltrepassato di una distanza di sicurezza la testa del cavallo superato;
- c) urtare gli altri concorrenti o impedir loro di progredire;
- d) emettere grida o fare atti o gesti che possano comunque disturbare altri concorrenti;
- e) deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo, qualunque sia la posizione all'uscita dall'ultima curva, qualora ciò disturbi, intralci o danneggi altri concorrenti.

In caso di danneggiamento diretto, il cavallo che lo ha provocato viene retrocesso di tanti posti quanti sono i concorrenti danneggiati; nei casi in cui il danneggiamento diretto provochi la rottura del cavallo danneggiato il concorrente che danneggia viene escluso dall'ordine di arrivo.

f) svolgere interventi diretti od indiretti a favore del compagno nelle corse ove partecipino cavalli dello stesso proprietario o che siano in rapporto di allenamento quali: cedere la posizione rallentando l'andatura, parare ripetutamente altri concorrenti, sollecitare il ritmo al di là delle possibilità del proprio cavallo terminando la corsa staccati o per ritiro, effettuare passaggi interni.

Nel caso ciò si verifichi in retta d'arrivo, ad eccezione delle piste con la via libera, la Giuria distanzia il cavallo o i cavalli di tanti posti quante sono le posizioni indebitamente acquisite.

Il passaggio interno è, tuttavia, consentito nel caso in cui i cavalli in rapporto di scuderia o di allenamento mantengono la linea già acquisita nella corsa;

- g) tenere un comportamento in corsa che possa favorire in qualsiasi modo altri concorrenti;
- h) violare la normativa stabilita per i paletti.

I guidatori che si prestano ad azioni comunque tendenti a falsare il regolare svolgimento delle corse vengono deferiti agli ulteriori Organi di giustizia sportiva.

In ogni caso di danneggiamento diretto che provochi la rottura del cavallo danneggiato avvenuto in qualunque punto del percorso, viene punito il guidatore responsabile e il cavallo dallo stesso guidato viene distanziato totalmente dall'ordine d'arrivo. La Giuria ha facoltà di comminare una multa a favore della scuderia del cavallo danneggiato.

Tutte le punizioni devono essere esposte in apposito albo ben visibile al pubblico e notificate agli interessati.

CAPO XIII

ART. 66

Equipaggiamenti proibiti in corsa e regolamentazione dell'uso del frustino

È vietato l'uso in corsa di qualsiasi equipaggiamento o materiale che possa danneggiare il cavallo o modificare la sua integrità fisica.

In particolare, è vietato l'uso di:

- a) redini con pungoli che possano ferire il collo del cavallo;
- b) stimolatori elettrici;
- c) morsi che possano ferire la bocca del cavallo;

- d) finimenti che possano danneggiare l'integrità del cavallo;
- e) finimenti che possano danneggiare la vista del cavallo;
- f) balze intere e mezze balze;
- g) qualsiasi materiale o attrezzatura che faciliti innaturalmente il respiro del cavallo.

La frusta non può avere una lunghezza superiore a cm. 140 per le corse al sulky e a cm. 90 per le corse al trotto montato, più cm. 20 di sverzino.

I guidatori devono astenersi da ogni comportamento brutale o da qualsiasi movimento che possa interferire con le prestazioni degli altri concorrenti, in modo particolare da movimenti laterali all'indietro.

Durante la corsa, fino agli ultimi 500 metri, i guidatori devono tenere le redini in ciascuna mano e usare la frusta solo in avanti allo scopo da incitare il cavallo.

L'uso della frusta deve essere moderato, limitato a non più di 7 colpi negli ultimi 500 metri di cui non più di tre negli ultimi 200 metri, sempre con le redini in entrambe le mani.

È, inoltre, vietato l'abuso della frusta ed ogni azione punitiva che configuri il maltrattamento del cavallo, in particolare è proibito:

- usare la frusta al punto di causare lesioni;
- usare la frusta con il braccio alzato al di sopra dell'altezza della spalla;
- usare la frusta con un cavallo che non mostra segni di risposta;
- usare la frusta dopo il traguardo;
- usare la frusta davanti alla sella (nel trotto montato), impugnandola anteriormente se non in circostanze eccezionali.

Ogni violazione viene punita secondo quanto stabilito dal Codice delle violazioni disciplinari.

ART. 66 bis

Partenze con i nastri su piste con racchetta ed asola laterale

La partenza è effettuata con l'elastico al prenastro ed al nastro di chiusura, e mediante fotocellula al nastro di partenza.

I cavalli sono chiamati a riunirsi agli ordini dello Starter nelle seguenti condizioni:

a) se si tratta di una corsa alla pari, una fotocellula sbarra la pista al punto di partenza; lo spazio nel quale i cavalli devono posizionarsi è quello circoscritto da un elastico posto ad una distanza non superiore a 50 metri;

b) se si tratta di corsa a resa di metri, lo spazio nel quale i cavalli devono posizionarsi deve essere circoscritto da un elastico teso (prenastro) ed una fotocellula posta ad una distanza uniforme da ciascun punto di partenza, compreso l'ultimo;

c) i cavalli sono chiamati a riunirsi agli ordini dello Starter, 3 minuti prima di andare in partenza, mediante il suono di una campana ed annuncio a mezzo altoparlante;

d) quando i cavalli sono tutti entrati nell'asola di partenza, dove possono muoversi liberamente, ha inizio un conteggio alla rovescia di 60 secondi, preceduto da un segnale acustico e scandito da appositi orologi ben visibili da ogni posizione e controllati dalla centralina dello Starter;

e) ad un secondo segnale acustico, che precede di 30 secondi la partenza, i cavalli devono portarsi, a piccoli passi nelle relative corsie di partenza (una per ogni distanza), essendo ogni

concorrente responsabile della posizione in cui parte, nel posto prescelto lungo il relativo prenastrò, avendo a disposizione 25 secondi prima che venga avviato il segnale acustico di partenza.. Il prenastrò viene liberato subito dopo il “pronti” a 5 secondi dalla partenza. Il prenastrò ed il nastro di partenza sono paralleli fra loro ed obliqui rispetto alla linea dello “start”, dall’interno verso l’esterno, in modo da compensare lo svantaggio dei cavalli che partono in fuori;

f) i concorrenti che invadono il prenastrò, o determinano agganciamenti, danno luogo a richiamo di partenza. La partenza sarà egualmente richiamata quando dopo il pronti un cavallo sarà posto in senso contrario a quello di corsa. Se al segnale successivo lo stesso cavallo presenterà la stessa difficoltà la partenza sarà comunque convalidata;

g) sia nel caso di richiamo delle operazioni di allineamento, che in quello della partenza, la ripresa del conteggio alla rovescia avviene a 60 secondi;

h) comandi per la partenza sono in numero di quattro. L’intervallo che separa il primo comando dall’ultimo è di 5 secondi, scomposto come segue:

1) PRONTI 2) UNO 3) DUE 4) TRE;

i) ogni guidatore è solo responsabile delle condizioni e della posizione in cui parte;

j) lo Starter può annullare, a suo insindacabile giudizio, l’ordine di partenza dato dall’altoparlante, anche nei seguenti casi: difettoso funzionamento dell’apparato di partenza, incidenti agli uomini od ai cavalli, intralci provocati ad altro concorrente;

k) per annullare l’ordine di partenza, lo Starter deve azionare sia il segnale sonoro che quello visivo, previsto per lo specifico uso;

l) una punizione (appiedamento) dovrà essere inflitta al guidatore che avrà provocato il richiamo della partenza, come previsto dalla codifica delle violazioni disciplinari già in vigore. Difficoltà e rustichezza dei cavalli saranno imputati alla responsabilità dell’allenatore e punite come previsto dalla codifica delle violazioni disciplinari già in vigore;

m) in ragione di un illecito vantaggio preso da un cavallo che ha toccato il nastro, od interrotto anticipatamente la fotocellula, il giudice di partenza obbligato a ripetere la partenza. In caso di recidiva il guidatore potrà anche essere sostituito nella guida;

n) il numero massimo dei partenti è fissato in ragione delle misure della pista, comunque, per ogni nastro, non può superare il numero di 16.

ART. 67

Disposizioni sull’uso del casco e del corpetto protettivo

Nessuno può guidare in corsa o in allenamento nel comprensorio di un ippodromo se non indossa un idoneo casco di protezione omologato, riportando all’interno il marchio UE, e conforme allo standard fissato dalla normativa europea riguardante i caschi protettivi per gli sport equestri, in ogni caso:

- il casco deve presentarsi in condizioni tali da essere utilizzabile per proteggere il guidatore. Qualora il casco abbia subito urti, esso deve supporre implicitamente inidoneo alla funzione protettiva che deve esercitare. Il guidatore, o l’allenatore nel caso in cui a cadere sia stato un allievo, deve sostituirlo con altro nuovo;

- il laccio sottogola deve passare sotto la mascella ed essere aderente alla struttura del viso con chiusura a scatto veloce. Sono vietati ganci di metallo;

- il casco deve essere della misura propria del singolo guidato ed il laccio sottogola deve essere allacciato ogni qualvolta guida.

Il guidatore o colui che guida il cavallo è il solo responsabile in caso di inosservanza dell'obbligo di indossare un casco del tipo conforme alle caratteristiche richieste, ad eccezione del caso di responsabilità dell'allenatore per quanto attiene l'osservanza dell'obbligo da parte di apprendisti e allievi o dei dipendenti da lui assunti come persone di scuderia.

Analoga responsabilità è prevista a carico del proprietario per il personale di scuderia da esso assunto direttamente come datore di lavoro.

Nessuno può guidare in corsa se non indossa un corpetto protettivo, adatto alla sua misura e idoneo a proteggere il tronco, le spalle e fondoschiena da traumi dovuti a caduta da cavallo ed a urti con oggetti, strutture e impianti. Tale indumento, deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa europea, purché sia munito di una protezione specifica per il torace, dovrà inoltre, essere resistente a tagli, lesioni e bucatore.

L'inosservanza dell'obbligo di indossare un casco o un corpetto conformi alle suindicate norme europee o l'inosservanza di una delle misure di comportamento sopradescritte, comporta il divieto di guidare in corsa e, comunque, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del responsabile, il cui importo è stabilito nel "Codice delle violazioni disciplinari" allegato al presente Regolamento.

Analoga sanzione è irrogata qualora l'inosservanza degli obblighi sia accertata durante le attività di allenamento e lavori al mattino, fermo restando il divieto di proseguire tali attività nel caso che accertata l'infrazione il soggetto rimanga sprovvisto di casco e corpetto conforme alle disposizioni sopra fissate.

CAPO XIV

ART. 68

Incidenti in corsa

La Giuria arresta la corsa con apposito e ben distinto segnale (suono della sirena) nel caso derivi pericolo per l'incolumità dei concorrenti per incidenti che si verificano durante la corsa.

I concorrenti che vengano a trovarsi nell'impossibilità di proseguire la corsa debbono evitare che la loro presenza in pista costituisca una situazione di pericolo per gli altri concorrenti e portarsi sul bordo esterno della pista, finché non interviene la Giuria.

In caso di interruzione la Giuria può:

- farla ripetere entro il termine massimo di trenta minuti calcolati dal momento dell'interruzione, rimanendo esclusi i cavalli squalificati prima dell'incidente o che si fossero ritirati per aver invertito il senso della gara o per essere usciti dalla pista oppure esclusi da provvedimento disciplinare della Giuria;
- farla disputare dopo l'ultima corsa in programma nella giornata al fine di tutelare la regolarità della corsa e il benessere del cavallo.

In tal caso la corsa interrotta viene annullata a tutti gli effetti, salvo gli effetti dei provvedimenti disciplinari maturati al momento dell'interruzione, e si procede a una nuova dichiarazione dei partenti riaperta tra i soggetti che hanno preso parte alla corsa annullata, ad esclusione dei cavalli ritirati, squalificati o distanziati, mantenendo la reciproca posizione dettata dalla originaria sequenza numerale dei cavalli.

Si provvede, ove possibile, alla ricompattazione anche con cambi di fila sempre mantenendo la detta sequenza.

Alla nuova dichiarazione si applicano le vigenti disposizioni afferenti il numero minimo dei partenti.

La Giuria sceglie una delle due opzioni sopradette, a proprio insindacabile giudizio, tenendo comunque conto della distanza già percorsa dai cavalli prima dell'interruzione e dell'impegno profuso nell'ottica della garanzia della regolarità della corsa e del conseguimento della più alta tutela del benessere animale.

I cavalli che, in conseguenza dell'incidente, dovessero risultare fisicamente non più idonei, sono esclusi dalla ripetizione della corsa da parte della Giuria, previo parere del Veterinario Responsabile. I guidatori che, in conseguenza dell'incidente, non fossero più in grado di ripetere la corsa sono sostituiti dalla Giuria a norma del presente Regolamento

CAPO XV

ART. 69

Arrivo

L'ordine di arrivo dei cavalli è stabilito inappellabilmente dal giudice di arrivo che lo comunica alla Giuria.

Quando il Giudice di arrivo abbia richiesto la fotografia, ne verrà data comunicazione al pubblico.

Il Giudice - anche in caso di fotografia - è tenuto a redigere preventivamente il verdetto scritto in busta chiusa da consegnare alla Giuria.

Quando il Giudice stabilisce l'ordine di arrivo in base alla fotografia, questa deve essere esposta al pubblico.

Nella eventualità che la fotografia non sia riuscita, il verdetto di cui sopra è definitivo ed il pubblico deve essere informato.

La fotografia degli arrivi non deve essere esposta quando il giudice non la richieda.

Il cavallo che passa il traguardo in rottura viene squalificato.

La constatazione della rottura al traguardo è di competenza del Giudice di arrivo, che potrà, nella specie, farsi coadiuvare da persona di fiducia.

Il fotofinish (o fotosprint) non è probante agli effetti delle rotture al traguardo.

La rottura non determina squalifica quando il Giudice di arrivo constata che è avvenuta dopo che il cavallo ha raggiunto col muso il traguardo.

I cavalli, passato il palo d'arrivo, devono continuare per oltre 50 metri sulla propria linea e possibilmente alla stessa velocità.

Terminata la corsa, la Giuria dispone l'esposizione al pubblico del numero del vincitore e dei piazzati, nonché del tempo totale conseguito dal vincitore, del ragguglio al km. e delle squalifiche comminate.

CAPO XVI

ART. 70

Cavalli distanziati

Un cavallo può essere "distanziato" in rapporto al tempo impiegato a percorrere la distanza di una corsa in confronto con il primo arrivato, sia per misure disciplinari sia per essere stato guidato da persona non qualificata.

Viene inoltre distanziato il cavallo che parte ad una distanza minore da quella risultante dalla applicazione delle condizioni del programma o che ha partecipato ad una corsa, pur non essendovi qualificato.

Il cavallo distanziato, salvo che non trattasi di distanziamento parziale, perde ogni diritto al premio.

Il distanziamento per il tempo si applica quando il cavallo piazzato ottiene una velocità superiore di 8" al km. rispetto a quella del cavallo vincitore.

Il cavallo distanziato per il tempo perde il diritto di partecipare ad altra corsa nella giornata, quando sono previste più prove.

Non vi è distanziamento per il tempo nelle corse per i cavalli di 2 anni.

CAPO XVII

ART. 71

Premiazioni

La premiazione è stabilita in conformità all'ordine di arrivo convalidato.

La ripartizione dei premi al traguardo viene suddivisa tra i primi quattro cavalli classificati, secondo le percentuali previste dalla tabella ufficiale di ripartizione premi allegata al presente Regolamento.

Nelle maggiori corse classiche di allevamento e in quelle aventi specifici regolamenti, ciascuno dei quali approvati dal MIPAAF, possono essere previsti premi anche a cavalli classificati oltre il quarto posto, tenendo egualmente conto delle percentuali indicate nella tabella ufficiale di ripartizione premi allegata al presente Regolamento.

ART. 72

Pari arrivo

Se in una corsa due o più cavalli conseguono un pari ordine di arrivo, gli importi dei corrispondenti premi vanno divisi fra loro.

Se due o più cavalli conseguono il primo posto in parità sono considerati tutti vincitori della corsa; per quanto riguarda l'importo della vincita, si tiene conto della sola somma guadagnata.

Il cavallo che giunge al traguardo dopo un pari arrivo è classificato col piazzamento successivo al numero dei cavalli che lo hanno preceduto.

Sono "piazzati" i cavalli che arrivano regolarmente al traguardo nell'ordine corrispondente ai premi stabiliti dal programma di una corsa.

ART. 73

Premi d'onore

I premi d'onore (coppe, medaglie, oggetti d'arte, ecc.) assegnati in una corsa debbono essere destinati al proprietario, all'allevatore e/o al guidatore del cavallo vincitore e/o che abbia conseguito la migliore velocità.

In caso di pari arrivo, se si tratta di corsa alla pari, i premi d'onore saranno assegnati per sorteggio; per le corse con resa di metri si terrà conto della migliore velocità realizzata.

ART. 74

Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi al traguardo viene corrisposto agli aventi diritto in conformità alle disposizioni all'uopo impartite dal MIPAAF.

CAPO XVIII

ART. 75

Prove di qualifica

Le prove di qualifica e/o di riquifica sono soggette alla disciplina delle corse. I tempi ottenuti hanno ufficialità solo ai fini della qualificazione alle corse e non sono utilizzabili per le graduatorie delle corse classiche e dei Grandi Premi. I tempi ottenuti alla qualifica dai due anni sono, invece, validi a tutti gli effetti.

Dette prove, previa richiesta fatta alla Società di corse all'atto della dichiarazione dei partenti, si effettuano in giornate di corse, in presenza della Giuria e dei Cronometristi, sulla breve o media distanza con partenza mediante autostart o nastri.

I cavalli debbono eseguire la prova preferibilmente in compagnia di altri della stessa età o, in mancanza, di età differenti oppure da solo, su richiesta, con l'ausilio del galoppino, dal quale farsi affiancare in partenza e mai essere superati durante il percorso. I cavalli di 2 anni debbono eseguire la prova in compagnia di altri della stessa età o, in mancanza, con l'ausilio del galoppino. I cavalli di 5 anni ed oltre possono anche effettuare la prova non in compagnia.

CAPO XIX

ART. 76

Ragguagli chilometrici - Valutazione tempi - Normative speciali

Tutti i ragguagli chilometrici previsti dal presente Regolamento devono essere parametrati sulla base della taratura delle piste approvata dal MIPAAF.

Nei casi in cui deve essere valutato il miglior tempo ufficiale ottenuto in corsa, si utilizza, per la breve distanza, la migliore condizione tra il record sulla breve e quello sulla media o lunga distanza, diminuito di un secondo.

Quando deve essere considerato il tempo sulla media o lunga distanza, si applica la migliore condizione tra il record su queste distanze e quello sulla breve, aumentato di un secondo.

Per esigenze particolari relative anche a determinate manifestazioni o programmazioni, il MIPAAF può emanare normative speciali.

TITOLO IV
DELLA VIGILANZA DELLE CORSE

CAPO I
ART. 77

Organi di controllo e disciplina delle corse

Il MIPAAF vigila sul regolare svolgimento tecnico e disciplinare delle riunioni di corse al trotto attraverso i componenti le Giurie, gli Starters, i funzionari, compresi quelli addetti al controllo delle sostanze proibite, e i Veterinari.

A cura dell'Amministrazione viene tenuto un Registro nel quale sono iscritti i nominativi degli appartenenti alle suindicate categorie, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

In materia, trova applicazione il D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015, recante "Disposizioni per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1999 e s.m.i."

ART. 78

Direzione delle corse

La Direzione delle corse è composta da:

- un Presidente di Giuria
- due Membri di Giuria;
- uno Starter;
- quattro Funzionari, compresi quelli addetti al controllo delle sostanze proibite;
- un Veterinario responsabile e un Veterinario coadiutore.

Gli Handicappers, i cui compiti vengono individuati dal successivo art. 82 non fanno parte della Direzione corse in funzione durante i convegni di corse.

Il Presidente di Giuria, i due Membri di Giuria, lo Starter, i quattro funzionari e i due Veterinari sono nominati dall'Amministrazione.

Le Società di corse devono, per ogni riunione, segnalare al Ministero un elenco di collaboratori (da 3 a 5), i quali supportano la Direzione delle corse, che l'Amministrazione si riserva di ratificare, considerato che i collaboratori segnalati non devono, comunque, incorrere nelle incompatibilità previste per gli addetti al controllo disciplinare delle corse ed essere scelti fra persone di comprovata moralità ed esperienza.

Ai componenti di Giuria, allo Starter, ai Funzionari e agli altri eventuali incaricati dall'Amministrazione è demandata la sorveglianza ed il controllo tecnico e disciplinare delle corse.

Tutti coloro che in una riunione di corse espletano incarichi ufficiali, hanno il dovere di cooperare per assicurare il regolare andamento tecnico e disciplinare, provvedendo direttamente per i fatti che rientrano nella loro attribuzione o riferendo agli organi competenti negli altri casi.

Eventuali questioni che dovessero insorgere tra i componenti della Direzione delle corse o qualsiasi altro fatto che influisca sul regolare svolgimento della riunione di corse devono essere tempestivamente rese note all'Amministrazione.

Il personale dirigente della riunione non è tenuto a dare spiegazione o chiarimenti sulle determinazioni assunte e sui verdetti pronunciati.

La sorveglianza si esercita nell'intero recinto dell'ippodromo e a tale scopo tutti i componenti della Direzione delle corse devono trovarsi sul campo almeno un'ora prima dell'inizio delle manifestazioni e trattenervisi sino a mezz'ora dopo l'effettuazione dell'ultima corsa.

Il Presidente di Giuria nominato dall'Amministrazione ha la responsabilità di tutti i compiti demandati alla stessa o di quanto altro possa interessare, per questioni tecniche-disciplinari, il Regolamento delle Corse.

L'Amministrazione sorveglia l'operato, gli atti e i provvedimenti della Direzione delle corse prendendo gli eventuali opportuni provvedimenti nei loro confronti. In particolare, tali funzioni di sorveglianza vengono esercitate avvalendosi di un Coordinatore delle Direzioni scelto tra i Presidenti di giuria in funzione. Il Coordinatore delle Direzioni corse redige mensilmente relazioni scritte all'Amministrazione in merito alla verifica, ispezioni e controlli effettuati secondo le direttive ed istruzioni formulate dall'Amministrazione stessa.

ART. 79

Compiti della Giuria

Spetta alla Giuria, il cui operato è segreto e solidale, ogni decisione circa:

- a) l'andatura ed il piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti con giudizio inappellabile;
- b) l'adozione dei provvedimenti disciplinari nel limite delle proprie competenze;
- c) il deferimento alla Commissione di Disciplina di prima istanza, nei casi previsti dal codice delle violazioni disciplinari o la segnalazione alla Procura della disciplina quando ritenuto necessario;
- d) l'omologazione dell'ordine di arrivo emesso da giudice a ciò preposto.

Prima di omologare il risultato di una corsa a mezzo di apposito segnale rosso luminoso e ben visibile al pubblico, la Giuria deve attendere che tutti i cavalli e i rispettivi guidatori siano rientrati alle scuderie e ricevere comunicazione dal Funzionario di gara incaricato della inesistenza di reclami da parte di nessun soggetto interessato alla competizione.

In caso di assenza di reclamo scritto da parte del guidatore, allenatore, proprietario e qualsiasi altro soggetto al presente Regolamento interessato alla competizione, relativo ad andature, piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti e a qualsiasi altro fatto che possa incidere sull'omologazione dell'ordine di arrivo, la decisione della Giuria diviene inappellabile.

Nel caso di reclami o di intervento di autorità (contestazione di irregolarità avvenuta in partenza o durante le corse, da parte dello Starter, dei Funzionari, della Giuria) il suono della sirena, il segnale a lampeggio giallo e la comunicazione a mezzo di altoparlante avvisano che l'ordine è "sub iudice" e che viene comunicato solo dopo l'espletamento della necessaria indagine;

- e) la Giuria deve, inoltre, notificare al pubblico le squalifiche e gli eventuali distanziamenti nell'ordine di arrivo, nonché ogni fatto o decisione che comunque si verifichi dopo l'entrata in pista dei cavalli, unitamente a tutte le altre notizie atte a garantire il diritto del pubblico di essere costantemente informato sull'andamento delle corse.

Le Società devono mettere a disposizione delle Giurie persone idonee alle funzioni di Segretario e attivare un efficiente servizio di ordine a tutela dei componenti la Direzione delle corse.

Nessun estraneo può assistere ai lavori della Giuria che prende posto in apposito locale ad essa riservato nei pressi del quale, durante le corse, è vietato agli estranei sostare.

Alla speciale cura dei Funzionari è affidato il compito di fare rigorosamente osservare tale disposizione.

La Giuria in presenza di gravi e concordanti elementi e/o di fatti che possano inficiare il regolare svolgimento della corsa, ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disporre prima della partenza, sentita l'Amministrazione, l'annullamento della competizione a tutti gli effetti, dandone immediata comunicazione al pubblico.

Nell'ipotesi in cui tali elementi e/o fatti vengano accertati successivamente alla disputa della gara, l'Organo di giustizia sportiva sul campo non procede alla omologazione dell'ordine di arrivo.

ART. 80

Incarichi

Il Ministero, con singoli provvedimenti, ove non sia possibile avvalersi di personale dell'Amministrazione, può affidare incarichi particolari per la vigilanza sul complesso tecnico e disciplinare relativo alle corse e per condurre specifiche indagini.

Per particolari situazioni di emergenza ed in caso di impedimento improvviso di persona nominata per il controllo disciplinare delle corse nonché del supplente, l'Amministrazione può procedere alla sostituzione sul campo con altra persona ritenuta idonea, anche non iscritta negli appositi Elenchi.

CAPO III

ART. 81

Giudice nella partenza (Starter)

Il segnale di partenza dei cavalli, in ogni corsa, è dato su disposizione dello Starter, che adotta tutte le disposizioni necessarie per assicurare la regolarità delle partenze.

La specifica competenza dello Starter, tanto sui cavalli quanto sui guidatori, decorre dal momento in cui i cavalli entrano in pista fino al momento nel quale è convalidato il segnale di partenza.

Terminate le fasi di partenza, lo Starter esercita le normali funzioni di Funzionario, osservando e riferendo sullo svolgimento delle gare e sulle eventuali infrazioni commesse dai guidatori e svolgendo attività di sorveglianza.

Quando i cavalli siano dislocati in più nastri di partenza, le Società deve mettergli a disposizione, se richieste, persone che debbono collaborare con lo Starter e seguirne direttive e istruzioni.

I guidatori debbono attenersi agli ordini dello Starter e dei suoi incaricati.

Lo Starter e la Giuria, autonomamente, sono competenti ad adottare i provvedimenti disciplinari inerenti la partenza dei cavalli compresa l'erogazione di multe a favore di scuderie, a deferire alla Commissione di Disciplina di I Istanza nei casi previsti dalla Codifica delle violazioni disciplinari e a segnalare alla Procura della disciplina ogni qual volta lo ritengano necessario.

La Giuria, inoltre, qualora appaia palese il ricorrere dei presupposti per il richiamo di partenza, non rilevati erroneamente dallo Starter, ha facoltà di disporre il richiamo della partenza mediante suono della sirena.

CAPO IV

ART. 82

Funzionari - Handicappers – Cronometristi

I funzionari collaborano con la Giuria nella applicazione del Regolamento e nella adozione di tutte le disposizioni intese ad assicurare il buon andamento della riunione.

Hanno giurisdizione ed autorità su tutto ciò che avviene nel recinto degli ippodromi durante lo svolgimento di una riunione o che abbia riferimento a fatti avvenuti in dipendenza della stessa.

Durante lo svolgimento delle gare essi hanno il particolare compito di sorvegliare la condotta disciplinare dei guidatori anche ai fini degli eventuali connessi provvedimenti.

Devono informare la Giuria su fatti e contestazioni che dovessero sorgere nelle scuderie o nelle corse; sorvegliare la condotta di ogni persona a queste interessata o per qualunque altra ragione sottoposta al loro controllo, ivi comprese le specifiche responsabilità dei proprietari dei cavalli.

Possono fare espellere dai luoghi che si trovano sotto la loro giurisdizione chiunque turbi il buon ordine sugli ippodromi o commetta azioni scorrette.

Gli Handicappers, pur non facendo parte della Direzioni corse in giornata di corse e venendo retribuiti per le giornate in cui presiedono la dichiarazione dei partenti, operano nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione e delle norme contenute nel presente Regolamento.

In particolare, gli Handicappers provvedono alla stesura dei programmi delle corse, presenziano alla dichiarazione dei partenti, compilano le corse ad invito, assegnano numeri e distanze ai concorrenti, effettuano i sorteggi previsti dalle norme regolamentari e quant'altro necessario all'organizzazione delle corse.

In ogni caso i proprietari dei cavalli partenti in corse a criterio o con abbuoni rimangono sempre responsabili del controllo sulla esattezza delle distanze alle quali i propri cavalli devono partire.

I Cronometristi accreditati dalla competente Federazione, sono gli unici responsabili del rilevamento e della determinazione dei tempi ufficiali conseguiti in corsa o nelle prove di qualifica.

Possono servirsi del cronometraggio automatico, obbligatorio negli ippodromi con più di 20 giornate, con il sistema e le procedure indicate dall'Amministrazione. Negli ippodromi con un massimo di 20 giornate annuali di corse, il cronometraggio può essere fatto manualmente da Cronometristi accreditati. In caso di assenza dei Cronometristi, la Giuria provvede alla surrogazione con un Funzionario di gara e a darne comunicazione all'Amministrazione. Il rilevamento del tempo non ha valore ai fini dell'ufficialità dei tempi ottenuti e delle normative conseguenti. Il Funzionario con compiti di Giudice d'arrivo comunica alla Giuria l'ordine con cui i cavalli hanno tagliato il traguardo secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

CAPO V

ART. 83

Interessati nelle corse: divieto di effettuare scommesse

In tutte le corse riconosciute dal MIPAAF è fatto divieto agli addetti al controllo e alla sorveglianza di prendere comunque parte alle scommesse.

Nelle corse alle quali partecipano i propri cavalli, il proprietario non può scommettere che su di essi.

Il guidatore non può scommettere nelle corse alle quali prende parte, se non sul cavallo che guida.

La norma anzidetta vale anche per l'allenatore, quando alla corsa prendono parte cavalli da esso allenati.

TITOLO V

Si rinvia al "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite", approvato D.M. n. 797 del 16/10/2002)

TITOLO VI

DELLA DISCIPLINA

Per quanto non previsto nel presente Titolo VI, si rinvia al regolamento di Disciplina dell'Ente, adottato con Deliberazione commissariale n.98 del 20/11/2001, approvato con D.M. 19/03/2002 e successive modificazioni e integrazioni

CAPO I

ART. 96

Soggetti - ABROGATO

ART. 97

Addebiti particolari - ABROGATO

ART. 98

Sanzioni per gli addebiti disciplinari

Le sanzioni a carico dei responsabili di addebiti disciplinari, secondo la natura, la gravità delle infrazioni e la qualità del colpevole, sono le seguenti:

- 1) multa da €. 50,00 fino a € 52.000,00;
- 2) sospensione dalla qualifica rivestita fino ad anni tre;
- 3) multa a favore;
- 4) distanziamento del cavallo nella corsa;
- 5) proposta di radiazione.

Esse possono essere applicate anche congiuntamente.

In caso di sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva in ippodromo che prevedano una sospensione non superiore a 8 giornate è facoltà del sanzionato estinguere la medesima previo pagamento di una sanzione pecuniaria pari a € 60,00 per ogni giornata di sospensione, da esibirsi all'atto della dichiarazione di partenza. Tale facoltà non è in ogni caso concessa nelle ipotesi di recidiva.

L'appiedamento o la sospensione inflitta dalle Commissioni di Disciplina per un periodo non inferiore a 4 mesi inibisce, per la sua durata, l'esercizio dell'attività di allenatore e di guidatore.

ART. 99

Casi particolari

A carico dei responsabili di illecito sportivo, l'appiedamento non può avere durata inferiore ad anni uno e la sospensione inferiore a mesi sei.

Quando venga inflitto un periodo di sospensione ad un proprietario, i cavalli di sua totale o parziale appartenenza e per i quali non sia pervenuta al MIPAAF formale dichiarazione di passaggio di proprietà prima del fatto che ha determinato la sospensione, non potranno partecipare a corse durante detto periodo anche se ceduti ad altri a qualsiasi titolo.

CAPO III

ART. 100

Competenza degli Organi di disciplina - ABROGATO

ART. 100 bis

Sospensione cautelativa - ABROGATO

ART. 101

Obbligo di collaborazione – ABROGATO

CAPO IV

ART. 102

Devoluzione delle somme incassate

Gli importi delle multe devono essere pagati, secondo modalità di versamento stabilite, entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente da quello nel quale è stata comunicata la sanzione, direttamente all'Amministrazione, per le sanzioni inflitte dalle Commissioni di Disciplina.

Le sanzioni irrogate dalle Giurie e/o Starter devono essere regolarizzate entro e non oltre il sessantesimo giorno non festivo decorrente da quello in cui è stata notificata la sanzione.

Nel caso in cui la sanzione pecuniaria sia superiore all'importo di € 1.000,00, è facoltà dell'Amministrazione concedere, su istanza dell'interessato, la rateizzazione del pagamento, secondo modalità stabilite da apposito provvedimento.

Il nominativo dei soggetti che non abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni pecuniarie nei termini di cui sopra viene iscritto nella *"lista dei pagamenti insoddisfatti"* prevista dal presente Regolamento.

Dal 1° gennaio 2015, gli importi delle sanzioni pecuniarie inflitte dai giudici sul campo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 1, comma 262, della legge n. 228/2012, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che li destina, in pari misura, alla lotta al doping ed al funzionamento della giustizia sportiva.

ART. 103

Prescrizione delle infrazioni – ABROGATO

CAPO V

ART. 104

Lista dei pagamenti insoddisfatti

Il MIPAAF tiene aggiornata la lista dei pagamenti insoddisfatti nella quale sono iscritti i nomi delle persone fisiche, società o associazioni tenute ad osservare il presente Regolamento, che, senza giustificato motivo, non abbiano adempiuto le seguenti obbligazioni di pagamento contratte nell'esercizio delle rispettive attività o dal Regolamento stesso previste:

- importi a qualunque titolo dovuti al MIPAAF o ad Ente paritetico estero;
- canoni di locazione di box, corrispettivi per uso degli impianti e fornitura di servizi negli ippodromi;
- importi per iscrizioni;
- importi dovuti ai lavoratori dipendenti delle scuderie in base al Contratto Collettivo Nazionale del settore;
- importi dovuti al soggetto venditore e/o al soggetto che organizza e gestisce un'asta pubblica in Italia, per il pagamento dei prezzi di vendita, eventuali oneri accessori e/o diritti d'asta, purché l'acquisto del cavallo sia suscettibile di registrazione presso il MIPAAF;
- importi dovuti ad allenatori, allevatori o centri di allevamento per corrispettivi di attività di addestramento, allenamento e pensione dei cavalli, purché l'obbligazione derivi da accordo scritto, sottoscritto dal soggetto richiedente l'iscrizione e dal soggetto di cui è richiesta l'iscrizione.
- importi dovuti ai gestori di stazioni di fecondazione equina autorizzate per coperture, inseminazioni di fattrici iscritte nel pertinente Libro genealogico e cessione di materiale seminale, purché l'obbligazione derivi da accordo scritto, sottoscritto dal soggetto richiedente l'iscrizione e dal soggetto di cui è richiesta l'iscrizione.

A) Contenuto della lista.

La "Lista" - che deve essere pubblicata sul sito del MIPAAF deve contenere:

- il nome proprio e quello assunto delle persone, società e associazioni responsabili dei pagamenti insoddisfatti e la causale dell'iscrizione;
- le somme dovute.

B) Modalità

Le iscrizioni nella Lista sono disposte:

- su richiesta scritta delle società di corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, malgrado le eventuali trattenute fatte eseguire sui conti attivi del proprietario moroso, e su richiesta del MIPAAF;
- su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori e proprietari di cavalli., di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli in corse rette dal MIPAAF, di allenatori, di fantini, guidatori, di Associazioni Nazionali, rappresentative di tali categorie, e di qualunque operatore ippico che svolga attività regolamentate dal MIPAAF, che vantino ragioni di credito come specificate nel presente articolo, rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle categorie sopracitate;

- su richiesta scritta dei lavoratori dipendenti di scuderia, che vantino ragioni di credito nei confronti dei loro datori di lavoro;

A tali richieste devono essere allegati i documenti probatori del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivati al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o al MIPAAF, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito.

Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi, in materia, in condizioni di reciprocità con il MIPAAF.

Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dal MIPAAF. Da tale deposito sono esonerati i lavoratori dipendenti che presentino domanda di iscrizione dei loro datori di lavoro nella "Lista".

Le società di Corse che presentino richiesta di iscrizione nella stessa data per uno o più soggetti possono effettuare un unico deposito pari all'importo suindicato stabilito per le richieste singole.

Il MIPAAF, sulla base delle richieste di cui sopra o delle risultanze contabili, deve invitare con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificare il rifiuto entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Scaduto invano il suddetto termine di 20 giorni, l'organo competente del MIPAAF procede all'esame della questione e dispone per l'iscrizione nella Lista. Qualora alla scadenza di detto termine pervengano motivate ragioni di opposizione da parte del debitore, queste sono trasmesse al creditore, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione per controdedurre. Tali controdeduzioni sono comunque successivamente trasmesse al debitore che potrà formulare motivate opposizioni entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione. Scaduto tale termine la vertenza senza ulteriori comunicazioni alle parti viene sottoposta all'organo competente del MIPAAF per l'adozione dei provvedimenti del caso a norma del presente articolo.

Il provvedimento di iscrizione nella Lista è esecutivo nonostante impugnazione.

Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione producendo documenti non ritenuti probanti, potrà essere incamerato.

Qualora la vertenza relativa al credito, per cui è stata presentata domanda di iscrizione nella "Lista", sia oggetto di cognizione da parte dell'Autorità giudiziaria, il provvedimento richiesto di iscrizione, a norma del presente articolo, non è adottato ed il deposito versato viene restituito. Parimenti, non è adottato il provvedimento richiesto, qualora, nel corso dell'istruttoria amministrativa, le opposizioni alle ragioni di credito diano luogo a controversia tra le parti da dirimere in sede giudiziaria.

Anche in tal caso il deposito versato è restituito, fatto salvo il successivo esame riesame all'esito della decisione definitiva dell'Autorità giudiziaria competente, previa richiesta della parte interessata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

C) Conseguenze dell'iscrizione.

Dal momento della comunicazione del relativo provvedimento all'interessato e/o alle società di Corse, chi è iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, fino a quando il suo nome vi figuri, non può vendere, affittare, esportare definitivamente, iscrivere a corse, far correre, allenare, né montare/guidare un cavallo in corse riconosciute o autorizzate dal MIPAAF.

Le società di corse hanno l'obbligo di far rispettare i suddetti divieti conseguenti l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

D) Pagamenti

I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute al MIPAAF devono essere effettuati secondo le modalità indicate dall'Amministrazione, che provvederà alla cancellazione del nominativo dopo l'avvenuta produzione alla Segreteria dell'attestazione del versamento dell'importo dovuto e di quello richiesto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).

I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute a soggetti diversi dal MIPAAF dovranno essere effettuati direttamente al creditore, che dovrà darne immediata comunicazione scritta al MIPAAF ai fini della conseguente cancellazione del nominativo del debitore. Tale cancellazione potrà tuttavia avvenire soltanto successivamente all'acquisizione da parte della Segreteria dell'attestazione del versamento sul conto corrente postale dell'importo dovuto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).

Le attestazioni di pagamento relative ad importi dovuti al MIPAAF possono essere depositati anche presso le Segreterie delle società di Corse, che provvederanno al loro tempestivo inoltro al MIPAAF ai fini della cancellazione del nominativo.

Per quanto riguarda i pagamenti destinati all'estero, gli stessi dovranno essere eseguiti direttamente al beneficiario dal debitore, secondo le modalità previste dall'Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia, fornendone prova al MIPAAF con idonea documentazione.

E) Pubblicità

La "Lista dei pagamenti insoddisfatti" deve essere tenuta esposta - a cura dei rispettivi Segretari - negli Uffici delle società di corse e nelle Segreterie degli Ippodromi.

F) Pubblicazione sul sito del MIPAAF.

Ogni nuova iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti ed ogni cancellazione sono pubblicate sul sito del MIPAAF e comunicate alle società di corse tramite pec.

G) Reciprocità

Tutte le precedenti disposizioni riflettono con conseguente iscrizione automatica anche i soggetti ed i cavalli iscritti nelle Liste dei pagamenti insoddisfatti tenute da tutti gli altri settori ed uffici del MIPAAF. Riflettono, altresì, le Liste tenute e comunicate dagli Enti esteri i cui poteri, nei rispettivi Paesi, corrispondono a quelli del MIPAAF e che abbiano chiesto la reciprocità in materia, a condizione che le iscrizioni contenute in tali Liste siano conformi ai principi di giustizia naturale e alle disposizioni di diritto comune vigenti in Italia.

H) Tassa

Tutti coloro che vengono iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti per ottenere, dopo aver soddisfatto il loro debito, la cancellazione, sono tenuti, a titolo di rimborso spese di segreteria, al pagamento di una tassa il cui importo sarà stabilito anno per anno dal MIPAAF.

E' dovuta un'unica tassa di cancellazione qualora il soggetto debitore provveda al pagamento contestuale di importi seppure dovuti a soggetti diversi e per i quali sono intervenuti provvedimenti di iscrizione nella stessa data.

I) Recidività

Il MIPAAF può procedere alla revoca delle rispettive concessioni (colori e patenti) a coloro che, nel periodo di 2 anni, risultassero per la terza volta iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti.

L) Sospensione effetti.

Il MIPAAF può sospendere, anche parzialmente, gli effetti della iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

TITOLO VII

Si rinvia al Regolamento di disciplina, adottato con Deliberazione commissariale n.98 del 20/11/2001, approvato con D.M. 19/03/2002 e successive modificazioni e integrazioni

CORSE DI CATEGORIA

La programmazione delle corse di categoria, riguardanti i cavalli indigeni di 5 anni e oltre e gli esteri di 4 anni e oltre, è così regolamentata:

1) L'inserimento in una determinata categoria si effettua in base alle somme vinte nei 12 mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nei 2 mesi precedenti (compreso quello della corsa), secondo i limiti definiti in apposito provvedimento dell'Amministrazione in materia di programmazione.

Un cavallo vincitore di Gruppo 1, nei 24 mesi, non è collocabile in alcuna corsa di categoria.

Nelle corse programmate con due categorie è d'obbligo la resa di metri con il premio previsto per la categoria superiore, se programmate sulla media o lunga distanza.

Qualora la corsa contempli il raggruppamento di tre o più categorie le distanze sono quelle indicate nel libretto programma. Nelle corse con più categorie alla pari, le categorie migliori sorteggiano i numeri di partenza più alti del proprio start.

La salita di categoria è automatica ed immediata quando vengono superate le vincite consentite a quella determinata categoria, nei 12 mesi precedenti, con esclusione del periodo di sospensione delle attività ippiche, e/o nel bimestre, e, limitatamente alle categorie F-G, quando si vince un primo premio nella categoria di appartenenza.

Un cavallo può correre anche nella categoria immediatamente superiore, se ha conseguito nei 12 mesi precedenti, compreso quello della corsa, la corrispondente velocità di qualificazione da vincitore, specificatamente per la categoria A 1.13.5 al Km. o migliore; B 1.14.0 al Km. O migliore; C 1.14.5 al Km. o migliore; D 1.15.5 al Km. o migliore; E 1.16.5 al Km. o migliore; F 1.17.5 al Km. o migliore; G 1.18.5 al Km. o migliore. E' consentito prendere a riferimento anche la velocità ottenuta mediante una prova pubblica effettuata con o senza galoppino, sulla breve o media distanza.

La discesa di categoria, ferme restando le condizioni previste per l'inserimento in una data categoria, avviene all'inizio di ogni mese e solo in quella immediatamente inferiore quando un cavallo non abbia vinto nel mese precedente somme pari o superiori al 50% dell'importo bimestrale consentito alla categoria di appartenenza oppure non abbia vinto nel mese precedente una corsa nella categoria di appartenenza.

Qualora un cavallo non abbia prestazioni da tre mesi deve essere collocato nella categoria immediatamente inferiore a quella posseduta nell'ultima corsa effettuata; ai cavalli non inseriti in categoria, al momento dell'ultima corsa disputata, si applicano le condizioni per l'inserimento in categoria di quel momento.

La disciplina delle corse di categoria è fissata dall'Amministrazione con gli atti di programmazione.

TARATURA DELLE PISTE
Allegato al Regolamento per le corse di categoria

VELOCITA' DI RIFERIMENTO 1.20.0

PISTE ESTERE	1.19.0	TORINO	1.20.0
FOLLONICA	1.19.0	TREVISO	1.20.0
MILANO	1.19.0	BOLOGNA	1.21.0
SIRACUSA	1.19.0	CESENA	1.21.0
MODENA	1.19.5	MONTEGIORGIO (pista da mezzo miglio)	1.21.0
MONTEGIORGIO (pista con racchetta)	1.19.5	FIRENZE	1.21.0
NAPOLI	1.19.5	MONTECATINI	1.21.0
ROMA	1.19.5	PADOVA	1.21.0
SS. COSMA E DAMIANO.	1.19.5	AVERSA	1.21.5
ALBENGA	1.20.0	RAVENNA	1.21.5
CASTELLUCCIO	1.20.0	TRIESTE	1.21.5
CIVITANOVA MARCHE	1.20.0	FERRARA	1.22.0
PALERMO	1.20.0		
PONTECAGNANO	1.20.0		
SAN GIOVANNI TEATINO	1.20.0		
TARANTO	1.20.0		

A partire dall'anno 2013 la taratura delle piste, italiane ed estere, è la seguente:

- pista da 1.000 metri o superiore = 0;
- pista inferiore a 1.000 metri = - 1.

RIPARTIZIONE PREMI AL TRAGUARDO

Tutte le corse debbono essere dotate di un premio in denaro da suddividersi in conformità alla tabella allegata al presente Regolamento, in rapporto agli stanziamenti deliberati dal MIPAAF.

I gentlemen driver non percepiscono premi al traguardo. Qualora risulti classificato tra i premiati un cavallo guidato da un gentleman driver l'importo previsto per il guidatore verrà corrisposto al proprietario o alla Federazione Nazionale Amatori Trotto, secondo quanto previsto dall'art. 25, I comma del presente Regolamento.

I premi al traguardo delle corse ordinarie, con almeno sette cavalli partenti, sono cinque, mentre sono quattro nelle corse con un numero pari o inferiore a sei, e vengono ripartiti secondo la percentuale stabilita nelle seguenti tabelle:

CORSE CON MENO DI 7 PARTENTI: 4 PREMIATI (*)

ORDINE ARRIVO	PROPRIETARI	ALLENATORI	GUIDATORI	STANZIAMENTI ALLEVATORI
1	42,5%	5%	2,5%	55%
2	18,7%	2,2%	1,1%	25%
3	10,2%	1,2%	0,6%	13%
4	5,1%	0,6%	0,3%	7%

CORSE CON 7 O PIÙ PARTENTI: 5 PREMIATI (*)

ORDINE ARRIVO	Proprietari	ALLENATORI	GUIDATORI	STANZIAMENTI ALLEVATORI
1	39,1	4,6%	2,3%	55%
2	18,7%	2,2%	1,1%	23%
3	10,2%	1,2%	0,6%	12%
4	5,1%	0,6%	0,3%	6%
5	3,4%	0,4%	0,2%	4%

(*) la percentuale del premio da ripartire agli allevatori è pari al 10% della dotazione raddoppiato

Qualora in una corsa si piazzino cavalli esteri o importati, il primo premio spettante all'allevatore italiano viene destinato all'allevatore del cavallo indigeno meglio piazzato purché entro i primi tre posti.

In tal caso all'allevatore italiano viene corrisposto, anziché il premio che effettivamente gli spetterebbe in base al piazzamento, il primo premio disponibile.

Qualora il cavallo indigeno si piazzasse tra i premiati, quarto o quinto, all'allevatore verrà assegnato il premio corrispondente al piazzamento ottenuto secondo le percentuali stabilite nella tabella sopra riportata.

CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL CONTROLLO E DISCIPLINA DELLE CORSE

ART. 1 - Indizione corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina corse

Il MIPAAF indice, anche contestualmente, in diverse parti del territorio nazionale ed in relazione alle esigenze accertate, corsi che potranno essere suddivisi nelle seguenti sezioni: Commissari; Aiuto starters; Giudici d'arrivo; Handicappers, ai fini delle successive iscrizioni nei relativi Elenchi del MIPAAF.

Ciascun corso, a contenuto teorico-pratico, sarà composto da un massimo di 15 partecipanti.

Il MIPAAF garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne in ordine all'accesso ai percorsi formativi assicurando le condizioni che rendono effettive tali parità.

ART. 2 - Organizzazione dei corsi

I corsi si articoleranno in 80 ore di insegnamento teorico (10 giornate d'aula) ed in 60 giornate di insegnamento pratico, costituenti periodo di tirocinio da prestare, in qualità di Allievi, con presenza sui campi di allenamento e negli ippodromi.

Formeranno materia di insegnamento i seguenti argomenti: Cultura ippica generale - Elementi di diritto - Regolamenti delle corse e delle scommesse - Regolamento antidoping - Cronometraggio - Andature - I mantelli dei cavalli secondo le nuove classificazioni - Lingue straniere applicate all'ippica (francese ed inglese) - Tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti.

I corsi si terranno presso una o più sedi definite dal MIPAAF.

Non è previsto alcun rimborso spese per tutta la durata del corso mentre, per ciascuna giornata di tirocinio, sarà erogato un gettone di presenza.

ART. 3 - Prove di selezione

Per le procedure selettive e per le modalità di iscrizione nel Registro e per trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015, recante "Disposizioni per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1999 e s.m.i."

ART. 4 - Requisiti e condizioni per l'ammissione ai corsi

Ai fini dell'ammissione ai corsi gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici di cui D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015, recante "Disposizioni per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1999 e s.m.i."

ART. 6 - Esame di fine corso per la successiva iscrizione negli Elenchi del MIPAAF

A conclusione dei Corsi i docenti, tramite il Docente coordinatore, inoltreranno al MIPAAF il loro giudizio sui singoli partecipanti, evidenziandone, oltre la proficuità dell'impegno, anche la personalità e le attitudini. Gli Allievi che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di insegnamento teorico e che abbiano comunque svolto totalmente il previsto periodo di tirocinio sono ammessi ad un esame che si intenderà superato con il conseguimento di una votazione di almeno 7/10.

CODIFICA VIOLAZIONI DISCIPLINARI

Per un'uniforme applicazione dei provvedimenti adottati dai Giudici sul campo del settore trotto si indicano di seguito le infrazioni con l'indicazione della sanzione da irrogare.

Per i casi non previsti i Giudici sul campo, in base alla propria competenza ed esperienza acquisita, irrogano le sanzioni applicando per estensione analogica le punizioni previste dalla codifica sotto riportata delle violazioni disciplinari con l'indicazione dell'articolo del Regolamento non osservato e della motivazione del provvedimento.

INFRAZIONI SEMPLICI E NEL COMPORTAMENTO

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A1	Guidatore, allievo-guidatore o gentleman presente in divisa nel recinto del pubblico - giubba/divisa con colori diversi da quelli dichiarati o non regolamentare – personale di scuderia con indumenti in disordine – assenza di tracolle per individuare i “compagni di scuderia” – numeri non correttamente esposti – assenza del casco o di scarpe da lavoro da parte del personale di allenamento/scuderia - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman, allenatore o scuderia</i>	- sanzione pecuniaria € 50,00; - nei casi più gravi sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 250,00
A2	Guidatore, allievo-guidatore o gentleman che non si presenti ad assolvere gli ingaggi della giornata (salvo casi di provata forza maggiore attestati da certificato medico, per quanto riguarda la condizione fisica, o autocertificazione, negli altri casi, da presentare entro 48 ore successive alla riunione di corse). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione giornate 3; - sospensione giornate 5, qualora sia partente su due piazze.
A3	Guidatore, allievo-guidatore o gentleman devono trovarsi un'ora prima della corsa in cui sono impegnati nel recinto scuderie (salvo casi di provata forza maggiore). Trascorso il ritardo massimo di 30 minuti il guidatore, allievo-guidatore o gentleman deve essere sostituito ove possibile. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sanzione pecuniaria € 50,00; - sanzione pecuniaria € 100,00 in caso di sostituzione.
A4	Dare partente un guidatore, allievo-guidatore o gentleman senza accettazione da parte dell'interessato. - <i>allenatore o scuderia</i>	- sanzione pecuniaria € 150,00
A5	Dichiararsi partente essendo appiedato. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione giornate 3, se non corre; - sospensione giornate 15.
A6	Dare partente un cavallo su due piazze diverse (al responsabile). - <i>allenatore o scuderia</i>	- sanzione pecuniaria € 250,00
A7	Comportamento inurbano. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> * <i>artiere (tramite il datore di lavoro)</i> # <i>allenatore e proprietario</i>	- sospensione giornate 5; * sanzione pecuniaria € 250,00; # sanzione pecuniaria da € 350,00.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare

A8	Offese nei confronti di altri soggetti al Regolamento delle corse. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman, * artiere (tramite il datore di lavoro) # allenatore e proprietario</i>	- sospensione da 8 a 15 giornate; * sanzione pecuniaria € 350,00; # sanzione pecuniaria € 500,00.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A9	Vie di fatto. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> * <i>artiere (tramite il datore di lavoro)</i> # <i>allenatore e proprietario</i>	- sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e deferimento; * allontanamento a tempo determinato oltre sanzione € 350,00; # sanzione pecuniaria € 500,00 oltre provvedimento di deferimento.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A10	Maltrattamenti ai cavalli - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> * <i>artiere (tramite il datore di lavoro);</i> # <i>proprietario o allenatore</i>	- sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e deferimento; * allontanamento a tempo determinato oltre sanzione pecuniaria € 500,00 e deferimento; # sanzione pecuniaria € 2.500,00 oltre provvedimento di deferimento.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A11	Offese agli Addetti al controllo disciplinare delle corse, al personale MIPAAF o ai veterinari - atteggiamento ingiurioso nei confronti del pubblico. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> * <i>artiere (tramite il datore di lavoro)</i> <i>proprietari e allenatore</i>	- sospensione da 15 a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione immediata (indicando gg. 40) e deferimento; * allontanamento a tempo determinato oltre sanzione pecuniaria € 500,00 e deferimento; # sanzione pecuniaria € 350,00 e nei casi più gravi di deferimento.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A12	Esclusione del cavallo a seguito di ingiustificato ritiro dalla corsa (a titolo esemplificativo: tardiva presentazione, mancata presentazione del libretto identificativo o passaporto rilasciato dal MIPAAF, vaccinazioni non regolari, mancata rispondenza dei dati segnaletici). - <i>allenatore</i>	- sanzione € 150,00 oltre allontanamento cavallo (sanzione non da applicare per tardiva presentazione del cavallo o mancata presentazione del passaporto qualora venga attestata con certificato veterinario l'idoneità a partecipare alla corsa)
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare

A13	Ritardo a presentare il cavallo in ippodromo rispetto ai termini perentori stabiliti dal dettato regolamentare. - <i>allenatore</i>	- sanzione pecuniaria € 250,00 (in occasione di corse ordinarie e Tris); - sanzione pecuniaria € 520,00 (in occasione di Grandi Premi)
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A14	Trasportare persone sul sulky prima e dopo la corsa in pista senza motivo. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sanzione pecuniaria € 100,00
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A15	Cavallo in condizioni di ferratura difforme rispetto a quanto già dichiarato all'atto dei partenti. - <i>allenatore</i>	- san€ 150,00 oltre allontanamento del cavallo se non corre; - sanzione pecuniaria € 500,00 oltre al distanziamento totale del cavallo ai soli fini del premio, se corre.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A16	Violazione dell'obbligo di uso di casco o corpetto, anche durante le attività di allenamento. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 5 a 15 giornate.

INFRAZIONI NELLE FASI DI PARTENZA

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B1	Ritardo a presentarsi in pista che provochi dilazione delle operazioni di partenza - <i>scuderia, guidatore, allenatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B2	Modifica o sostituzione in pista di finimenti di cui viene accertata inefficienza o usura. - <i>scuderia o allenatore</i>	- diffida scritta; in caso di recidiva sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B3	Sgambare oltre il suono della campana a) se arreca ritardo alle operazioni di partenza (esclusivamente in ippodromi in cui il sistema del countdown è momentaneamente non funzionante); b) se si rimane attardati rispetto ai tempi stabiliti dal countdown - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	a) sospensione 3 giornate; b) sospensione da 5 a 15 giornate.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B4	Tardare ad allinearsi nell'entrata fra i nastri o nel procedere dietro l'autostart. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 3 giornate.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B5	Tardare ad allinearsi dietro l'autostart per poi lanciare il cavallo avvantaggiandosi. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 5 giornate.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B6	Abbandonare l'allineamento prima dello start. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 5 giornate
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare

B7	Non allinearsi, non portarsi al proprio numero o al proprio nastro, provocando rinvio della partenza. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 5 giornate.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B8	Devviare sul concorrente di dx o di sx, fra i nastri o dietro l'autostart: a) provocando il rinvio della partenza; b) intralciando altro concorrente dopo che il via è stato dato (prima dello start e qualora la partenza non venga richiamata) c) danneggiando altro concorrente dopo che il via è stato dato (prima dello start e qualora la partenza non venga richiamata). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	a) sospensione 5 giornate; b) sospensione 5 giornate, oltre eventuale multa a favore; c) sospensione 12 giornate, distanziamento totale del cavallo, oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B9	Trattenere bruscamente il cavallo in rottura dietro l'autostart: a) senza rinvio della partenza; b) con rinvio della partenza; c) provocando intralcio o creando pericolo - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	a) sospensione 3 giornate; b) sospensione 5 giornate oltre eventuale multa a favore; c) sospensione da 5 a 15 giornate, oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B10	Disobbedienza agli ordini dello Starter o dell'Aiuto starter - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 5 giornate
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B11	Partire in anticipo sui "segnali" oppure oltrepassare le ali dell'autostart provocando il richiamo della partenza. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 5 giornate; - sospensione 20 gg (in caso di seconda partenza richiamata, anche non consecutiva, oltre esclusione del cavallo dalla corsa. Qualsiasi ritardo provocato dal guidatore escluso comporta una sospensione di 40 gg.)
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B12	Uso scorretto della frusta o emissione di rumori vari che provochino disturbo ad altri concorrenti. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 5 giornate
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B13	Proteste in pista nei confronti dello Starter o dell'AiutoStarter. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 10 a 40 gg; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato e deferimento.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B14	Danneggiare un concorrente durante le sgambature o durante le operazioni di partenza impedendogli di presentarsi alla partenza valida. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 5 giornate, oltre multa a favore del concorrente danneggiato.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B15	Ritirarsi senza oltrepassare il punto di partenza. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 5 giornate.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B16	Cavallo che si dimostri indisciplinato in partenza, sia per rustichezza che per scarso addestramento. a) in caso di diffida del cavallo;	a) sanzione pecuniaria € 100,00;

	b) in caso di allontanamento del cavallo nelle ipotesi più gravi o in caso di due diffide nell'arco di 60 gg. – <i>allenatore</i>	b) sanzione pecuniaria € 200,00;
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B17	Abbandonare l'allineamento o invertire il senso di marcia ad autostart avviata senza giustificato motivo - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 15 a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato e deferimento.

INFRAZIONI IN CORSA

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C1	Tenere una condotta di corsa non adeguata alle normali prestazioni del cavallo - non aver fornito sufficienti spiegazioni della condotta di gara tenuta. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 5 a 8 giornate; nei casi più gravi sospensione immediata (indicando gg. 40) e deferimento.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C2	Inversione di forma del cavallo. - <i>allenatore</i>	- sanzione pecuniaria € 300,00; in caso di recidiva o più gravi sospensione da 15 a 40 giornate.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C3	Disturbare un concorrente nel sorpassarlo o deviando dalla propria linea di corsa, o forzando un passaggio interno o non mantenendo strettamente la propria linea di corsa (a titolo esemplificativo "mezze-ruote", correre in testa discosto dalla corda ecc.). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 3 a 5 giornate.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C4	Sorpassare un concorrente in modo non regolamentare o deviare dalla propria linea di corsa, a) intralciando uno o più concorrenti; b) danneggiando uno o più concorrenti. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	a) sospensione da 5 a 10 giornate, oltre eventuale multa a favore; b) sospensione 12 giornate, distanziamento totale del cavallo oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C5	Forzare un passaggio interno o un passaggio fra due concorrenti a) intralciando uno o più concorrenti; b) danneggiando uno o più concorrenti - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	a) sospensione da 5 a 10 giornate, oltre eventuale multa a favore; b) sospensione 12 giornate, distanziamento totale del cavallo oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C6	Urtare la ruota di altro concorrente provocando l'afflosciamento del pneumatico. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 2 giornate oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C7	Investire un concorrente, sempre che il fatto non sia stato provocato da un imprevisto ed improvviso rallentamento, a) intralciando uno o più concorrenti; b) danneggiando uno o più concorrenti. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	a) sospensione da 5 a 10 giornate, oltre eventuale multa a favore; b) sospensione 12 giornate, distanziamento totale del cavallo oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare

C8	Provocare la caduta di altro concorrente deviando dalla propria linea o superandolo o, comunque, causando un incidente che determini l'interruzione della corsa. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 15 a 40 giornate e distanziamento totale del cavallo o esclusione dalla corsa ripetuta, oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C9	Urtare con la testa del cavallo il concorrente che precede creando situazione di disagio. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 3 giornate.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C10	Non portarsi all'esterno con il cavallo in rottura o trattenere bruscamente il cavallo in rottura o deviare dalla propria linea di corsa con il cavallo in rottura: a) creando disturbo o disagio ad uno o più concorrenti; b) intralciando uno o più concorrenti; c) danneggiando uno o più concorrenti; d) provocando la caduta di altro concorrente o, comunque, causando un incidente che determini l'interruzione della corsa. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	a) sospensione da 3 a 5 giornate b) sospensione da 5 a 10 giornate, oltre eventuale multa a favore; c) sospensione 12 giornate, distanziamento totale del cavallo oltre eventuale multa a favore. d) sospensione da 15 a 40 giornate, distanziamento totale del cavallo o esclusione dalla corsa ripetuta, oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C11	Rallentare vistosamente l'andatura del cavallo provocando situazioni di disagio o di pericolo per altri concorrenti. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 3 a 5 giornate, oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C12	Calci o pugni al cavallo durante il percorso oppure utilizzo improprio delle guide per sollecitare il cavallo - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 8 a 10 giornate (in caso di utilizzo improprio delle guide per un massimo di due colpi la sanzione è ridotta da 1 a 3 giornate).
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C13	In caso di allontanamento del cavallo per trotto irregolare. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> * <i>allenatore</i>	- sospensione 5 giornate; * sanzione pecuniaria € 100,00 oltre multa pari al 50% del premio vinto (da ripartirsi ai sensi dell'art.64 R.C).
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C14	In caso di allontanamento del cavallo a seguito della seconda diffida per aver trotato al limite della accettabilità. - <i>allenatore</i>	- sanzione da € 150,00 a € 300,00, allontanamento del cavallo per 90 giorni, oltre multa pari al 50% del premio vinto (da ripartirsi ai sensi dell'art.64 R.C).
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C15	Uso della frusta a fini non agonistici in pista (uso la frusta con un cavallo che non mostra segni di risposta oppure dopo il traguardo) o nel recinto delle scuderie. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 15 a 40 giornate

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C16	Uso della frusta violento e continuativo in pista o nel recinto delle scuderie - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e deferimento.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C17	Uso scorretto della frusta con le redini in entrambe le mani (uso della frusta con il braccio alzato al di sopra dell'altezza della spalla oppure oltre 7 colpi negli ultimi 500 metri di cui non più di tre negli ultimi 200 metri oppure uso della frusta prima degli ultimi 500 metri) - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 5 a 8 giornate (in caso di uso della frusta oltre il consentito per un massimo di due colpi la sanzione è ridotta da 1 a 3 giornate).
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C18	Uso della frusta con le redini in una mano (anche nell'ipotesi di una frustata subito dopo la rimozione di tappi o cuffino) - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 8 a 12 giornate (fino a cinque frustate. In caso di uso della frusta per un massimo di un colpo la sanzione è ridotta da 1 a 3 giornate); - sospensione da 15 a 20 giornate (oltre cinque frustate)
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C19	Uso della frusta all'esterno, nei cerchi delle ruote o roteando il frustino. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione da 5 a 8 (se a fianco è presente altro concorrente); sospensione da 10 a 20 giornate oltre eventuale multa a favore (se impedisce la progressione di altro concorrente).
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C20	Colpire con la frusta altri cavalli od altri concorrenti in corsa: a) senza intenzionalità; b) con intenzionalità. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	a) sospensione 8 giornate oltre eventuale multa a favore; b) sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e deferimento.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C21	Rimuovere tappi o cuffini estraibili, colpire con la testa il cavallo che segue, oppure compiere gesti che danneggiano involontariamente il concorrente che segue. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 3 giornate oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C22	Creare ingiustificate condizioni di favore in corsa (allargare senza progredire e farsi quindi superare internamente da altro concorrente): a) senza intenzionalità; b) con intenzionalità. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	a) sospensione 4 giornate; b) sospensione da 10 a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e deferimento.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C23	Scambio di favori in corsa (non è consentito lo scambio di posizione in testa ad eccezione che avvenga subito dopo le fasi di partenza).	- sospensione da 5 a 10 giornate

	- <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C24	Gioco di scuderia fra compagni di colori o di allenamento (nei casi previsti dall'art. 65 del Regolamento, compreso il passaggio interno in retta d'arrivo ad eccezione delle piste con la via libera). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman coinvolti</i>	- sospensione da 6 a 10 giornate
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C25	Non ritirarsi intenzionalmente ai ripetuti segnali di squalifica. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 3 giornate; - sospensione 5 giornate (in caso disturbi altri concorrenti).
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C26	Devviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo: a) danneggiando uno o più concorrenti provocando la rottura e la conseguente squalifica; b) intralciando uno o più concorrenti (provocando o meno l'inversione dell'ordine di arrivo); c) disturbando uno o più concorrenti. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	a) sospensione 15 giornate e distanziamento totale del cavallo, oltre eventuale multa a favore; b) sospensione 10 giornate, oltre eventuale multa a favore; c) sospensione 5 giornate.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C27	Il guidatore che in contrasto con le disposizioni regolamentari durante la corsa emetta grida o comunque compia gesti che disturbino altri concorrenti oppure non presenti la propria licenza di guida alla Giuria - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sanzione pecuniaria € 150,00.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C28	Portarsi con la sola ruota sinistra del sulky completamente all'interno dei paletti superando durante il percorso, anche in modo non continuativo, più di 8 paletti (Qualora a ciò siano stati costretti, la Giuria non dispone il distanziamento, adottando a carico del responsabile i provvedimenti già previsti in caso intralcio). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 10 giornate, oltre distanziamento totale dall'ordine di arrivo
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C29	Essere entrato con il cavallo nella via di fuga, di trotto, anche se la ruota destra del sulky rimane in pista (Qualora a ciò siano stati costretti, la Giuria, disposto il distanziamento, adotta a carico del responsabile i provvedimenti già previsti in caso danneggiamento. Non viene sanzionato il guidatore nell'ipotesi in cui il cavallo entri nella via di fuga accidentalmente). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 10 giornate, oltre distanziamento totale dall'ordine di arrivo
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C30	Essersi avvantaggiato passando con la ruota sinistra del sulky all'interno dei paletti, provocando il distanziamento totale dall'ordine d'arrivo del cavallo (Qualora a ciò siano stati costretti, la Giuria, disposto il distanziamento, adotta a carico del responsabile i provvedimenti già previsti in caso di danneggiamento). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sospensione 10 giornate, oltre distanziamento totale dall'ordine di arrivo
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C31	Essersi portato in retta d'arrivo, nella via libera: a) danneggiando uno o più concorrenti; b) impedendo la progressione o intralciando uno o più concorrenti con inversione o meno dell'ordine di arrivo; c) disturbando uno o più concorrenti.	a) sospensione 15 giornate e distanziamento totale del cavallo, oltre eventuale multa a favore;

	- <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	b) sospensione 10 giornate oltre eventuale multa a favore; c) sospensione 5 giornate.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C32	Cavallo che si dimostri indisciplinato in corsa, sia per rustichezza che per scarso addestramento. - <i>allenatore</i>	- diffida scritta, in caso di recidiva sanzione € 100,00, oltre allontanamento del cavallo. - nei casi più gravi sanzione € 200,00, oltre allontanamento del cavallo.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C33	Mancata collaborazione a consentire il prelievo per il controllo delle sostanze proibite al cavallo - <i>allenatore</i>	- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 2.000,00, nei casi di reiterazione o più gravi sospensione con effetto immediato e deferimento.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C34	Rifiuto a sottoporre il cavallo al prelievo per il controllo delle sostanze proibite	- sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e deferimento.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C35	Mancata collaborazione a sottoporsi al prelievo per il controllo delle sostanze proibite guidatori e cavalieri - <i>allenatore</i>	- sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00, nei casi di reiterazione o più gravi sospensione con effetto immediato e deferimento.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C36	Rifiuto a sottoporsi al prelievo per il controllo sulle sostanze proibite guidatori e cavalieri - <i>allenatore, guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e deferimento
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C37	Mancata partecipazione alla sfilata - <i>al proprietario</i>	- sanzione di importo pari al 10% del primo premio al proprietario.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C38	Casi non previsti per i quali i Giudici sul campo, in base alla propria competenza ed esperienza acquisita, irrogano le sanzioni applicando per estensione analogica le punizioni previste dalla codifica delle violazioni disciplinari con l'indicazione dell'articolo del Regolamento non osservato e della motivazione del provvedimento. - <i>scuderia, guidatore, allenatore, allievo-guidatore o gentleman</i>	- sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 1.500,00 oppure sospensione da 5 a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e deferimento

La recidiva si applica nei confronti dell'operatore che incorra più volte nella stessa infrazione o in infrazioni dello stesso tipo e perde efficacia trascorso 30 giorni dall'ultimo provvedimento o dopo l'effettuazione di 25 corse.

Alla ripetizione della stessa infrazione o dello stesso tipo di infrazione, secondo i raggruppamenti sotto riportati, la punizione è di eguale entità della prima, riportando però al termine del provvedimento la parola "recidiva"; successivamente le sanzioni seguono il seguente iter: per la terza infrazione la punizione è di eguale entità, applicando a seconda della gravità una sanzione pecuniaria

accessoria da Euro 100,00 a Euro 500,00; per la quarta infrazione due volte la punizione, per la quinta infrazione tre volte la punizione e così di seguito.

Per i Grandi Premi, oltre alle le sanzioni contenute nella presente codifica, si applica, a seconda della gravità, una sanzione pecuniaria accessoria da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Nell'ipotesi in cui una codifica stabilisca una sanzione minima o massima da irrogare, il provvedimento da adottare è in ogni caso quella massimo in caso di ripetizione della stessa infrazione o dello stesso tipo di infrazione che comporti almeno il raddoppio della sanzione.

Qualora il provvedimento di sospensione comporti una durata superiore a quanto previsto dal Regolamento (gg. 40), deve essere adottato il provvedimento di deferimento nei confronti dell'operatore ippico.

Più violazioni nella stessa corsa ascrivibili alla medesima tipologia non comportano l'adozione di sanzioni aggravate per l'applicazione della recidiva, ma un unico provvedimento che sanzioni in modo congruo le infrazioni ravvisate (a titolo esemplificativo: "per aver girato in anticipo sui segnali di partenza, provocando il richiamo di due partenze" – gg. 10).

L'operatore ippico sospeso con singolo provvedimento disciplinare per un periodo non superiore alle dodici giornate, non computando gli aumenti derivanti dall'applicazione della recidiva oppure previsti dal Regolamento Tris, può prendere parte ai Grandi Premi di Gruppo I.

Le infrazioni sono così raggruppate:

A2 – A3

A4 – A6

A7 – A8 – A9 – A11 – B13

B4 – B5 – B6 – B7 – B8 – B9 – B10 – B11

C4 – C5 – C7

C13 – C14

C15 – C17 – C18 – C19

C22 – C23 – C24

C26 – C31

C28 – C29 – C30

C33 – C34 – C35 – C36

Costituiscono tipo a sé stante le infrazioni dei casi A1 – A5 – A10 – A12 – A13 – A14 – A15 – A16 – B1 – B2 – B3 – B12 – B14 – B15 – B16 – B17 – C1 – C2 – C3 – C6 – C8 – C9 – C10 – C11 – C12 – C16 – C20 – C21 – C25 – C27 – C32 – C37 – C38 – C39.

Le sanzioni pecuniarie previste nelle varie codifiche non costituiscono recidiva con i provvedimenti che prevedono una sospensione a prescindere dai raggruppamenti sopra indicati.

In caso di pagamento entro dieci giorni dalla notifica, l'importo dovuto è pari al 30 per cento dell'importo complessivo della sanzione pecuniaria per le codifiche sopra indicate ad esclusione di quelle previste dai casi A9 – A10 – A13 – C33 – C35 – C37.

Le sanzioni per le codifiche A7, A8, A9, A10, A11 e B13 sono raddoppiate per i gentlemen e le amazzoni, oltre che per i partecipanti alle manifestazioni particolari, programmate previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, tra cui considerare quelle riservate a giornalisti iscritti all'Ordine ed agli universitari, regolamentate da apposito Disciplinare.

Esclusivamente le infrazioni in partenza che determinano l'allontanamento del cavallo fanno recidiva tra loro a seconda che si tratti di partenza con autostart ex art. 62 R.C. o di quella ex art. 62 *bis* R.C. oppure di partenza con i nastri tradizionali, alla tedesca o su piste con racchetta ed asola laterale.

In caso di scorrettezze subite nel corso della gara, i soggetti interessati sono tenuti a presentare reclamo per iscritto alla Giuria.

In caso di accertamento di una violazione regolamentare, la Direzione delle corse è tenuta ad applicare le sanzioni disciplinari conseguenti, che devono essere motivate, oppure ad indicare le ragioni in base alle quali non sono state adottate.

I provvedimenti disciplinari, compresi quelli che prevedono dei richiami, sono notificati mediante consegna a mano all'interessato. La notifica si intende comunque effettuata attraverso l'esposizione del provvedimento in apposita bacheca posta in zona ben visibile nel settore delle scuderie ovvero nella segreteria della Società di corse.

L'eventuale multa a favore va quantificata nella misura minima del quinto premio e di un quinto delle eventuali iscrizioni.

I provvedimenti delle Direzioni delle corse al trotto, pur essendo immediatamente esecutivi, decorrono dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui sono stati disposti. La decorrenza della sospensione massima consentita, pari a 40 giornate, decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene irrogata. L'adozione del provvedimento di sospensione con effetto immediato, che non può avere comunque una durata superiore a 40 giornate, e conseguente provvedimento di deferimento, comporta che il soggetto sanzionato non può prendere parte a nessuna corsa in cui sia dichiarato partente nella medesima giornata in cui è assunta la decisione.

Le Giurie possono riservarsi l'adozione di provvedimenti disciplinari non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione, qualora sia necessario un approfondimento delle indagini volte all'accertamento dei fatti.

Qualora siano necessarie indagini particolari per l'accertamento di illeciti disciplinari di cui siano venute a conoscenza, le Giurie sono tenute a trasmettere la notizia, con gli eventuali atti urgenti assunti, al Procuratore della Disciplina, per lo svolgimento delle stesse e le determinazioni in merito al promovimento dell'azione disciplinare.

Le Giurie, per i fatti che, a giudizio delle stesse, siano punibili più gravemente, deferiscono il responsabile dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

Il provvedimento di deferimento, con l'indicazione succinta dei fatti e delle norme disciplinari violate, deve essere consegnato a mano all'interessato preferibilmente entro il termine di 60 minuti dall'arrivo dell'ultima corsa della giornata; solamente qualora ciò non sia possibile la notificazione si intende effettuata attraverso l'esposizione dello stesso in apposita bacheca posta in zona ben visibile nel settore delle scuderie ovvero nella segreteria della Società di corse.

In tutti i casi in cui la Giuria si sia riservata di approfondire le indagini, il provvedimento, compreso quello di deferimento, potrà essere consegnato all'interessato entro il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione regolamentare.

Per quanto riguarda la codificazione numerica delle sanzioni, essa segue la numerazione riportata nella guida.

**NORMATIVA DISCIPLINARE RELATIVA ALLE CORSE
EFFETTUATE IN IPPODROMI IN CUI IL GUARD-RAIL E' STATO
RIMOSSO
(senza via libera in retta d'arrivo)**

1) I concorrenti, durante tutto il percorso, non devono portarsi con la ruota all'interno dei paletti.

Nel caso di superamento di uno o più paletti per un tratto non superiore a 20 metri, al guidatore si applicherà il richiamo scritto; per un tratto da 20 a 40 metri, la multa per l'importo di almeno L. 200.000; per un tratto superiore a 40 metri, l'appiedamento per almeno 5 giornate; il ripetersi, durante il percorso, di tali violazioni comporterà l'adozione del provvedimento disciplinare, fissato nel minimo, per la fattispecie immediatamente successiva e l'appiedamento per almeno 10 giornate, qualora si ripeta in corsa, la fattispecie terza (cioè "oltre 40 metri").

2) I concorrenti che entrano con la ruota dx del sulky nella via di fuga, di trotto, verranno distanziati totalmente dall'ordine di arrivo ed il guidatore appiedato per almeno 10 giornate. Qualora a ciò siano stati costretti, la Giuria disposto il distanziamento, adotterà a carico del responsabile i provvedimenti già previsti in caso di intralcio o danneggiamento, nulla comminando al guidatore intralciato o danneggiato o costretto da situazione di pericolo.

Il cavallo in rottura, che non ha concorrenti a destra, dovrà sempre essere portato all'esterno, come previsto dal Regolamento delle Corse. Qualora in rottura entri nella via di fuga, verrà squalificato R.P.

Può essere fatta eccezione per il cavallo che, prima della linea di partenza, sbandi all'interno dei paletti per poi prontamente essere riportato in pista senza essersi avvantaggiato.

Il cavallo alla corda, che sia squalificato, dovrà essere condotto nella via di fuga se le condizioni della pista lo consentono.

3) Un concorrente non può in alcun modo avvantaggiarsi, forzando un passaggio o superando quelli che lo precedono, passando con la ruota, anche solo con quella sinistra, all'interno dei paletti.

Se ciò avviene durante tutto il percorso, il cavallo verrà distanziato totalmente dall'ordine d'arrivo e il guidatore sarà appiedato per almeno 10 giornate.

**INTEGRAZIONE PER LE CORSE EFFETTUATE IN PISTE CON
LA VIA LIBERA IN RETTA D'ARRIVO**

A) Ferma la validità delle disposizioni che precedono.

B) In retta d'arrivo, il concorrente – che si trovi in testa alla corda – non deve portarsi nella via libera. Ciò può essere ammesso solo nel caso si trovi in consistente vantaggio, tale da non comportare disturbo alla progressione di altro concorrente.

C) Tutti gli altri concorrenti possono utilizzare la via libera purché l'inserimento nella stessa non provochi disturbo o intralcio ad altro concorrente che l'abbia già regolarmente impegnata.

Nei casi di cui ai punti B) o C), configurandosi il disturbo, il guidatore sarà appiedato per almeno 5 giornate; configurandosi l'intralcio (impedimento alla progressione), il cavallo sarà retrocesso di tanti posti quanti sono i cavalli danneggiati, oltre l'eventuale multa a favore, ed il guidatore appiedato per almeno 8 giornate.

Qualora il danneggiamento provochi la rottura e, quindi, la squalifica del concorrente danneggiato, il concorrente che ha commesso l'infrazione sarà multato a favore del danneggiato, qualora la Giuria ravvisi che questi avrebbe conseguito un premio, ed il guidatore sarà appiedato per almeno 10 giornate.

Le violazioni disciplinari, nel presente atto evidenziate e non già comprese nel disciplinare delle sanzioni, costituiscono, per l'applicazione della recidiva, una tipologia a sé stante, a seconda se messe in atto durante il percorso o in retta d'arrivo.

NORMATIVA DISCIPLINARE RELATIVA ALLE CORSE AL TROTTO MONTATO

I pesi minimi da portare in corsa sono i seguenti:

anni 4	=	Kg 63
anni 5	=	Kg 67
anni 6 ed oltre	=	Kg 70

Le femmine di quattro anni usufruiscono di Kg 2 di discarico.

Le Società di Corse sono tenute a riportare detti pesi minimi nella proposizione di corsa e ad allestire una sala - bilancia per i relativi controlli.

CONTROLLI DEL PESO

- PRIMA DELLA CORSA

ART. 1 – Ispettore al peso

Le operazioni del peso si svolgono sotto la direzione e sotto il controllo di un Funzionario di gara.

ART. 2 – Operazioni del peso

Le operazioni del peso hanno inizio 20 minuti prima dell'ora stabilita in programma per ciascuna corsa. I cavalieri devono compiere le operazioni del peso senza frusta e senza casco. Deve essere pesato tutto quello che il cavallo porta, eccetto il copertino col numero, la briglia, i paraocchi, le fasce, gli stivaletti, qualsiasi altro riparo degli arti ed altri mezzi protettivi consentiti.

- DOPO LA CORSA

ART. 3 – Rientro

Immediatamente dopo la corsa i cavalli classificati dal Giudice di Arrivo ai primi cinque posti e gli eventuali loro compagni di scuderia rientrano per il dissellaggio nell'apposito recinto.

Nelle corse a reclamare nessuno dei cavalli può essere allontanato dal recinto se non sia intervenuta la convalida della corsa data a mezzo di apposito segnale.

Nelle altre corse i cavalli possono uscire dal recinto anche prima di tale convalida, sempre che ne siano autorizzati dal Funzionario di gara di cui al precedente art .1, dopo che siano state effettuate le operazioni di verifica.

ART. 4 – Controllo del peso

Tutti i cavalieri che hanno partecipato alla corsa, sotto il controllo del Funzionario di gara, devono presentarsi per la verifica del peso nell'apposito recinto.

In via eccezionale, la Giuria di riunione, nel caso in cui accerti l'assoluta impossibilità per un cavaliere di presentarsi alla verifica del peso per cause da esso non dipendenti, può esonerarlo da tale obbligo.

ART. 5 – Responsabilità

L'allenatore, o chi ne fa le veci, è responsabile delle infrazioni alle disposizioni di cui al precedente articolo ed è passibile di punizione ove non le osservi o non le faccia osservare scrupolosamente.

ART. 6 – Divieti

Se un cavaliere smonta da cavallo prima di essere giunto nel recinto del dissellaggio (a meno che a ciò non sia costretto a causa di incidente), ovvero se il cavaliere alteri il peso prima di essere sottoposto alla verifica dello stesso, il cavallo deve essere distanziato ed il cavaliere punito.

ART. 7 – Verifica e contabile

Il Funzionario di gara deve verificare che anche al termine della corsa i cavalieri abbiano il peso minimo dichiarato e controllato prima della partenza.

In caso di arrivo in fotografia che abbia attinenza a cavalli non interessanti le scommesse, la Giuria può autorizzare la Direzione della Società al pagamento delle scommesse, previa comunicazione al pubblico.

Se un cavaliere non si pesa dopo la corsa, senza essere stato esonerato, se il suo peso è inferiore di oltre 800 grammi rispetto al peso minimo accertato prima della corsa, il Funzionario di gara riferisce alla Giuria che deve distanziare totalmente ed adottare le sanzioni nei confronti del responsabile, se del caso anche con deferimento; devono essere distanziati anche gli altri cavalli partecipanti considerati appartenenti alla medesima scuderia.

Ultimata la verifica del peso, il Funzionario di gara fa dare il segnale della regolarità della corsa.

Tale segnale, in caso di reclamo o intervento di autorità, deve invece essere dato dalla Giuria dopo che sia intervenuta la decisione in ordine ai fatti che hanno dato origine al reclamo o all'intervento.

In caso di arrivo in fotografia che abbia attinenza a posti non interessanti ai fini delle scommesse, la Giuria può autorizzare, previa comunicazione al pubblico, il pagamento delle scommesse.

*Disciplinare e Norme Tecniche del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano***DISCIPLINARE DEL
LIBRO GENEALOGICO
DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO****CAPITOLO I
Organizzazione del Libro genealogico****Art. 1**

Il Libro genealogico del cavallo trottatore italiano è tenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a cui sono state trasferite le funzioni attribuite alla soppressa ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (a seguito della legge del 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9, e del Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2013) successore ex lege dell'UNIRE.

Art. 2

1. Il Libro genealogico è lo strumento per il miglioramento genetico del cavallo trottatore italiano ed ha, pertanto, la finalità di favorirne la selezione per migliorare le prestazioni sportive e per la sua valorizzazione economica.

2. Le attività di cui al presente Disciplinare sono svolte, secondo le norme previste dai successivi articoli, dal MIPAAF, che può avvalersi dell'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore (ANACT), riconosciuta con D.P.R. n. 211 del 8 marzo 1983, con sede in Roma.

Art. 3

1. Allo svolgimento delle attività del libro genealogico il MIPAAF provvede mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b) l'ufficio ministeriale competente per materia.

Art.4

1. La CTC del Libro genealogico del cavallo Trottatore italiano:

- a. studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento del cavallo trottatore italiano e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare;
- b. formula le Norme Tecniche di applicazione del presente Disciplinare.

2. La CTC del libro genealogico del cavallo Trottatore Italiano è composta da:

- a. il Dirigente della PQAI VI o da un suo delegato con funzione di Presidente;
- b. un funzionario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali appartenente alla DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale, nominato designato dallo stesso Ufficio;
- c. un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari - designato dallo stesso Ministero;
- d. tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati per l'agricoltura delle Regioni nelle quali il cavallo trottatore abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al Libro genealogico e, comunque, che rappresentino il Nord, il Centro, il Sud e le Isole;
- e. due allevatori, designati dall'ANACT;
- f. due esperti di zootecnia nominati dalla PQAI VI;
- g. un esperto in zootecnia rappresentante del CREA Centro di ricerca Zootecnia e acquacoltura (ZA) nominato dalla PQAI VI su designazione dello stesso CREA.

3. La Commissione elegge il Vice Presidente.

4. Il Segretario viene scelto all'interno della PQAI VI.
5. I componenti della CTC restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
6. La CTC può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.
7. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della CTC può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC stessa.
8. Il Presidente convoca la CTC almeno dieci giorni prima della data della riunione.
9. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
10. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente.
11. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale quello del Presidente.
12. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

1. Il competente Ufficio del MIPAAF provvede:
 - a) all'espletamento dei compiti relativi alla realizzazione della selezione ed al funzionamento del Libro genealogico;
 - b) al rilascio dei documenti ufficiali del Libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare;
 - c) alla pubblicazione periodica dell'elenco dei soggetti iscritti al Libro genealogico;
 - d) a rendere pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti all'Albo ed alle caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del Libro genealogico.

CAPITOLO II

Iscrizione degli animali al Libro genealogico

Art. 6

1. Per l'ammissione dei puledri al Libro genealogico, l'allevatore, iscritto all'Albo di cui all'articolo 9, deve fare esplicita richiesta inviando l'apposito modello di denuncia di nascita entro 7 giorni dall'evento al MIPAAF.
2. I puledri da ammettere al Libro genealogico devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e di quelli stabiliti dalle Norme Tecniche.

Art. 7

Le visite per l'iscrizione dei puledri e l'identificazione dei cavalli iscritti si effettuano con le modalità previste dalle apposite Norme Tecniche.

Art. 8

1. Il passaporto è rilasciato dal MIPAAF.
2. Per lo stesso soggetto è rilasciabile un solo passaporto originale. In caso di smarrimento, debitamente comunicato dall'interessato, o in caso di deterioramento previa riconsegna al MIPAAF, potrà essere rilasciato un passaporto sostitutivo contrassegnato dalla dicitura "DUPLICATO" che deve riportare un numero diverso da quello originario e la dicitura "*il presente passaporto n..... è un duplicato che sostituisce e annulla il precedente passaporto n....*".
3. Il passaporto e il duplicato possono essere rilasciati solo a seguito dell'accertamento dell'identità del cavallo mediante diagnosi del DNA.

Art. 9

1. È istituito l'Albo degli allevatori al quale possono essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che a qualunque titolo svolgano sul territorio italiano attività di allevamento con fattrici iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e adibite alla riproduzione.
2. L'attività di allevamento delle fattrici del cavallo trottatore italiano si realizza sul territorio dello Stato italiano, fatte salve le esportazioni temporanee previste dalle Norme Tecniche.
3. L'iscrizione all'Albo degli allevatori è richiesta per iscritto al MIPAAF dagli allevatori interessati. Essi devono includere nella domanda i propri dati anagrafici e fiscali, il proprio indirizzo completo e gli indirizzi delle strutture di allevamento eventualmente in loro possesso in Italia.
4. Possono essere iscritti gli allevatori che:
 - a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi e le norme stabiliti dal Libro genealogico;
 - b) si impegnino a fornire con tempestività al MIPAAF l'indirizzo esatto del luogo ove vengono tenuti i cavalli che risultino in loro possesso, nonché ogni altra informazione utile all'attività del Libro genealogico;
 - c) si impegnino ad astenersi da comportamenti ed azioni che possano arrecare danno all'immagine e all'organizzazione del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.
5. Il MIPAAF previo accertamento dei requisiti di iscrivibilità, provvede all'iscrizione all'Albo.
6. L'allevatore, per il quale il MIPAAF non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso alla CTC.
7. Il MIPAAF provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di esistere le condizioni di iscrizione all'Albo degli allevatori o che abbiano presentato le proprie dimissioni.

Art. 10

1. Il Libro genealogico si articola in:
 - a) Registro supplementare puledri;
 - b) Registro ordinario fattrici e stalloni;
 - c) Registro supplementare fattrici e stalloni.

Art. 11

Registro supplementare puledri

1. Al Registro supplementare puledri possono essere iscritti solo i soggetti i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione risultino iscritti al Libro genealogico italiano o ad un Libro genealogico estero riconosciuto e che siano in possesso dei requisiti di iscrivibilità previsti dalle norme tecniche di selezione di cui all'articolo 15.
2. Non è ammessa l'iscrizione al Registro supplementare puledri di soggetti iscritti in Libri genealogici esteri.
3. Il Registro supplementare puledri si divide in due sezioni:

Sezione A: vengono registrati i prodotti di genitori entrambi iscritti al Registro ordinario fattrici e stalloni e i prodotti di un genitore iscritto a detto Registro e l'altro iscritto al Registro supplementare fattrici e stalloni o ad un Libro genealogico estero riconosciuto.

Sezione B: vengono registrati i prodotti di genitori entrambi iscritti al Registro supplementare fattrici e stalloni o di entrambi i genitori iscritti a Libri genealogici esteri riconosciuti e i puledri di un genitore iscritto al Registro supplementare fattrici e stalloni e l'altro iscritto ad un Libro genealogico estero riconosciuto.

Art. 12

Registro ordinario fattrici e stalloni

1. Al registro ordinario fattrici e stalloni vengono iscritti i cavalli che abbiano raggiunto i 24 mesi di età, provenienti dal Registro supplementare puledri - sezione A.
2. Possono altresì essere iscritti al Registro ordinario fattrici e stalloni i cavalli iscritti ai Registri supplementari che abbiano superato nei modi previsti le valutazioni genetiche definite dalle Norme Tecniche di selezione.

Art. 13

Registro supplementare fattrici e stalloni

1. Al Registro supplementare fattrici e stalloni vengono iscritti i cavalli che abbiano raggiunto i 24 mesi di età provenienti dal registro supplementare puledri - sezione B.
2. Vengono altresì iscritti al Registro supplementare fattrici e stalloni i cavalli provenienti da Libri genealogici esteri riconosciuti in possesso dei requisiti minimi previsti dalle norme tecniche di selezione, previste all'articolo 15, e i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione siano stati ivi egualmente iscritti.

Art. 14

1. L'iscrizione di un cavallo ad altro Libro genealogico comporta la cessazione della sua iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.
2. In qualunque momento l'Ufficio PQAI VI può controllare le condizioni di iscrivibilità dei soggetti al Libro genealogico e disporre l'accertamento della loro identità e ascendenza.
3. L'impiego di materiale seminale di un riproduttore iscritto da parte di altri Libri genealogici non comporta la cessazione della sua iscrizione al Libro genealogico del cavallo Trottatore italiano.

Art. 15

1. Le norme tecniche di selezione del presente disciplinare, approvate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su proposta della CTC, stabiliscono:
 - a) i criteri di identificazione degli animali;
 - b) le performances minime necessarie per l'iscrizione delle fattrici e degli stalloni nei relativi registri;
 - c) il controllo della paternità e della maternità;
 - d) le valutazioni genetiche;
2. Le norme tecniche fanno parte integrante del presente Disciplinare.

Art. 16

Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del Libro genealogico, contraddistinti secondo le norme che verranno stabilite dalla CTC hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri o falsifichi i documenti e i contrassegni depositati o chi ne faccia indebito uso è perseguito a norma di legge.

Art. 17

1. Per infrazioni agli obblighi derivanti dal presente Disciplinare, dalle norme tecniche e dalle disposizioni del MIPAAF, gli allevatori di cavalli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti:
 - a) sanzione amministrativa;

- b) ammonimento;
 - c) annullamento della iscrizione di determinati soggetti;
 - d) sospensione dell'allevatore dall'albo degli allevatori;
 - e) radiazione dal libro genealogico;
 - f) denuncia all'Autorità giudiziaria per sospetta frode.
2. I provvedimenti, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo, sono disposti dal MIPAAF.
 3. I provvedimenti di cui alle lettere e) e f) del comma 1 sono deliberati dal MIPAAF su conforme parere della CTC.

Art. 18

La presente normativa entra in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 19

Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ovvero proposte dalla CTC entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO NORME TECNICHE

Art.1

Iscrizione dei puledri al Libro genealogico - Criteri di identificazione degli animali

Il MIPAAF provvede all'iscrizione al Registro puledri del Libro genealogico del cavallo trotatore italiano ed al rilascio del documento di identificazione (passaporto) solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla base della seguente documentazione, da depositare entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro e, comunque, non oltre il 31 dicembre previo versamento del diritto di segreteria annualmente determinato nell'ammontare dal MIPAAF:

- a) denuncia di nascita prevista dall'articolo 6 del Disciplinare da inviare, compilata sull'apposito modello all'ANACT, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi entro 7 giorni dall'evento, con allegata la quietanza dell'avvenuto versamento al MIPAAF dell'importo previsto quale contributo per l'identificazione e la successiva iscrizione del puledro al Libro genealogico;
- b) originale del Certificato di Intervento Fecondativo (CIF) di cui al D.M. 403 del 19 luglio 2000 relativo al puledro del quale si chiede l'iscrizione.

Deve essere inoltre presente agli atti del MIPAAF il verbale di identificazione del puledro sotto la madre entro 12 mesi dalla nascita e la diagnosi del DNA che conferma l'ascendenza (paternità e maternità) effettuata mediante esame del DNA. Qualora si rendessero disponibili strumenti più avanzati per l'accertamento della parentela, essi potranno essere adottati dal MIPAAF.

Il proprietario è tenuto a comunicare al MIPAAF ogni variazione utile per il corretto aggiornamento del passaporto, compresa ogni variazione dello stato segnaletico del cavallo (mantello, castrazione, nonché mancato rilevamento del microchip).

Art.2

Performances minime necessarie per l'iscrizione di stalloni esteri al Libro genealogico

I cavalli nati nei Paesi UE, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, possono essere ammessi all'attività riproduttiva in Italia ed essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

Per essere ammessi all'attività riproduttiva in Italia ed essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano i cavalli nati nei Paesi extra UE, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, devono essere in possesso, al 31 dicembre dell'anno precedente alla stagione di monta, di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver vinto almeno € 400.000,00;
- b) oppure avere due figli che abbiano vinto ciascuno almeno € 400.000,00.

Art.3

Performances minime necessarie per l'iscrizione di fattrici estere al Libro genealogico

Le cavalle nate nei Paesi UE, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, possono essere ammesse all'attività riproduttiva in Italia ed essere iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

Per essere iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano le cavalle nate nei Paesi extra UE, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, devono essere figlie di stalloni già ammessi all'attività riproduttiva in Italia ed essere in possesso al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver vinto almeno € 100.000,00;
- b) oppure record di 1.56 se conseguito su pista maggiore di 1000 metri di sviluppo o record di 1.58 se conseguito su pista di 1000 metri di sviluppo o inferiore;
- c) (derivate) oppure essere figlie di vincitrici di almeno € 150.000,00 o figlie di madri di vincitori in corsa (maschi o femmine) di almeno € 250.000,00 o cavalle la cui nonna (seconda madre) abbia vinto almeno € 300.000,00 oppure abbia generato un cavallo vincitore di almeno € 300.000,00.

Art. 4

Record e somme vinte

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente normativa:

- a) per i cavalli nati nei Paesi extra UE si considera il record ottenuto dai soli vincitori in corsa, escluse, pertanto, prove contro il tempo (TT) o prove di qualifica (Q). Per gli U.S.A. non è considerato il record ottenuto all'ambio. Per il record conseguito nei Paesi dell'UE si considera il ragguaglio al Km espresso in minuti, secondi e decimi di secondo, per i record conseguiti negli U.S.A. si considera il tempo totale sul miglio;
- b) le somme vinte in uno o più Paesi devono essere convertite in euro secondo la tabella dei cambi annualmente stilata dall'Unione Europea del Trotto (UET) e applicata dal MIPAAF, in vigore al momento della domanda di ammissione.

Art.5

Limiti di impiego degli stalloni

A partire dalla stagione di monta 2006 si stabilisce in 150 il numero di fattrici iscritte al Libro genealogico del cavallo Trottatore italiano che possono essere coperte, nello stesso anno solare, dallo stesso stallone indipendentemente dal tipo di inseminazione.

Viene stabilito che gli stalloni funzionanti all'estero sia in paesi UE che extra UE in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 delle presenti norme tecniche possono inseminare in Italia con seme refrigerato o congelato un limite massimo di 150 fattrici.

Il gestore in Italia del materiale seminale di uno stallone deve inviare a mezzo posta certificata (PEC) al MIPAAF e all'ANACT, entro il 31 ottobre dell'anno della stagione monta, l'elenco delle fattrici inseminate.

Il materiale seminale di uno stallone deceduto o oggetto di furto o di smarrimento oppure sottoposto a castrazione è utilizzabile fino alla stagione di monta successiva all'anno in cui l'evento è avvenuto. Nessun puledro può essere iscritto al Libro genealogico se l'inseminazione è avvenuta oltre il predetto limite temporale.

Art.6

Norme per l'embryo – transfer (ET)

L'embryo – transfer (ET) consiste nel prelievo dell'embrione da una madre genetica (donatrice) e nel suo trasferimento in una madre uterina (ricevente).

Il trasferimento di embrioni è regolamentato quale pratica riproduttiva delle cavalle iscritte nel Libro genealogico del cavallo trottatore italiano secondo le seguenti norme:

- a) possono essere impiegate come donatrici le cavalle iscritte nel Libro genealogico del cavallo trottatore italiano;
- b) non è consentito il congelamento dell'embrione, pertanto, sono effettuabili solo trapianti di embrioni freschi;
- c) per ciascuna donatrice è ammessa la registrazione di un puledro all'anno ottenuto con la tecnica dell'ET. L'allevatore che sarà autorizzato all'ET dovrà impegnarsi con autocertificazione a non produrre nello stesso anno solare altri embrioni che possano dare luogo alla nascita di puledri iscrivibili nel Libro genealogico di un altro Paese nello stesso anno solare;
- d) la maternità e la paternità dei puledri ottenuti da ET dovrà essere sempre verificata attraverso il test del DNA; sarà pertanto cura dell'allevatore che intende far sottoporre a trapianto la propria fattrice controllare che sia stato fatto il prelievo di materiale organico;
- e) una fattrice che abbia ottenuto un puledro attraverso l'ET non potrà produrne un altro nello stesso anno solare partorendolo direttamente;
- f) l'allevatore che intenda praticare l'ET su una propria fattrice dovrà inviare al MIPAAF la comunicazione preventiva all'effettuazione dell'operazione indicando il nome delle potenziali o possibili riceventi; alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata una certificazione veterinaria che la donatrice è vivente; qualora non ancora effettuato, dovrà essere richiesto a cura dell'allevatore il deposito del DNA della donatrice per il rispetto della norma di cui al punto 4);
- g) l'ET è consentito anche a cavalle ancora in attività agonistica;
- h) come riceventi dovranno essere utilizzate cavalle iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

E' allevatore il proprietario dell'embrione e della fattrice donatrice.

Ogni violazione del presente regolamento comporta la mancata iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

Art.7

Norme per la permanenza di fattrici all'estero per la copertura e per l'importazione definitiva

Le fattrici iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano possono essere temporaneamente trasferite in altri Paesi titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti purché rientrino in Italia entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per esser iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, i loro puledri concepiti all'estero devono essere figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso dei requisiti previsti e devono rientrare in Italia insieme alla madre per gli adempimenti di identificazione di cui all'articolo 1. In caso di mancato rientro della fattrice nei termini previsti, i suoi puledri nati o concepiti all'estero non potranno in alcun caso essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano. L'ascendenza dei puledri deve essere verificata mediante analisi ufficiali.

Le fattrici iscritte ad un Libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 delle presenti Norme Tecniche possono essere importate definitivamente per essere iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano anche se gravide e con al seguito l'ultimo loro puledro purché siano state acquistate prima della nascita del foal al seguito. I loro puledri possono essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano purché non già iscritti ad altro Libro genealogico e siano figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso del requisito previsto all'articolo 2 delle presenti Norme Tecniche.

Dette fattrici devono essere importate definitivamente non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di iscrizione al Libro genealogico.

Possono essere iscritti al libro genealogico del cavallo trottatore italiano sia il puledro nato nell'anno della presentazione della domanda di iscrizione della fattrice che quello che eventualmente la fattrice stessa reca in grembo al momento dell'importazione, purché il 1° venga identificato entro il 31 dicembre dell'anno di nascita.

L'ascendenza dei puledri deve in ogni caso essere verificata mediante analisi ufficiali.

In entrambi i casi previsti dal presente articolo, eventuali divieti di movimentazione degli equini adottati dalle autorità sanitarie ufficiali del Paese estero prolungano i termini del rientro delle fattrici.

Art.8

Controllo dell'ascendenza

Tutti i cavalli iscritti al Libro genealogico devono essere sottoposti all'analisi del DNA per l'accertamento della corretta paternità e maternità.

Art.9

Norme generali sulle Corse di gruppo

Per la determinazione delle corse di gruppo, ai fini delle valutazioni di cui agli articoli della presente normativa, per quanto attiene le corse di gruppo in ambito UE, si fa riferimento all'elenco ufficiale pubblicato annualmente a cura dell'Unione Europea del Trotto.

Per le corse di gruppo negli Stati Uniti, la Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico provvederà, annualmente, alla sua emanazione dandone pubblicazione sul sito del MIPAAF.